



**Condizioni di Assicurazione veicoli e natanti a motore
Edizione settembre 2009**

Proteggi ciò che ti sta a cuore

helvetia 

Il presente fascicolo forma parte integrante della Polizza veicoli a motore e natanti – Mod. C/4.

Con il presente fascicolo l'Assicurato riceve anche l'Informativa ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003 - Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

Testo conforme a quello depositato presso il Notaio Patrizia Leccardi di Milano con atto in data 23/07/2009 n. 6110/3220 del suo repertorio.

Informativa ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003

Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (in seguito denominato Decreto), ed in relazione ai dati personali che La/Vi riguardano e che formeranno oggetto di trattamento, La/Vi informiamo di quanto segue:

1. Finalità del trattamento dei dati

Il trattamento:

- a) è diretto all'espletamento da parte della Società delle finalità di conclusione, gestione ed esecuzione dei contratti e gestione e liquidazione sinistri attinenti esclusivamente all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa, a cui la Società è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
- b) può anche essere diretto all'espletamento da parte della Società di attività di marketing, elaborazione dati, informazione e promozione commerciale dei prodotti assicurativi della Società stessa.

2. Modalità di trattamento dei dati

Il trattamento:

- a) è realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate all'art. 4, comma 1, lett. a) del Decreto: raccolta; registrazione e organizzazione; elaborazione, compresi modifica, raffronto/interconnessione; utilizzo, comprese consultazione, comunicazione, conservazione; cancellazione/distruzione; sicurezza/protezione, comprese accessibilità/confidenzialità, integrità, tutela;
- b) è effettuato anche con l'ausilio dei mezzi elettronici o comunque automatizzati;
- c) è svolto direttamente dall'organizzazione del titolare e da soggetti esterni a tale organizzazione, facenti parte della catena distributiva del settore assicurativo, nonché da società di servizi.

3. Conferimento dei dati

Ferma l'autonomia personale dell'interessato, il conferimento dei dati personali può essere:

- a) obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio per antiriciclaggio, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione civile);
- b) strettamente necessario alla conclusione di nuovi rapporti o alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere o alla gestione e liquidazione dei sinistri;
- c) facoltativo ai fini dello svolgimento dell'attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell'interessato stesso.

4. Rifiuto di conferimento dei dati

L'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferire i dati personali:

- a) nei casi di cui al punto 3, lett. a) e b), comporta l'impossibilità di concludere od eseguire i relativi contratti di assicurazione o di gestire e liquidare i sinistri;
- b) nel caso di cui al punto 3, lett. c), non comporta alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere ovvero in corso di costituzione, ma preclude la possibilità di svolgere attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell'interessato.

5. Comunicazione di dati

- a) I dati personali possono essere comunicati – per le finalità di cui al punto 1, lett. a) e per essere sottoposti a trattamenti aventi le medesime finalità o obbligatori per legge – agli altri soggetti del settore assicurativo, quali assicuratori, coassicuratori, e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio, banche e SIM); legali, periti e autofficine; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione, il pagamento dei sinistri ed il recupero dei crediti, nonché società di servizi informatici, di archiviazione o di imbustamento e/o smistamento della corrispondenza; organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo; Isvap, Ministero dello sviluppo economico, Consap, UCI, Commissione di vigilanza sui fondi pensione, Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio, Ufficio Italiano Cambi, Casellario centrale infortuni, Dipartimento per i trasporti terrestri);
- b) inoltre i dati personali possono essere comunicati, per le finalità di cui al punto 1, lett. b) a società del gruppo di appartenenza (società controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge) o a società di promozione e/o sviluppo commerciale.

6. Diffusione dei dati

I dati personali non sono soggetti a diffusione.

7. Trasferimento dei dati all'estero

I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell'Unione Europea e verso Paesi Terzi rispetto all'Unione Europea.

8. Diritti dell'interessato

L'art. 7 del Decreto conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dal titolare la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; di avere conoscenza dell'origine dei dati, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso.

I diritti di cui al presente articolo (ad eccezione di quelli tesi a garantire la possibilità di opporsi al trattamento di dati a soli fini commerciali, pubblicitari,

di marketing, ecc., le cui modalità di esercizio sono specificate nel capoverso successivo del presente articolo) potranno essere esercitati con richiesta rivolta al titolare o al responsabile, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 196/03.

Per quanto concerne il trattamento dei dati personali a soli fini commerciali, promozionali, pubblicitari e di marketing, l'interessato ha la possibilità di opporsi al trattamento in ogni momento, inviando comunicazione via fax al n. 02.53.51.557 o via e-mail all'indirizzo privacy.marketing@helvetia.it.

9. Titolare e responsabile del trattamento

Titolare del trattamento è **Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA – Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia**, con sede in Via G. B. Cassinis, 21 – 20139 Milano (Italia).

Responsabile del trattamento è il **Responsabile dell'Area Danni** pro tempore vigente. L'elenco completo dei responsabili è conoscibile inoltrando richiesta via e-mail all'Ufficio Legale di Gruppo/Privacy (privacy@helvetia.it) o via fax al n. 02.53.51.298.

Indice	Definizioni	pag.	6
	Condizioni Generali di Assicurazione applicabili a tutte le garanzie	»	8
	Condizioni Particolari	»	10
	Sezione 1 - Responsabilità civile veicoli a motore	»	11
	Condizioni Particolari	»	19
	Forme di tariffa	»	25
	Sezione 2 - Responsabilità civile natanti a motore	»	51
	Condizioni Particolari	»	54
	Sezione 3 - Incendio e Furto veicoli o natanti a motore	»	56
	Condizioni Complementari	»	60
	Condizioni Aggiuntive	»	61
	Sezione 4 - Guasti accidentali	»	63
	Sezione 5 - Infortuni del Conducente	»	68
	Sezione 6 - Assistenza	»	73
	Sezione 7 - Tutela Legale della Circolazione e Recupero Punti Patente	»	94
	Appendice - Clausole di vincolo	»	101

Definizioni

Nel testo che segue si intendono per:

<i>Assicurato</i>	Per la garanzia di Responsabilità Civile verso Terzi: la persona fisica o giuridica la cui responsabilità civile è coperta con il contratto. Per le altre garanzie, esclusa Assistenza: il soggetto nel cui interesse è stipulato il contratto.
<i>Contraente</i>	La persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione.
<i>Cose</i>	Oggetti materiali e/o animali.
<i>Franchigia</i>	Somma che l'Assicurato tiene a proprio carico per ciascun sinistro.
<i>Furto</i>	Il reato, previsto dall'art. 624 del Codice Penale, commesso da chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri; se non diversamente previsto, il termine furto si intende esteso anche al reato di rapina, previsto dall'art. 628 del Codice Penale.
<i>Legge</i>	Il Codice delle Assicurazioni Private, adottato con D. Lgs. n° 209 del 7 settembre 2005 e successive modificazioni ed integrazioni.
<i>Massimali di garanzia</i>	Nell'assicurazione a massimale tripartito, la somma più elevata «per sinistro» rappresenta il limite di importo fino al quale la Società è obbligata per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute, ferite o danneggiate in cose od animali di loro proprietà; mentre, per danni alle persone e cose od animali colpiti in uno stesso sinistro, le somme massime per le quali la Società è obbligata sono quelle precisate rispettivamente sotto la dicitura «per persona» e «per cose», indipendentemente dal numero delle vittime.
<i>Polizza</i>	Il documento che prova il contratto di assicurazione.
<i>Premio</i>	La somma dovuta dal Contraente.
<i>Regolamento</i>	Il regolamento di esecuzione della predetta legge e successive modificazioni.
<i>Risarcimento</i>	La somma dovuta dalla Società al terzo danneggiato in caso di sinistro.

<i>Risarcimento Diretto</i>	Procedura prevista in caso di sinistro rientrante nella fattispecie di cui all'art. 149 della predetta Legge, in base alla quale la Società risarcisce all'Assicurato i danni subiti.
<i>Scoperto</i>	La percentuale del danno indennizzabile che l'Assicurato tiene a proprio carico per ciascun sinistro, con il minimo eventualmente pattuito.
<i>Sinistro</i>	Il fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
<i>Società</i>	Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia via G.B. Cassinis, 21 - 20139 Milano - Italia.

Condizioni Generali di Assicurazione applicabili a tutte le garanzie

Art. 0.1 - Dichiarazioni inesatte e reticenze. Aggravamento di rischio.

Ai sensi degli artt. 1892 - 1893 - 1894 - 1898 del Codice Civile nel caso di dichiarazioni inesatte e reticenze relative al rischio rese dal Contraente al momento della stipulazione del contratto, **o di mancata comunicazione di ogni variazione che comporti aggravamento del rischio stesso**, il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta, in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato.

Per la garanzia di responsabilità civile verso terzi, qualora sia applicabile l'art. 144 della Legge, la Società eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

Art. 0.2 - Assicurazioni complementari

L'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 Codice Civile).

Art. 0.3 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

Il premio o la prima rata di premio devono essere pagati alla consegna della polizza; le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze, contro rilascio di quietanze emesse dalla Direzione della Società che devono indicare la data del pagamento e recare la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio.

Il pagamento va eseguito presso l'Agenzia cui è assegnato il contratto, la quale è autorizzata a rilasciare, per la garanzia di responsabilità civile verso terzi, il certificato, il contrassegno e l'eventuale Carta Verde previsti dalle disposizioni in vigore.

Salvo diversa pattuizione, l'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 Codice Civile).

Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, salvo il caso di contratti di durata inferiore, ed è dovuto per intero, anche se ne sia stato concesso il frazionamento in due o più rate, fermo il disposto di cui all'art. 1901 del Codice Civile.

Per la Carta Verde la garanzia è operante dalle ore zero del giorno indicato sul documento, indipendentemente dall'ora effettiva di rilascio della stessa.

Art. 0.4 - Rinnovo del contratto

Salvo quanto previsto dall'art. 0.5, in mancanza di disdetta data da una delle parti almeno quindici giorni prima della scadenza, il contratto, se di durata non inferiore all'anno, è rinnovato per una durata pari ad un anno, e così successivamente.

Qualora il contratto sia emesso in sostituzione di altro di durata annuale e per la sua residua durata, esso non si considera di durata inferiore all'anno e pertanto alla sua scadenza si applica il disposto del primo comma.

Art. 0.5 - Adeguamento del premio

All'atto del rinnovo, la Società ha facoltà di modificare le condizioni di premio precedentemente pattuite.

In tal caso le informazioni tariffarie riguardanti l'ammontare del nuovo premio, con dettaglio, per la garanzia di responsabilità civile verso terzi, delle singole componenti di variazione del premio rispetto all'annualità precedente, saranno disponibili presso l'Agenzia che ha in amministrazione il contratto almeno trenta giorni prima della scadenza.

Il Contraente, dopo averne preso visione, può accettare le nuove condizioni di premio ed in tale caso il contratto è rinnovato.

Il Contraente ha facoltà di rifiutare tali nuove condizioni di premio comunicandone l'intenzione alla Società entro la data di scadenza contrattuale; in tal caso il contratto si intende risolto dalle ore 24 del giorno di scadenza.

Il Contraente ha inoltre facoltà di comunicare alla Società la non accettazione del nuovo premio nel corso dei quindici giorni successivi alla scadenza; il contratto in questo caso si intende risolto dalle ore 24 del giorno di tale comunicazione.

Nel caso in cui il Contraente non prenda contatto con la Società e non comunichi la propria intenzione di accettare o di rifiutare le nuove condizioni di premio, il contratto si intende disdetto e la garanzia cessa alle ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla data di scadenza a condizione che al momento del sinistro il rischio non sia coperto da altro assicuratore e che sia applicabile l'art. 1901 del Codice Civile.

È stabilito che il ritiro del certificato e del contrassegno di assicurazione rilasciati dalla Società dopo il pagamento del premio significa accettazione delle nuove condizioni di premio da parte del Contraente.

Art. 0.6 - Variazione di rischio - Alienazione del veicolo

Fermo quanto previsto dagli artt. 1.4 e 2.4, qualora nel corso del contratto si verificano cambiamenti nelle caratteristiche del rischio, il Contraente deve darne immediata comunicazione alla Società indicando gli estremi della variazione stessa.

In caso di alienazione del veicolo e di sostituzione con altro, il Contraente deve darne immediata comunicazione alla Società, indicando le caratteristiche del nuovo veicolo.

In caso di alienazione non seguita da sostituzione, il Contraente deve pure darne immediata comunicazione alla Società.

L'assicurazione, se il premio è pagato, continua a favore dell'acquirente per quindici giorni da quello dell'alienazione.

Trascorso questo termine, se l'acquirente non ha chiesto la voltura del contratto a suo nome, l'assicurazione cessa.

Per le variazioni che comportino diminuzione o aggravamento di rischio, valgono le norme del Codice Civile (artt. 1897 - 1898).

Art. 0.7 - Obbligo del Contraente o dell'Assicurato in caso di sinistro

In caso di sinistro, secondo le modalità previste dalle singole garanzie, il Contraente o Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni dal fatto o da quando ne ha avuto conoscenza, indicando la data, il luogo, l'ora e le modalità del fatto, descrizione dell'entità del danno e il nome ed il domicilio degli eventuali testimoni.

Art. 0.8 - Adeguamento del valore assicurato

Per tutti i veicoli la Società si impegna, in occasione di ciascun rinnovo annuale e su specifica richiesta del Contraente, anche se effettuata di persona, ad adeguare il valore del veicolo assicurato al valore di mercato e, conseguentemente, a procedere alla modifica del premio in corso.

Per le autovetture la Società, in occasione di ciascun rinnovo annuale, propone adeguamento automatico del valore assicurato al valore commerciale, con facoltà di accettazione da parte del Contraente; tale proposta consiste nella sistematica revisione della somma assicurata alla luce degli indici di deprezzamento espressi dal mercato.

Qualora sia indicato in polizza un importo per l'assicurazione di "optional", tale importo si intende adeguato nella medesima proporzione. Restano ferme le modalità di determinazione dell'ammontare del danno ai sensi dell'art. 3.6.

Art. 0.9 - Oneri a carico del Contraente

Gli oneri fiscali e tutti gli altri oneri stabiliti per legge relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 0.10 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Condizioni Particolari

Condizioni valide se espressamente richiamate in polizza

A - Senza tacito rinnovo

In deroga a quanto previsto dall'art. 0.4 delle Condizioni Generali il presente contratto non verrà tacitamente rinnovato ma si risolverà alla sua naturale scadenza; pertanto l'art. 1901, 2° comma, del Codice Civile non è applicabile.

Sezione 1

Condizioni Generali

Responsabilità civile veicoli a motore

Art. 1.1 - Oggetto dell'Assicurazione

La Società assicura, in conformità alle norme della Legge e del Regolamento, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, **entro i limiti convenuti**, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo descritto in contratto.

L'assicurazione copre anche la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in **aree private ad eccezione delle zone private aeroportuali**.

La Società inoltre assicura, sulla base delle Condizioni Particolari, quando siano richiamate in polizza le relative clausole o quando queste siano già previste per rischi specifici, i rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria.

La garanzia è estesa al RICORSO TERZI DA INCENDIO: la Società si obbliga a tenere indenne l'assicurato, fino alla concorrenza di € 150.000 per ogni sinistro, delle somme che sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile - per i danni materiali e diretti cagionati a terzi o a cose di terzi, in conseguenza di incendio del veicolo assicurato nonché scoppio o esplosione del serbatoio o dell'impianto di alimentazione dello stesso, non conseguenti a circolazione e per cui non sia operante la garanzia obbligatoria.

In questi casi i massimali indicati in polizza sono destinati anzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle Condizioni Particolari.

Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.

Rischio statico rimorchi (o semirimorchi)

Quando il veicolo assicurato è un rimorchio (o un semirimorchio), la garanzia vale esclusivamente per i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano, nonché, sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione esclusi comunque i danni alle persone occupanti il rimorchio.

L'assicurazione è inoltre prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato da sinistri provocati dal rimorchio (o semirimorchio) descritto in polizza quando circoli agganciato a motrice di proprietà di terzi nel territorio della Francia, della Germania, della Grecia e della Spagna.

Art. 1.2 - Esclusioni e rivalsa

L'assicurazione non è operante:

a) se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;

- b) nel caso di autoveicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi delle disposizioni vigenti;**
- c) nel caso di veicolo con targa prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;**
- d) nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza od il veicolo non sia guidato dal proprietario o da suo dipendente;**
- e) per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione; limitatamente ai veicoli destinati al «trasporto di cose», la Società rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del proprietario e del conducente del veicolo assicurato in conseguenza della inoperatività della garanzia per danni alla persona subiti dai trasportati «non addetti all'uso o al trasporto delle cose sul veicolo»;**
- f) nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D. Lgs. 30/4/92, n. 285 (Nuovo Codice della Strada);**
- g) per i danni provocati alla pavimentazione stradale da veicoli su cingoli o su ruote non gommate o utilizzati come sgombraneve.**

Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 144 della Legge, la Società eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

Art. 1.3 - Validità territoriale

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio di Andorra, della Croazia, dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco e della Svizzera.

Per la circolazione sul territorio degli altri Stati indicati sul certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde) le cui sigle non siano barrate, l'assicurazione è operante a condizione che sia stato rilasciato dalla Società detto certificato, che sulla polizza o sull'apposita appendice sia evidenziata la corrispondente estensione e che il relativo premio sia stato pagato.

Per i veicoli muniti delle speciali targhe di riconoscimento «NATO» (AFI, FTASE e simili), l'assicurazione vale esclusivamente per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'Unione Europea nonché per il territorio dell'Islanda, del Liechtenstein e della Norvegia; per la circolazione sul territorio degli altri Stati indicati sul certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde) le cui sigle non siano barrate,

l'assicurazione è operante a condizione che sia stato rilasciato dalla Società detto certificato e sia stato pagato il relativo premio.

Nel rispetto di quanto sopra la garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria R.C. Auto, ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza. La Società risponde, inoltre, **entro i massimali previsti dalla polizza**, ed a termini di questa, per danni che non siano compresi nell'assicurazione obbligatoria del Paese visitato (danni a cose in genere; danni a persone e a cose di stranieri rispetto al Paese visitato).

La Carta Verde è valida per il periodo ed alle condizioni in essa riportati. Tuttavia, qualora la scadenza del documento coincida con la scadenza del periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio, la Società risponde anche dei danni che si verifichino fino alle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello di scadenza del premio o delle rate di premio successive, alla condizione che al momento del sinistro il rischio non sia coperto da altro assicuratore e che sia applicabile l'art. 1901 del Codice Civile.

Qualora la polizza in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità o sia sospesa nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente è obbligato a farne immediata restituzione alla Società.

La Società eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo.

Art. 1.4 - Trasferimento della proprietà del veicolo

Il trasferimento di proprietà del veicolo certificato dal P.R.A., o la consegna del veicolo stesso in conto vendita regolarmente documentata, comporta la cessione del contratto di assicurazione, salvo che l'alienante chieda che il contratto sia reso valido per altro veicolo di sua proprietà o di proprietà del coniuge in regime patrimoniale di comunione dei beni. Nel caso in cui il veicolo alienato sia intestato al P.R.A. ad una pluralità di soggetti, il Contraente ha facoltà di richiedere che il contratto sia reso valido per altro veicolo intestato ad uno soltanto di essi.

a) Nel caso in cui l'alienante, **previa restituzione del certificato, del contrassegno e dell'eventuale Carta Verde relativi al veicolo alienato** (o, in mancanza, consegna di copia della denuncia presentata dal Contraente alle competenti Autorità o di autocertificazione del Contraente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, che l'originale del certificato/contrassegno/Carta Verde è stato oggetto di smarrimento o furto) chieda che il contratto sia reso valido per altro veicolo di sua proprietà o di proprietà del coniuge in regime di comunione dei beni, la Società rilascerà il certificato ed il contrassegno per il nuovo veicolo, **previo eventuale conguaglio del premio**. La medesima disposizione si applica anche nel caso di sostituzione del veicolo, intestato al P.R.A. ad una pluralità di soggetti, con altro veicolo intestato ad uno soltanto di essi.

- b) Nel caso di alienazione del veicolo assicurato, anche successiva a consegna del veicolo stesso in conto vendita regolarmente documentata, senza cessione del contratto all'acquirente, **il contratto si risolve** e la Società rimborsa al Contraente la parte di premio corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia residua **dal momento della restituzione del certificato, del contrassegno e dell'eventuale Carta Verde** (o, in mancanza, consegna di copia della denuncia presentata dal Contraente alle competenti Autorità o di autocertificazione del Contraente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, che l'originale del certificato/contrassegno/Carta Verde è stato oggetto di smarrimento o furto). Qualora il Contraente richieda la risoluzione del contratto successivamente alla sospensione della garanzia, si applica quanto previsto all'art. 1.6 - Sospensione in corso di contratto e riattivazione del contratto sospeso.
- c) Nel caso di trasferimento di proprietà del veicolo assicurato che comporti la **cessione del contratto di assicurazione il Contraente è tenuto a darne immediata comunicazione all'acquirente del veicolo e alla Società**, la quale, **previa restituzione del certificato, del contrassegno e dell'eventuale Carta Verde** (o, in mancanza, consegna di copia della denuncia presentata dal Contraente alle competenti Autorità o di autocertificazione del Contraente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, che l'originale del certificato/contrassegno/Carta Verde è stato oggetto di smarrimento o furto), prenderà atto della cessione mediante emissione di appendice rilasciando all'acquirente i predetti nuovi documenti.

Il cedente è tenuto al pagamento dei premi successivi fino al momento di detta comunicazione. Non sono ammesse sospensioni di rischio successivamente alla cessione del contratto.

Il contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza e la Società non rilascerà l'attestazione sullo stato del rischio. Per l'assicurazione dello stesso veicolo il cessionario dovrà stipulare un nuovo contratto.

Nel caso in cui l'acquirente del veicolo documenti di essere già contraente di polizza di assicurazione riguardante lo stesso veicolo, la Società rinuncerà a pretendere dallo stesso di subentrare nel contratto ceduto. Quest'ultimo sarà annullato dal giorno in cui venga restituito il certificato di assicurazione, il contrassegno e l'eventuale Carta Verde (o, in mancanza, consegna di copia della denuncia presentata dal Contraente alle competenti Autorità o di autocertificazione del Contraente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, che l'originale del certificato/contrassegno/Carta Verde è stato oggetto di smarrimento o furto).

Per i contratti con frazionamento del premio la Società rinuncerà ad esigere le eventuali rate successive alla data di scadenza del certificato di assicurazione. È fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 1.6 - Sospensione in corso di contratto e riattivazione del contratto sospeso.

Art. 1.5 - Demolizione, esportazione definitiva o cessazione della circolazione del veicolo

- a) Nel caso di cessazione di rischio a causa di **demolizione del veicolo**, **il Contraente è tenuto a darne comunicazione alla Società fornendo copia del certificato di cui all'art. 46, quarto comma, Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, rilasciato da un centro di raccolta autorizzato ovvero da un concessionario o succursale di casa costruttrice e attestante l'avvenuta consegna del veicolo per la demolizione; il Contraente è altresì tenuto a riconsegnare contestualmente il contrassegno, il certificato di assicurazione e l'eventuale Carta Verde** (o, in mancanza, copia della denuncia presentata dal Contraente alle competenti Autorità o di autocertificazione del Contraente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, che l'originale del certificato/contrassegno/Carta Verde è stato oggetto di smarrimento o furto).
- b) Nel caso di cessazione di rischio a causa di **esportazione definitiva o di cessazione della circolazione del veicolo** (art. 103 del Nuovo Codice della Strada), **il Contraente è tenuto a darne comunicazione alla Società fornendo attestazione del P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico) certificante la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione e a riconsegnare il contrassegno, il certificato di assicurazione e l'eventuale Carta Verde** (o, in mancanza, copia della denuncia presentata dal Contraente alle competenti Autorità o di autocertificazione del Contraente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, che l'originale del certificato/contrassegno/Carta Verde è stato oggetto di smarrimento o furto).

Nei casi suindicati il contratto si risolve e la Società restituisce la parte di premio corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia residua **dal momento della consegna della documentazione richiesta dalla Società.**

Qualora, a seguito di demolizione, esportazione definitiva o cessazione della circolazione del veicolo assicurato, l'intestatario al P.R.A. chieda che il contratto sia reso valido per altro veicolo di sua proprietà o di proprietà del coniuge in regime di comunione dei beni, la Società procede al conguaglio del premio di cui sopra con quello dovuto per il nuovo veicolo. La medesima disposizione si applica anche nel caso di sostituzione di veicolo, intestato al P.R.A. ad una pluralità di soggetti, con altro veicolo intestato ad uno soltanto di essi.

Nel caso di demolizione, esportazione definitiva o cessazione della circolazione del veicolo successive alla sospensione del contratto, si applica quanto previsto all'art. 1.6 - Sospensione in corso di contratto e riattivazione del contratto sospeso.

Art. 1.6 - Sospensione in corso di contratto e riattivazione del contratto sospeso

Qualora **il Contraente intenda sospendere la garanzia** in corso di contratto, è tenuto a **darne comunicazione alla Società restituendo il contrassegno, il certificato di assicurazione e l'eventuale Carta**

Verde (o, in mancanza, copia della denuncia presentata dal Contraente alle competenti Autorità o di autocertificazione del Contraente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, che l'originale del certificato/contrassegno/Carta Verde è stato oggetto di smarrimento o furto).

La sospensione ha decorrenza dalla data di restituzione di detti documenti.

In caso di furto del veicolo, il Contraente può richiedere alla Società la sospensione della garanzia **consegnando copia della denuncia di furto totale presentata all'Autorità**; in questo caso, la sospensione decorre dalle ore 24 del giorno della predetta denuncia.

La Società rinuncia alle successive rate di premio, ancorché di frazionamento.

All'atto della sospensione, la Società rilascia un'appendice che deve essere sottoscritta dal Contraente.

La **riattivazione del contratto sospeso** - fermo il proprietario assicurato o il coniuge in regime patrimoniale di comunione dei beni - deve essere fatta prorogando la scadenza per un periodo pari a quello della sospensione (**eccetto il caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 2 mesi**); sul premio relativo al periodo di tempo intercorrente dalla riattivazione alla nuova scadenza del contratto come sopra prorogato si imputa, a favore del Contraente, il premio pagato e non goduto.

Nel caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 2 mesi, non si procede alla proroga della scadenza né al conguaglio del premio pagato e non goduto relativo al periodo della sospensione.

Per i contratti stipulati sulla base di clausole che prevedano ad ogni scadenza annuale variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione, detto periodo rimane sospeso per tutta la durata della sospensione della garanzia e riprende a decorrere dal momento della riattivazione della stessa (eccetto il caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 2 mesi).

Salvo quanto di seguito indicato, decorsi 12 mesi dalla sospensione - senza che il Contraente abbia richiesto la riattivazione della garanzia - il contratto si estingue e il premio non goduto resta acquisito dalla Società.

Qualora il Contraente richieda la risoluzione del contratto per furto o per alienazione, demolizione, esportazione definitiva o cessazione della circolazione del veicolo avvenuti contestualmente o successivamente alla sospensione del contratto e regolarmente documentati, la Società rimborsa il premio corrisposto e non usufruito in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia dalla data della sospensione del contratto. Il Contraente ha facoltà di ottenere tale rimborso anche successivamente allo scadere del termine massimo di sospensione di 12 mesi, purché la richiesta venga effettuata entro 24 mesi dalla data di sospensione.

Non è consentita la sospensione per i contratti di durata inferiore all'anno nonché per quelli relativi a ciclomotori.

Art. 1.7 - Attestazione sullo stato del rischio

La Società trasmetterà al Contraente almeno 30 giorni prima di ciascuna scadenza annuale del contratto, unitamente alla comunicazione di cui all'art.2

del Regolamento ISVAP n. 4 del 9/8/2006, l'attestazione sullo stato del rischio, valida per tutta l'Unione Europea.

Inoltre, in caso di richiesta ai sensi dell'articolo 134, comma 1-bis della Legge, la Società trasmetterà al Contraente, entro quindici giorni dalla richiesta, l'attestazione sullo stato del rischio relativa agli ultimi cinque anni del contratto di assicurazione.

L'attestazione sullo stato del rischio contiene:

- a) la denominazione della Società;
- b) il nome – denominazione o ragione sociale o ditta – del Contraente;
- c) il numero del contratto di assicurazione;
- d) i dati della targa di riconoscimento o quando questa non sia prevista, i dati di identificazione del telaio o del motore del veicolo per la cui circolazione il contratto è stato stipulato;
- e) la forma di tariffa in base alla quale è stato stipulato il contratto;
- f) la data di scadenza del periodo di assicurazione per il quale l'attestazione viene rilasciata;
- g) le classi di merito Helvetia di provenienza e di assegnazione del contratto per l'annualità successiva e la classe CU (Conversione Universale) come definita dal Regolamento ISVAP n. 4 del 9/8/2006, nel caso in cui il contratto sia stato stipulato sulla base di clausole che prevedano, ad ogni scadenza annuale, la variazione del premio applicato all'atto della stipulazione in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione; oppure solo la classe CU (Conversione Universale) come definita dal Regolamento ISVAP n. 4 del 9/8/2006, nel caso in cui il contratto sia stato stipulato in altre forme di tariffa;
- h) l'indicazione del numero dei sinistri verificatisi negli ultimi cinque esercizi, intendendosi per tali i **sinistri pagati, anche a titolo parziale**, con distinta indicazione del numero dei sinistri con responsabilità principale e del numero dei sinistri per i quali non sia stata accertata la responsabilità principale che presentano, in relazione al numero dei conducenti coinvolti, una quota di responsabilità non principale a carico dell'assicurato, con indicazione della relativa percentuale;
- l) gli eventuali importi delle franchigie, richiesti dalle Imprese di assicurazione, non corrisposti dall'Assicurato;
- m) la firma dell'assicuratore;
- n) gli altri dati che successive modificazioni della normativa di legge dovessero imporre.

Per **responsabilità principale** deve intendersi, nel caso in cui il sinistro coinvolga due veicoli, la responsabilità prevalente attribuita ad uno dei conducenti dei veicoli stessi. Per i sinistri con più di due veicoli coinvolti, l'ipotesi di responsabilità principale ricorre per il conducente al quale sia attribuito un grado di responsabilità superiore a quello attribuito agli altri conducenti. Qualora la responsabilità sia da attribuirsi in pari misura a carico dei conducenti dei veicoli coinvolti, nessuno dei contratti relativi ai veicoli medesimi subirà l'applicazione del malus; tuttavia la corresponsabilità paritaria darà luogo ad annotazione del grado di responsabilità nell'attestazione di rischio ai fini del peggioramento della classe di merito in caso di successivi sinistri in cui vi sia la responsabilità del conducente del veicolo assicurato. Ai fini dell'eventuale variazione di classe a seguito di più sinistri, la percentuale di **responsabilità "cumulata"** che può dar luogo

all'applicazione del malus deve essere pari ad almeno il 51%. Ai medesimi fini viene considerato un periodo temporale coincidente con l'ultimo quinquennio di osservazione della sinistralità.

Nel caso di pagamento a titolo parziale, con conseguente applicazione della penalizzazione, i successivi pagamenti, riferiti allo stesso sinistro, non determinano l'applicazione delle penalizzazioni contrattuali.

Nel caso di stipula del contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4-bis della Legge, presso la stessa Società o diversa Impresa di assicurazione, l'attestazione dovrà contenere indicazione. Tale indicazione deve essere mantenuta anche nelle attestazioni successive alla prima.

L'attestazione sarà trasmessa anche nel caso di tacito rinnovo del contratto.

Per contratto stipulato con forme di tariffa Bonus/Malus o assimilate, in caso di risoluzione del contratto a seguito di alienazione, consegna in conto vendita, furto totale, demolizione, esportazione definitiva, cessazione della circolazione del veicolo verificatisi successivamente alla conclusione del periodo di osservazione, la Società trasmetterà al Contraente l'attestazione sullo stato del rischio riportante la classe di merito maturata.

La Società non rilascerà l'attestazione nel caso di:

- A) contratto sospeso e non riattivato;
- B) contratti che abbiano avuto una durata inferiore ad un anno;
- C) contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di premio;
- D) contratti annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale, al di fuori dei casi precedentemente indicati;
- E) cessione del contratto per alienazione del veicolo assicurato.

Nel caso di contratto stipulato con ripartizione del rischio tra più Imprese, l'attestazione sarà rilasciata dalla delegataria.

Il Contraente deve consegnare all'assicuratore l'attestazione sullo stato del rischio all'atto della stipulazione di altro contratto per il medesimo veicolo al quale si riferisce l'attestazione stessa anche se il nuovo contratto è stipulato con la stessa Impresa che l'ha rilasciata.

Art. 1.8 - Modalità per la denuncia dei sinistri

La denuncia del sinistro deve essere redatta sul modulo CAI (constatazione amichevole di incidente – denuncia di sinistro) il cui modello è approvato dall'ISVAP ai sensi dell'art. 143 della Legge e deve contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla polizza ed al sinistro così come richiesto nel modulo stesso.

La predetta denuncia deve essere presentata entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato (art. 1913 Codice Civile). **Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.**

In caso di collisione tra due veicoli identificati ed assicurati in Italia, San Marino o Città del Vaticano, dal quale siano derivati danni a veicoli o persone, l'Assicurato che risulti in tutto o in parte non responsabile deve rivolgere le proprie richieste di risarcimento direttamente alla Società per attivare la procedura di Risarcimento Diretto, prevista dall'art. 149 della Legge, utilizzando il modulo CAI sopracitato, ancorché non sottoscritto da entrambi i conducenti. Il tardivo inoltro della denuncia di sinistro pregiudica la possibilità di attivare la citata procedura di Risarcimento Diretto.

In caso di inapplicabilità della procedura di Risarcimento Diretto, fatto salvo l'obbligo di presentazione di denuncia alla Società nelle modalità e termini indicati ai commi 1 e 2 del presente articolo, l'Assicurato deve rivolgere le proprie richieste di risarcimento all'Impresa di assicurazione del responsabile. A fronte di **omissione** dolosa o colposa nella presentazione della denuncia di sinistro, nonché **nell'invio di documentazione o atti giudiziari**, la Società ha diritto di rivalersi in tutto o in parte per le maggiori somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato in ragione del pregiudizio sofferto (art. 1915 Codice Civile).

Art. 1.9 - Gestione delle vertenze

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici.

Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale, sino all'atto della tacitazione dei danneggiati.

La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penali.

Art. 1.10 - Furto del veicolo o della targa prova

In caso di furto del veicolo assicurato o della targa prova, il Contraente deve fornire alla Società copia della denuncia di furto presentata all'Autorità competente ed il contratto si risolve a decorrere dalle ore 24 del giorno della predetta denuncia. La Società restituisce la parte di premio corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia residua dalla data di risoluzione del contratto e rinuncia ad esigere le eventuali rate di premio successive.

Qualora, a seguito di furto del veicolo assicurato, l'intestatario al P.R.A. (locatario in caso di leasing) chieda che il contratto sia reso valido per altro veicolo di sua proprietà o di proprietà del coniuge in regime di comunione dei beni, la Società rilascia il certificato ed il contrassegno per il nuovo veicolo **previo eventuale conguaglio del premio**. La medesima disposizione si applica anche nel caso di sostituzione del veicolo rubato, intestato al P.R.A. ad una pluralità di soggetti, con altro veicolo intestato ad uno soltanto di essi.

Qualora il Contraente chieda la risoluzione del contratto per furto del veicolo avvenuto successivamente alla sospensione della garanzia, si applica quanto previsto all'art. 1.6 - Sospensione in corso di contratto e riattivazione del contratto sospeso.

Condizioni Particolari

Art. 1.11 - Temporaneità

Se il contratto è di durata temporanea:

- le regole evolutive della forma Bonus/Malus non sono applicabili;
- sono ammesse variazioni di rischio. Qualora tale variazione comporti un aumento del premio si procederà al conguaglio anche della maggiorazione

prevista per la temporaneità; in caso di diminuzione di premio non si procede invece al conguaglio di detta maggiorazione.

– in caso di risoluzione del contratto per alienazione, consegna in conto vendita, demolizione, esportazione definitiva, cessazione della circolazione o furto del veicolo, si procede al rimborso della parte di premio corrisposta e non usufruita; non si procede invece alla restituzione della predetta maggiorazione.

Art. 1.12 - Carico e scarico

La Società, **per i veicoli adibiti a trasporto di cose**, assicura la responsabilità del Contraente e, se persona diversa, del committente per i danni involontariamente cagionati a terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, **purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate o in consegna; in questo caso le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerati terzi.**

Il cassone ribaltabile di autocarro è considerato «mezzo meccanico».

Art. 1.13 - Traino di carrello appendice

L'assicurazione del veicolo è estesa al traino di carrello «appendice», sprovvisto di targa propria.

Art. 1.14 - Traino di rimorchi per macchine agricole ed operatrici

L'assicurazione comprende il rischio relativo al traino di eventuali rimorchi, fermo l'obbligo di separata assicurazione del rischio statico dei rimorchi stessi.

Art. 1.15 - Autoveicoli adibiti a scuola guida

L'assicurazione copre anche la responsabilità dell'istruttore. Sono considerati terzi l'esaminatore, l'allievo conducente anche quando è alla guida, tranne che durante l'effettuazione dell'esame, e l'istruttore soltanto durante l'esame dell'allievo conducente.

Art. 1.16 - Targa in prova

L'assicurazione vale per il veicolo del tipo specificato in polizza, munito della targa in prova indicata nella stessa e per la quale è stato rilasciato dalla Società il certificato/contrassegno. **La garanzia è operante a condizione che il veicolo sia posto in circolazione secondo le norme vigenti in materia di «circolazione di prova».**

Art. 1.17 - Danni a cose di terzi trasportati su autotassametri, autovetture e motocarrozze date a noleggio con conducente o ad uso pubblico o su autobus

La Società assicura la responsabilità del Contraente e, se persona diversa, del proprietario del veicolo per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del veicolo stesso agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai terzi trasportati, **esclusi denaro, preziosi, titoli, nonché bauli, valigie,**

colli e loro contenuto; sono parimenti esclusi i danni derivanti da incendio, da furto o da smarrimento.

L'assicurazione comprende anche la responsabilità del conducente per i predetti danni.

Condizioni Particolari valide se espressamente richiamate in polizza - singolarmente, in concorso o in alternativa tra loro

B - Guida Familiare Esperta

(Concedibile solo per autovettura ad uso proprio avente quale unico Intestatario al P.R.A. una persona fisica di età superiore ad anni 40 e pari o inferiore ad anni 65; sono pertanto esclusi i casi di intestazione dell'autovettura ad una pluralità di soggetti)

Mediante richiamo sul frontespizio di polizza della presente Condizione Particolare, il Contraente pattuisce che, **relativamente ai componenti del nucleo familiare dell'Intestatario al P.R.A.** risultanti dallo stato di famiglia o da sua idonea dichiarazione - accettata dalla Società quale autocertificazione, **la guida dell'autovettura assicurata viene limitata unicamente a quei membri aventi età pari o superiore ad anni 26.**

La possibilità di guida resta invece senza limitazioni di età per i conducenti estranei al nucleo familiare dell'Intestatario al P.R.A..

Qualora, al momento del sinistro, alla guida dell'autovettura vi sia un conducente diverso da quelli abilitati, fermo il risarcimento dei terzi danneggiati, la Società eserciterà nei confronti del Contraente di polizza il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare ai terzi, fino ad un massimo di € 3.000,00. Nel caso in cui le somme rimborsate corrispondano all'intero ammontare del risarcimento ai terzi danneggiati, il Contraente fruirà delle riduzioni di premio risultanti dall'applicazione delle regole evolutive previste ai successivi punti 6 e 7 delle "Forme di tariffa - Bonus/Malus per autovetture".

C - Veicolo multiadattato per persone diversamente abili

Se il veicolo - allestito per la guida e/o il trasporto di persone diversamente abili - è adattato per supplire alle minorazioni con la realizzazione di adeguate protesi e/o adattamenti e/o particolare disposizione dei comandi, annotata sulla carta di circolazione a seguito di visita e prova dell'Ufficio Provinciale della M.C.T.C., la Società estende la garanzia ai danni causati a terzi nell'esecuzione delle operazioni di salita e discesa delle persone diversamente abili, anche se effettuate con l'ausilio di mezzi meccanici.

D - Guida Esclusiva

(Concedibile solo per autovettura ad uso proprio avente quale unico Intestatario al P.R.A. una persona fisica; sono pertanto esclusi i casi di intestazione dell'autovettura ad una pluralità di soggetti)

Mediante richiamo sul frontespizio di polizza della presente Condizione Particolare, il Contraente pattuisce che **l'autovettura assicurata è**

guidata esclusivamente dall'Intestatario al P.R.A. del veicolo stesso.

Qualora, al momento del sinistro, alla guida dell'autovettura vi sia un conducente diverso dall'Intestatario al P.R.A., fermo il risarcimento dei terzi danneggiati, la Società eserciterà nei confronti del Contraente di polizza il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare ai terzi, fino ad un massimo di € 3.000,00.

Tale diritto di rivalsa non verrà tuttavia esercitato allorché:

- il veicolo sia affidato a terzi per riparazione, manutenzione o custodia;
- l'Assicurato abbia perso la disponibilità del mezzo a seguito di fatto doloso di terzi penalmente rilevante.

Nel caso in cui le somme rimborsate corrispondano all'intero ammontare del risarcimento ai terzi danneggiati, il Contraente fruirà delle riduzioni di premio risultanti dall'applicazione delle regole evolutive previste ai successivi punti 6 e 7 delle "Forme di tariffa - Bonus/Malus per autovetture".

G - Guida Sicura

(Concedibile solo per autovettura, motociclo e ciclomotore adibito al trasporto persone aventi quale Intestatario al P.R.A. una persona fisica di età inferiore ad anni 26)

Mediante richiamo sul frontespizio di polizza della presente Condizione Particolare, il Contraente pattuisce che **l'Intestatario al P.R.A. del veicolo assicurato ha frequentato e superato un corso certificato di guida sicura** (con attestazione da fornire in copia a semplice richiesta della Società) **o che ha installato un dispositivo di localizzazione satellitare capace di memorizzare i dati di utilizzo del veicolo assicurato** (così da permettere, in caso di sinistro, il collegamento 24 ore su 24 con la Centrale Operativa che provvederà ad allertare le Forze dell'Ordine od i mezzi di soccorso).

Qualora, al momento del sinistro, venga accertato che l'Intestatario al P.R.A. non sia in possesso dei requisiti richiesti al comma precedente, fermo il risarcimento dei terzi danneggiati, la Società eserciterà nei confronti del Contraente di polizza il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare ai terzi, fino ad un massimo di € 3.000,00.

Nel caso in cui le somme rimborsate corrispondano all'intero ammontare del risarcimento ai terzi danneggiati, il Contraente fruirà delle riduzioni di premio risultanti dall'applicazione delle regole evolutive previste ai successivi punti 6 e 7 delle "Forme di tariffa - Bonus/Malus per autovetture" e "Nuova Bonus/Malus per motocicli e ciclomotori adibiti al trasporto persone".

M - Rinuncia totale della Società al diritto di rivalsa

A parziale deroga di quanto indicato all'art. 1.2 - Esclusioni e rivalsa della Sezione 1 - Responsabilità civile veicoli a motore - Condizioni Generali ed alla successiva Condizione Particolare "N" se espressamente richiamata relativamente al veicolo indicato in polizza, la Società rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Proprietario/Locatario nonché del Conducente del veicolo, quando:

- lo stesso risulti condotto da persona non abilitata alla guida a norma delle disposizioni in vigore; tuttavia **la Società conserva il diritto di rivalsa qualora il Proprietario/Locatario o il Conducente del veicolo fosse a conoscenza delle circostanze che hanno determinato la mancata abilitazione;**
- il trasporto non sia effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione, relativamente ai danni subiti dai terzi trasportati (sono esclusi quindi i veicoli non omologati per il trasporto di passeggeri);
- lo stesso risulti condotto da persona in stato di ebbrezza, ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi dell'art. 186 del D.Lgs. 30/4/92, n. 285 (Nuovo Codice della Strada).

N - Rinuncia della Società al diritto di rivalsa per somme pagate in conseguenza dell'inopponibilità al terzo di eccezioni previste dalle Condizioni Generali di Assicurazione

A parziale deroga di quanto indicato all'art. 1.2 - Esclusioni e rivalsa della Sezione 1 - Responsabilità civile veicoli a motore - Condizioni Generali e fatto salvo quanto espressamente previsto in tema di rivalsa dalle Condizioni Particolari B - Guida Familiare Esperta, D - Guida Esclusiva e G - Guida Sicura eventualmente richiamate, relativamente al veicolo indicato in polizza:

1. La Società rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Proprietario/Locatario, sia esso persona fisica o giuridica, nel caso di:
 - veicolo utilizzato per ragioni di servizio o concesso in uso, locazione o comodato a soggetti diversi, quando sia condotto da persona non abilitata alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
 - danni subiti da terzi trasportati, quando il trasporto non sia effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione.

Qualora il Proprietario/Locatario del veicolo fosse a conoscenza delle suddette circostanze, la Società conserva il diritto di rivalsa.

La Società, inoltre, per i casi sopraindicati, rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Conducente, qualora si tratti di figli o di familiari conviventi maggiorenni del Proprietario/Locatario.

2. La Società, inoltre, rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Proprietario/Locatario del veicolo indicato in polizza, quando lo stesso risulti condotto da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D. Lgs. 30/4/92, n. 285 (Nuovo Codice della Strada).

Nei confronti del Conducente medesimo, anche se si trattasse del Proprietario/Locatario, la Società conserva il diritto di rivalsa, limitatamente ad un importo pari al 10% del sinistro liquidato, con il massimo di € 500,00.

3. La Società rinuncia altresì all'azione di rivalsa nei confronti del Proprietario/Locatario e del Conducente quando alla guida del veicolo indicato in polizza risulti una persona:

- che abbia superato con esito positivo gli esami di abilitazione alla guida e non sia in possesso della regolare patente, a condizione che: la patente venga successivamente rilasciata; la data di superamento dell'esame sia anteriore al sinistro; la guida sia conforme alle prescrizioni del documento; non penda, al momento del sinistro, procedimento penale per il reato di guida senza patente nei confronti del Conducente;
- con patente scaduta, a condizione che la medesima venga successivamente rinnovata entro tre mesi dalla data dell'incidente stradale.

P - Responsabilità Civile dei passeggeri

La garanzia è estesa alla responsabilità civile personale dei passeggeri verso terzi.

Q - Autovetture con traino di rimorchio

L'assicurazione è estesa al traino di rimorchi quali roulotte, carrelli porta-imbarcazioni e simili **nei limiti previsti dalle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale.**

R - Trasporto infiammabili e altre merci pericolose

Il Contraente dichiara, e la Società ne prende atto, che il veicolo è adibito al trasporto di liquidi corrosivi, lubrificanti, combustibili, infiammabili e tossici, sostanze solide tossiche, gas liquidi e gas non tossici (metano, butano, propano e simili).

Si intende escluso il trasporto di gas tossici (acido cianidrico, ammoniaca, anidride solforosa, solfuro di carbonio, cloro, ecc.) o di materie esplosive (polvere da sparo, dinamite, ecc.) nonché di sostanze radioattive.

S - Carico e scarico eseguito con mezzi meccanici

La Società, **per i veicoli adibiti al trasporto di cose**, assicura la responsabilità del Contraente, del Conducente e, se persona diversa, del committente per i danni involontariamente cagionati a terzi dall'esecuzione di operazioni di carico e scarico eseguite con mezzi o dispositivi meccanici di cui è munito il veicolo.

Non sono considerati terzi:

- **coloro la cui responsabilità è coperta dalla polizza;**
- **le persone che prendono parte alle operazioni di carico e scarico nonché le persone trasportate sul veicolo.**

L'assicurazione non copre i danni:

- **alle cose trasportate, sollevate, caricate o scaricate nonché ai mezzi sotto carico e scarico;**
- **da inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.**

La presente estensione è prestata per la parte di danno della quale l'Assicurato debba rispondere e che risulti eventualmente non coperta, o coperta solo in parte, da altra polizza di assicurazione.

T - Veicolo monoposto

Il Contraente dichiara, e la Società ne prende atto, che il documento di circolazione del veicolo descritto in polizza non consente il trasporto di altre persone oltre al conducente.

Forma di tariffa

Bonus/Malus per autovetture

1 - Definizione della forma di tariffa - Classi di merito

La presente assicurazione è stipulata nella forma Bonus/Malus, che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente in assenza od in presenza di sinistri nei periodi di osservazione definiti al seguente punto 2, e che si articola in 30 classi di merito corrispondenti a livelli di premio crescenti dalla classe 1N alla classe 18 (per stipulazione di nuovo contratto in sostituzione di quello sottoscritto precedentemente all'entrata in vigore dell'attuale edizione del presente modello: si articola in 26 classi di merito corrispondenti a livelli di premio crescenti dalla classe 1H alla classe 18), determinati come segue:

Classi di merito	Coeff.	Classi di merito	Coeff.	Classi di merito	Coeff.	Classi di merito	Coeff.
1N	0,420	1D	0,460	5	0,620	13	1,000
1M	0,425	1C	0,465	6	0,660	14	1,150
1L	0,430	1B	0,470	7	0,700	15	1,300
1I	0,435	1A	0,480	8	0,740	16	1,500
1H	0,440	1	0,500	9	0,780	17	1,750
1G	0,445	2	0,530	10	0,820	18	2,000
1F	0,450	3	0,560	11	0,880		
1E	0,455	4	0,590	12	0,940		

2 - Periodi di osservazione

Per l'applicazione delle regole evolutive di cui alla relativa Tabella riportata al punto 6, si considerano i seguenti periodi di osservazione:

- **1° periodo:** inizia dal giorno di decorrenza dell'assicurazione nella presente forma di tariffa e termina due mesi prima della scadenza annuale;
- **periodi successivi:** hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

3 - Stipulazione del contratto - Assegnazione della classe di merito

3.1 - Prima assicurazione di veicolo dopo immatricolazione o voltura al P.R.A.

All'atto della stipulazione il contratto è assegnato alla **classe di merito 14** (corrispondente alla classe di Conversione Universale 14 di cui al Regolamento ISVAP n. 4 del 9/8/2006, di seguito denominata CU) se relativo a:

- veicolo assicurato per la prima volta dopo immatricolazione al Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.);
- veicolo assicurato per la prima volta dopo voltura al P.R.A.

Nei predetti casi a) e b), quando il contratto si riferisce ad autovettura di proprietà di persona fisica che risulti Intestataria al PRA di altra autovettura assicurata con la Società in forma di tariffa Bonus/Malus o

assimilata oppure di proprietà di suo familiare convivente (risultante da stato di famiglia o da autocertificazione resa dal Contraente ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892-1893 del Codice Civile), all'atto della stipulazione **il contratto è assegnato alle medesime classi Bonus/Malus Helvetia e CU del contratto di riferimento o, se il contratto risulta scaduto, alle classi di merito di assegnazione risultanti dall'ultima attestazione sullo stato del rischio.** In caso di altra autovettura di proprietà di persona fisica che risulti Intestataria al PRA di altra autovettura assicurata con diversa Impresa in forma di tariffa Bonus/Malus o assimilata oppure di proprietà di suo familiare convivente (risultante da stato di famiglia o da autocertificazione resa dal Contraente ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892-1893 del Codice Civile), il nuovo contratto **è assegnato alla classe di merito Helvetia di pertinenza indicata nella Tabella di corrispondenza tra classi CU e Helvetia in vigore** e determinata in base alla classe CU di assegnazione risultante dall'ultima attestazione sullo stato del rischio (originale o duplicato) conseguita per tale veicolo, che il Contraente è tenuto a consegnare (non è applicabile anche la classe Bonus/Malus agevolata Helvetia per assenza sinistri) o **alla medesima classe di merito CU di assegnazione risultante dalla predetta attestazione sullo stato del rischio,** in base a quanto previsto nelle Norme Tariffarie in vigore per **"classe Bonus/Malus garantita"**.

Per la stipulazione di contratti relativi a veicoli di cui alle precedenti lett. a) e b), il Contraente è tenuto ad esibire la carta di circolazione del veicolo ed il relativo foglio complementare o certificato di proprietà ovvero l'appendice di cessione del contratto. In difetto il contratto è assegnato alla classe di merito 18.

3.2 - Veicolo precedentemente assicurato presso Helvetia o presso altra Impresa

3.2.1 All'atto della stipulazione, il Contraente consegna l'attestazione sullo stato del rischio rilasciata dal precedente assicuratore ed il nuovo contratto relativo a **veicolo precedentemente assicurato presso Helvetia o presso altra Impresa con forme tariffarie Bonus/Malus o assimilate,** è assegnato alla classe di merito Helvetia di pertinenza indicata nella seguente Tabella di corrispondenza, in base alla classe CU risultante dall'attestazione sullo stato del rischio rilasciata dal precedente assicuratore:

Tabella di corrispondenza classi di merito di assegnazione CU (Conversione Universale) e classi di merito Helvetia			
Classi CU	Classi Helvetia	Classi CU	Classi Helvetia
1	1	10	10
2	2	11	11
3	3	12	12
4	4	13	13
5	5	14	14
6	6	15	15
7	7	16	16
8	8	17	17
9	9	18	18

Inoltre, qualora l'attestazione sullo stato del rischio riporti classe di assegnazione CU 1 e sia desumibile il numero degli anni di permanenza nella suddetta classe CU, la classe di merito Helvetia è determinata sulla base delle regole riportate nelle Norme Tariffarie Helvetia in vigore al momento della stipulazione del contratto.

Qualora il **veicolo, adibito ad uso proprio, precedentemente assicurato presso altra Impresa con forme tariffarie Bonus/Malus o assimilate**, sia di proprietà di persona fisica che risulti Intestatario al P.R.A. di altro veicolo assicurato con la Società in classe Bonus/Malus inferiore alla dodicesima, oppure sia di proprietà di suo familiare convivente (risultante da stato di famiglia o da autocertificazione resa dal Contraente ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892-1893 del Codice Civile), all'atto della stipulazione il nuovo contratto è assegnabile a **"classe Bonus/Malus agevolata Helvetia per Nucleo Familiare"** in base alle regole riportate nelle Norme Tariffarie Helvetia in vigore.

3.2.2 Il contratto relativo a **veicolo in precedenza assicurato in forma Franchigia** è assegnato alla classe Bonus/Malus Helvetia di pertinenza indicata nella Tabella sopra riportata e corrispondente alla classe CU, determinata applicando i criteri di cui al Regolamento ISVAP n. 4 del 9/8/2006, di seguito riportati:

a. viene determinata la classe di merito sulla base del numero delle annualità, tra le ultime 5 complete (ad eccezione, pertanto, dell'annualità in corso), senza sinistri pagati, anche a titolo parziale, con responsabilità principale, come da prospetto sotto riportato:

Anni senza sinistri	Classe di merito
5	9
4	10
3	11
2	12
1	13
0	14

NB: Non sono considerati "anni senza sinistri" quelli riportanti l'indicazione N.A. (non assicurato) o N.D. (non disponibile).

b. alla classe di merito così determinata viene applicata una maggiorazione di 2 classi per ogni eventuale sinistro pagato, anche a titolo

parziale, con responsabilità principale provocato nell'ultimo quinquennio (compresa l'annualità in corso), giungendo così a determinare la classe CU di assegnazione.

3.2.3 In mancanza di consegna dell'attestazione dello stato del rischio il contratto è assegnato alla classe Bonus/Malus Helvetia 18 (classe CU 18).

3.2.4 In caso di documentata cessazione del rischio assicurato o in caso di sospensione o in caso di mancato rinnovo del contratto di assicurazione per mancato utilizzo del veicolo, risultante da apposita dichiarazione rilasciata dal Contraente ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892-1893 del Codice Civile, l'ultima **attestazione sullo stato del rischio conseguita conserva validità per un periodo di cinque anni**, a decorrere dalla scadenza del contratto al quale tale attestazione si riferisce. Qualora l'ultima attestazione sullo stato del rischio conseguita risulti scaduta da più di cinque anni, il nuovo contratto è assegnato alla classe di merito Helvetia 14 (classe CU 18).

3.3 - Assicurazione di veicolo in sostituzione di altro alienato, consegnato in conto vendita, rubato, demolito, esportato definitivamente o cessato dalla circolazione

La disposizione di cui al precedente punto 3.2.1. si applica anche per la stipulazione di nuovo contratto relativo ad altro veicolo di proprietà del Contraente da assicurare in sostituzione di quello precedentemente assicurato, presso Helvetia o altra Impresa, in caso di documentata alienazione, consegna in conto vendita, esportazione definitiva, furto, demolizione o cessazione della circolazione **purché la stipulazione del contratto avvenga entro il periodo di validità dell'attestazione sullo stato del rischio rilasciata dal precedente assicuratore per il veicolo alienato, consegnato in conto vendita, rubato, demolito, esportato definitivamente o cessato dalla circolazione, che il Contraente deve consegnare unitamente alla documentazione comprovante uno di tali eventi. In caso di furto, il Contraente è tenuto a consegnare anche copia della denuncia di furto rilasciata dall'Autorità competente.**

3.4 - Veicolo precedentemente assicurato con contratto risolto anticipatamente

In caso di precedente contratto risolto anticipatamente per esercizio del diritto di ripensamento, **il Contraente è tenuto ad esibire la dichiarazione rilasciata dal precedente assicuratore attestante la risoluzione anticipata del contratto** ed il nuovo contratto è assegnato alla classe di merito Helvetia corrispondente alla classe CU risultante dalla predetta dichiarazione o, in mancanza, dal precedente contratto.

3.5 - Veicolo precedentemente assicurato con contratto di durata inferiore all'anno

Per veicolo precedentemente assicurato con contratto di durata inferiore all'anno:

- nel caso di precedente contratto in forma tariffaria Bonus/Malus o assimilata, il nuovo contratto è assegnato alla stessa classe di merito Helvetia equivalente alla classe CU risultante dal **precedente contratto temporaneo che il Contraente è tenuto ad esibire**;
- qualora il precedente contratto risulti scaduto da più di cinque anni ed il Contraente dichiara di non aver circolato dalla data di scadenza dello stesso, il nuovo contratto è assegnato alla classe di merito Helvetia 14 (classe CU 18).
- nel caso di precedente contratto in forma Franchigia, il nuovo contratto è assegnato alla classe di merito Helvetia 14 (classe CU 14).

3.6 - Veicolo precedentemente assicurato presso Impresa posta in liquidazione coatta amministrativa

Qualora il contratto precedente sia stato stipulato presso un'Impresa alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari o che sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa ed **il Contraente provi di aver fatto richiesta dell'attestazione all'Impresa o al Commissario liquidatore** non si applica quanto disposto dal precedente punto 3.2.3. **Il Contraente deve dichiarare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, gli elementi che avrebbero dovuto essere indicati nell'attestazione, o, se il precedente contratto si è risolto prima della scadenza annuale, la classe di merito CU alla quale lo stesso era stato assegnato.**

In base a tale dichiarazione il nuovo contratto è assegnato alla classe Bonus/Malus Helvetia di cui al punto 3.2.1.

3.7 - Veicolo precedentemente assicurato all'estero

Nel caso in cui il contratto si riferisca a veicolo già assicurato all'estero, il contratto stesso è assegnato alla classe di merito Helvetia 14 (classe CU 14), **a meno che il Contraente consegni attestazione sullo stato del rischio valevole per tutta l'Unione Europea o dichiarazione equipollente, rilasciata dal precedente assicuratore estero** che consenta l'assegnazione ad una diversa classe di merito determinata sulla base delle disposizioni di cui al punto 3.2.2. La dichiarazione si considera, a tutti gli effetti, attestazione sullo stato del rischio.

3.8 - Acquisto da parte dell'utilizzatore di veicolo concesso con contratto di leasing o di noleggio a lungo termine

In occasione della scadenza di contratti di leasing o di noleggio a lungo termine di durata non inferiore ad un anno, qualora il veicolo sia acquisito in proprietà dall'utilizzatore mediante esercizio di riscatto o sia sostituito da altro veicolo di proprietà di tale soggetto, **il**

Contraente è tenuto a consegnare duplicato dell'attestazione sullo stato del rischio in corso di validità e dichiarazione rilasciata dal Contraente del precedente contratto attestante la concessione del veicolo in utilizzo; il nuovo contratto è assegnato alla classe Bonus/Malus Helvetia indicata nella Tabella di corrispondenza riportata al punto 3.2.1.

3.9 - Consegna dell'attestazione sullo stato del rischio successiva alla stipulazione del contratto

L'assegnazione alla classe di merito Helvetia 18 (classe CU 18), effettuata ai sensi delle disposizioni di cui al precedente punto 3.2.3, è soggetta a riclassificazione sulla base delle risultanze dell'**attestazione che sia consegnata** in data successiva a quella della stipulazione del contratto, purché ciò avvenga **non oltre tre mesi** da quest'ultima data. L'eventuale differenza di premio risultante a credito del Contraente sarà rimborsata dalla Società entro la data di scadenza del contratto.

4 - Sostituzione del contratto

In caso di sostituzione del contratto è mantenuta ferma la scadenza annuale del contratto sostituito. Il periodo di osservazione in corso non si interrompe e la relativa classe di merito è conservata, purché:

- non vi sia sostituzione del proprietario assicurato o del locatario nel caso di contratti di leasing, salvo che si tratti di coniuge in regime patrimoniale di comunione dei beni o di mutamento della proprietà da una pluralità di intestatari ad uno soltanto di essi;
- non vi sia sostituzione del veicolo assicurato con altro, appartenente a diverso settore tariffario, cui non sia applicabile la medesima forma di tariffa.

La sostituzione del veicolo dà luogo a sostituzione del contratto nel caso di alienazione e nei casi di demolizione, esportazione definitiva all'estero o cessazione definitiva della circolazione del veicolo, **attestati da certificazione del P.R.A.**, nonché nei casi di consegna del veicolo in conto vendita **regolarmente documentata** e di furto del veicolo **attestato da copia della denuncia presentata all'Autorità competente**. In ogni altro caso si procede alla stipulazione di un nuovo contratto.

Qualora l'Assicurato abbia beneficiato della sostituzione di veicolo dato in conto vendita e l'incarico non dovesse andare a buon fine, per l'assicurazione dello stesso dovrà essere stipulato un nuovo contratto che sarà assegnato alla classe di merito risultante dall'ultima attestazione sullo stato del rischio conseguita sul veicolo già assicurato, purché in corso di validità.

5 - Furto del veicolo

In caso di furto del veicolo assicurato, il proprietario, o il locatario nel caso di contratto di leasing, può beneficiare per altro veicolo di sua proprietà, o locatogli in leasing, o di proprietà del coniuge in regime patrimoniale di comunione dei beni, della classe di merito maturata alla data del furto purché quest'ultimo veicolo venga assicurato **entro il periodo di**

validità dell'attestazione sullo stato del rischio rilasciata dal precedente assicuratore per il veicolo rubato. La medesima disposizione si applica anche a seguito di furto di veicolo intestato al P.R.A. ad una pluralità di soggetti e sostituito da altro veicolo intestato ad uno soltanto di essi.

Qualora l'Assicurato si sia avvalso di tale facoltà ed il veicolo rubato venga successivamente ritrovato, per l'assicurazione dello stesso dovrà essere stipulato un nuovo contratto che sarà assegnato alla classe di merito risultante dall'ultima attestazione sullo stato del rischio conseguita sul veicolo rubato, purché in corso di validità.

6 - Rinnovo del contratto - Evoluzione della classe di merito nelle annualità successive

Per le annualità successive a quella della stipulazione, all'atto del rinnovo nella medesima forma di tariffa, il contratto è assegnato alla classe di merito di pertinenza in base alla seguente Tabella di regole evolutive a seconda che la Società nel periodo di osservazione abbia o meno effettuato pagamenti, anche a titolo parziale, per il risarcimento di danni conseguenti a sinistri con responsabilità avvenuti nel corso di detto periodo o in periodi precedenti.

Per **"responsabilità principale"** deve intendersi, nel caso in cui il sinistro coinvolga due veicoli, la responsabilità prevalente attribuita ad uno dei conducenti dei veicoli stessi. Per i sinistri con più di due veicoli coinvolti, l'ipotesi di responsabilità principale ricorre per il conducente al quale sia attribuito un grado di responsabilità superiore a quello attribuito agli altri conducenti. Qualora la responsabilità sia da attribuirsi in pari misura a carico dei conducenti dei veicoli coinvolti, nessuno dei contratti relativi ai veicoli medesimi subirà l'applicazione del malus; tuttavia la corresponsabilità paritaria darà luogo ad annotazione del grado di responsabilità nell'attestazione di rischio ai fini del peggioramento della classe di merito in caso di successivi sinistri in cui vi sia la responsabilità del conducente del veicolo assicurato. Ai fini dell'eventuale variazione di classe a seguito di più sinistri, la percentuale di **"responsabilità cumulata"** che può dar luogo all'applicazione del malus deve essere pari ad almeno il 51%. Ai medesimi fini viene considerato un periodo temporale coincidente con l'ultimo quinquennio di osservazione della sinistralità.

Nel caso di pagamento a titolo parziale, con conseguente applicazione della penalizzazione, i successivi pagamenti, riferiti allo stesso sinistro, non determinano l'applicazione delle penalizzazioni contrattuali.

In mancanza di pagamenti, anche a titolo parziale, per il risarcimento di danni il contratto, anche in presenza di denuncia di sinistro o di richiesta di risarcimento, è considerato immune da sinistri agli effetti dell'applicazione delle regole evolutive di cui alla seguente Tabella:

Classe di merito	Regole evolutive - classe di collocazione in base ai sinistri osservati				
	0 sinistri	1 sinistro	2 sinistri	3 sinistri	4 o più sinistri
1N	1N	1I	1F	1C	1
1M	1N	1H	1E	1B	2
1L	1M	1G	1D	1A	3
1I	1L	1F	1C	1	4
1H	1I	1E	1B	2	5
1G	1H	1D	1A	3	6
1F	1G	1C	1	4	7
1E	1F	1B	2	5	8
1D	1E	1A	3	6	9
1C	1D	1	4	7	10
1B	1C	1	4	7	10
1A	1B	2	5	8	11
1	1A	3	6	9	12
2	1	4	7	10	13
3	2	5	8	11	14
4	3	6	9	12	15
5	4	7	10	13	16
6	5	8	11	14	17
7	6	9	12	15	18
8	7	10	13	16	18
9	8	11	14	17	18
10	9	12	15	18	18
11	10	13	16	18	18
12	11	14	17	18	18
13	12	15	18	18	18
14	13	16	18	18	18
15	14	17	18	18	18
16	15	18	18	18	18
17	16	18	18	18	18
18	17	18	18	18	18

7 - Facoltà di rimborso dei sinistri

È data facoltà al Contraente di evitare le maggiorazioni di premio o di fruire delle riduzioni conseguenti all'applicazione delle regole evolutive di cui alla Tabella sopra riportata, offrendo alla Società il rimborso degli importi dalla stessa liquidati per tutti o per parte dei sinistri avvenuti nel periodo di osservazione precedente la scadenza contrattuale.

Tale facoltà è riconosciuta al Contraente anche per i sinistri rientranti nella procedura di Risarcimento Diretto di cui all'art. 149 della Legge; in questo caso il Contraente deve rimborsare direttamente CONSAP – Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici SpA – Servizio Stanza di compensazione – Via Yser, 14 – 00198 Roma (www.consap.it).

8 - Riapertura di sinistro

Nel caso in cui un sinistro già eliminato come "senza seguito" venga riaperto per effettuare pagamenti, anche a titolo parziale, a favore delle controparti, al rinnovo contrattuale successivo si procederà alla ricostruzione della posizione assicurativa, secondo i criteri indicati nella Tabella delle regole evolutive riportata al precedente punto 6, con i conseguenti conguagli del premio.

Forma di tariffa

Bonus/Malus per veicoli adibiti al trasporto di cose (esclusi carrelli), per usi speciali o per trasporti specifici

1 - Definizione della forma di tariffa - Classi di merito

La presente assicurazione è stipulata nella forma Bonus/Malus, che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente in assenza od in presenza di sinistri nei periodi di osservazione definiti al seguente punto 2, e che si articola in 20 classi di merito corrispondenti a livelli di premio crescenti dalla classe 1 alla classe 20, determinati come segue:

Classi di merito	Coefficienti	Classi di merito	Coefficienti
1	0,650	11	0,900
2	0,675	12	0,925
3	0,700	13	0,950
4	0,725	14	0,975
5	0,750	15	1,000
6	0,775	16	1,050
7	0,800	17	1,100
8	0,825	18	1,150
9	0,850	19	1,300
10	0,875	20	1,500

2 - Periodi di osservazione

Per l'applicazione delle regole evolutive di cui alla relativa Tabella riportata al punto 6, si considerano i seguenti periodi di osservazione:

- **1° periodo:** inizia dal giorno di decorrenza dell'assicurazione nella presente forma di tariffa e termina due mesi prima della scadenza annuale;
- **periodi successivi:** hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

3 - Stipulazione del contratto - Assegnazione della classe di merito

3.1 - Prima assicurazione di veicolo dopo immatricolazione o voltura al P.R.A.

All'atto della stipulazione il contratto è assegnato alla **classe di merito 15** (corrispondente alla classe di Conversione Universale 14 di cui al Regolamento ISVAP n. 4 del 9/8/2006, di seguito denominata CU) se relativo a:

- a) veicolo assicurato per la prima volta dopo immatricolazione al Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.);
- b) veicolo assicurato per la prima volta dopo voltura al P.R.A.;

- c) ciclomotore di nuova autorizzazione alla circolazione assicurato per la prima volta;
- d) ciclomotore assicurato per la prima volta dopo passaggio di proprietà.

Nei predetti casi a), b), c) e d), quando il contratto si riferisce a veicolo adibito al trasporto di cose di proprietà di persona fisica che risulti Intestataria al PRA di altro veicolo della medesima tipologia assicurato con la Società in forma di tariffa Bonus/Malus o assimilata oppure di proprietà di suo familiare convivente (risultante da stato di famiglia o da autocertificazione resa dal Contraente ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892-1893 del Codice Civile), all'atto della stipulazione **il contratto è assegnato alle medesime classi Bonus/Malus Helvetia e CU del contratto di riferimento o, se il contratto risulta scaduto, alle classi di merito di assegnazione risultanti dall'ultima attestazione sullo stato del rischio.** In caso di altro veicolo adibito al trasporto di cose di proprietà di persona fisica che risulti Intestataria al PRA di altro veicolo della medesima tipologia assicurata con diversa Impresa in forma di tariffa Bonus/Malus o assimilata oppure di proprietà di suo familiare convivente (risultante da stato di famiglia o da autocertificazione resa dal Contraente ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892-1893 del Codice Civile), il nuovo contratto **è assegnato alla classe di merito Helvetia di pertinenza indicata nella Tabella di corrispondenza tra classi CU e Helvetia in vigore** e determinata in base alla classe CU di assegnazione ed alla sinistrosità pregressa risultanti dall'ultima attestazione sullo stato del rischio (originale o duplicato) conseguita per tale veicolo, che il Contraente è tenuto a consegnare, o **alla medesima classe di merito CU di assegnazione risultante dalla predetta attestazione sullo stato del rischio,** in base a quanto previsto nelle Norme Tariffarie in vigore per **"classe Bonus/Malus garantita"**.

Per la stipulazione di contratti relativi ai veicoli sopra indicati il Contraente è tenuto a:

- a) **per veicoli assicurati per la prima volta dopo immatricolazione al P.R.A.: esibire la carta di circolazione del veicolo ed il relativo foglio complementare o certificato di proprietà;**
- b) **per veicoli assicurati per la prima volta dopo voltura al P.R.A.: esibire la carta di circolazione del veicolo ed il relativo foglio complementare o certificato di proprietà ovvero appendice di cessione del contratto;**
- c) **per ciclomotori di nuova autorizzazione alla circolazione assicurati per la prima volta: presentare il certificato di circolazione e fattura o ricevuta fiscale di acquisto;**
- d) **per ciclomotori assicurati per la prima volta dopo passaggio di proprietà: presentare certificato di circolazione e dichiarare, ai sensi degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, che il ciclomotore viene**

assicurato per la prima volta dopo passaggio di proprietà ovvero esibire appendice di cessione del contratto.

In difetto di quanto sopra il contratto è assegnato alla classe di merito 20 (classe CU 18).

3.2 - Veicolo precedentemente assicurato presso Helvetia o presso altra Impresa

3.2.1 All'atto della stipulazione, il Contraente consegna l'attestazione sullo stato del rischio rilasciata dal precedente assicuratore ed il nuovo contratto relativo a **veicolo precedentemente assicurato presso:**

- **Helvetia con forma tariffaria Bonus/Malus** è assegnato alle classi Bonus/Malus Helvetia e CU riportate sull'attestazione stessa;
- **Helvetia con altre forme tariffarie o altra Impresa con forme tariffarie Bonus/Malus o assimilate**, è assegnato alla classe Bonus/Malus Helvetia di pertinenza indicata nella seguente Tabella di corrispondenza, in base alla classe CU di assegnazione ed al Numero Sinistri Totale (NST), risultanti dall'attestazione sullo stato del rischio rilasciata dal precedente assicuratore:

Classe Bonus/Malus CU di assegnazione	Classe Bonus/Malus Helvetia di assegnazione						
	Numero Sinistri Totale (NST) risultante dalla Attestazione	Presenza di sinistri ultima annualità e/o frazione anno corrente	Assenza di sinistri				
			Annualità solari + frazione anno corrente				
			ultimo anno o frazione e anno corrente	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
da 1 a 18	0	-	13	10	8	7	6
	1	16	14	12	10	9	-
	2 o più	19	19	18	17	17	-

NST = Numero Sinistri Totale Pagati (P) o Riservati a persona (RP) o Pagati, anche a titolo parziale, con responsabilità principale o paritaria, risultante dall'Attestazione sullo stato del rischio.

3.2.2 Il contratto relativo a **veicolo in precedenza assicurato in forma Franchigia** è assegnato alla classe Bonus/Malus Helvetia di pertinenza indicata nella Tabella di corrispondenza sopra riportata, determinata in base alla classe CU di assegnazione ed al Numero Sinistri Totale (NST), risultanti dall'attestazione sullo stato del rischio rilasciata dal precedente assicuratore.

3.2.3 In mancanza di consegna dell'attestazione sullo stato del rischio il contratto è assegnato alla classe Bonus/Malus Helvetia 20 (classe CU 18).

3.2.4 In caso di documentata cessazione del rischio assicurato o in caso di sospensione o in caso di mancato rinnovo del contratto di assicurazione per mancato utilizzo del veicolo, risultante da apposita dichiarazione rilasciata dal Contraente ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892-1893 del Codice Civile, l'ultima **attestazione sullo stato del rischio conseguita conserva validità per un periodo di**

cinque anni, a decorrere dalla scadenza del contratto al quale tale attestazione si riferisce.

3.3 - Assicurazione di veicolo in sostituzione di altro alienato, consegnato in conto vendita, rubato, demolito, esportato definitivamente o cessato dalla circolazione

La disposizione di cui al precedente punto 3.2.1 si applica anche per la stipulazione di nuovo contratto relativo ad altro veicolo di proprietà del Contraente da assicurare in sostituzione di quello precedentemente assicurato, presso Helvetia o altra Impresa, in caso di documentata alienazione, consegna in conto vendita, esportazione definitiva, furto, demolizione o cessazione della circolazione **purché la stipulazione del contratto avvenga entro il periodo di validità dell'attestazione sullo stato del rischio rilasciata dal precedente assicuratore per il veicolo alienato, consegnato in conto vendita, rubato, demolito, esportato definitivamente o cessato dalla circolazione, che il Contraente deve consegnare unitamente alla documentazione comprovante uno di tali eventi. In caso di furto, il Contraente è tenuto a consegnare anche copia della denuncia di furto rilasciata dall'Autorità competente.**

3.4 - Veicolo precedentemente assicurato con contratto risolto anticipatamente

In caso di precedente contratto risolto anticipatamente per esercizio del diritto di ripensamento, **il Contraente è tenuto ad esibire la dichiarazione rilasciata dal precedente assicuratore attestante la risoluzione anticipata del contratto** ed il nuovo contratto è assegnato alla classe Bonus/Malus Helvetia di cui al precedente punto 3.2.1 in base alla classe CU ed al Numero Sinistri Totale (NST) risultanti da tale dichiarazione; in assenza di indicazioni circa le annualità senza sinistri, il nuovo contratto è assegnato alla classe Bonus/Malus Helvetia 16 o, **qualora il Contraente dichiari l'assenza di sinistri penalizzanti nell'ultima annualità più frazione dell'anno corrente**, alla classe di merito 13. In ogni caso resta ferma la classe CU indicata dal precedente assicuratore.

3.5 - Veicolo precedentemente assicurato con contratto di durata inferiore all'anno

Nel caso in cui il contratto si riferisca a veicolo già assicurato per durata inferiore all'anno, **il Contraente è tenuto ad esibire il precedente contratto temporaneo** ed il nuovo contratto è assegnato:

- alla classe di merito Helvetia 16 o, qualora il Contraente dichiari l'assenza di sinistri penalizzanti nell'ultima annualità più frazione dell'anno corrente, alla classe di merito 13. In ogni caso resta ferma la classe CU indicata dal precedente assicuratore;
- alla classe di merito Helvetia 15 (classe CU 18), qualora il precedente contratto risulti scaduto da più di cinque anni ed il

Contraente dichiara di non aver circolato dalla data di scadenza dello stesso;

- alla classe di merito Helvetia 15 (classe CU 14), qualora il precedente contratto fosse in forma Franchigia.

3.6 - Veicolo precedentemente assicurato presso Impresa posta in liquidazione coatta amministrativa

Qualora il contratto precedente sia stato stipulato presso un'Impresa alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari o che sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa ed **il Contraente provi di aver fatto richiesta dell'attestazione all'Impresa o al Commissario liquidatore**, non si applica quanto disposto dal precedente punto 3.2.3. **Il Contraente deve dichiarare, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile, gli elementi che avrebbero dovuto essere indicati nell'attestazione o, se il precedente contratto si è risolto prima della scadenza annuale, la classe di merito CU alla quale era stato assegnato ed i sinistri verificatisi nel periodo assicurativo precedente la risoluzione.**

In base alle annualità senza sinistri pagati, anche a titolo parziale, con responsabilità principale, risultanti da tale dichiarazione il nuovo contratto è assegnato alla classe Bonus/Malus Helvetia di cui al precedente punto 3.2.1.

3.7 - Veicolo precedentemente assicurato all'estero

Nel caso in cui il contratto si riferisca a veicolo già assicurato all'estero, il contratto stesso è assegnato alla classe di merito 15 (classe CU 14), **a meno che il Contraente consegni attestazione sullo stato del rischio valevole per tutta l'Unione Europea o dichiarazione equipollente, rilasciata dal precedente assicuratore estero** che consenta l'assegnazione ad una diversa classe di merito determinata applicando i criteri stabiliti dal Regolamento ISVAP n. 4 del 9/8/2006, di seguito riportati:

- a. viene determinata la classe di merito sulla base del numero delle annualità, tra le ultime 5 complete (ad eccezione, pertanto, dell'annualità in corso), senza sinistri pagati, anche a titolo parziale, con responsabilità principale, come da prospetto sotto riportato:

Anni senza sinistri	Classe di merito
5	9
4	10
3	11
2	12
1	13
0	14

NB: Non sono considerati "anni senza sinistri" quelli riportanti l'indicazione N.A. (non assicurato) o N.D. (non disponibile).

- b. alla classe di merito così determinata viene applicata una maggiorazione di 2 classi per ogni eventuale sinistro pagato, anche a titolo parziale, con responsabilità principale provocato nell'ultimo

quinquennio (compresa l'annualità in corso), giungendo così a determinare la classe CU di assegnazione.

La dichiarazione si considera, a tutti gli effetti, attestazione sullo stato del rischio.

3.8 - Acquisto da parte dell'utilizzatore di veicolo concesso con contratto di leasing o di noleggio a lungo termine

In occasione della scadenza di contratti di leasing o di noleggio a lungo termine di durata non inferiore ad un anno, qualora il veicolo sia acquisito in proprietà dall'utilizzatore mediante esercizio di riscatto o sia sostituito da altro veicolo di proprietà di tale soggetto, **il Contraente è tenuto a consegnare duplicato dell'attestazione sullo stato del rischio in corso di validità e dichiarazione rilasciata dal Contraente del precedente contratto attestante la concessione del veicolo in utilizzo;** il nuovo contratto è assegnato alla classe Bonus/Malus Helvetia di cui alla Tabella riportata al punto 3.2.1.

3.9 - Consegna dell'attestazione sullo stato del rischio successiva alla stipulazione del contratto

L'assegnazione alla classe di merito 20, effettuata ai sensi delle disposizioni di cui al precedente punto 3.2.3, è soggetta a riclassificazione sulla base delle risultanze dell'**attestazione che sia consegnata** in data successiva a quella della stipulazione del contratto, purché ciò avvenga **non oltre tre mesi** da quest'ultima data. L'eventuale differenza di premio risultante a credito del Contraente sarà rimborsata dalla Società entro la data di scadenza del contratto.

4 - Sostituzione del contratto

In caso di sostituzione del contratto è mantenuta ferma la scadenza annuale del contratto sostituito. Il periodo di osservazione in corso non si interrompe e la relativa classe di merito è conservata, purché:

- non vi sia sostituzione del proprietario assicurato o del locatario nel caso di contratti di leasing, salvo che si tratti di coniuge in regime patrimoniale di comunione dei beni o di mutamento della proprietà da una pluralità di intestatari ad uno soltanto di essi;
- non vi sia sostituzione del veicolo assicurato con altro, appartenente a diverso settore tariffario, cui non sia applicabile la medesima forma di tariffa.

La sostituzione del veicolo dà luogo a sostituzione del contratto nel caso di alienazione e nei casi di demolizione, esportazione definitiva all'estero o cessazione definitiva della circolazione del veicolo, **attestati da certificazione del P.R.A.**, nonché nei casi di consegna del veicolo in conto vendita **regolarmente documentata** e di furto del veicolo **attestato da copia della denuncia presentata all'Autorità competente**. In ogni altro caso si procede alla stipulazione di un nuovo contratto.

Qualora l'Assicurato abbia beneficiato della sostituzione di veicolo dato in conto vendita e l'incarico non dovesse andare a buon fine, per l'assicurazione

dello stesso dovrà essere stipulato un nuovo contratto che sarà assegnato alla classe di merito risultante dall'ultima attestazione sullo stato del rischio conseguita sul veicolo già assicurato, purché in corso di validità.

5 - Furto del veicolo

In caso di furto del veicolo assicurato, il proprietario, o il locatario nel caso di contratto di leasing, può beneficiare per altro veicolo di sua proprietà, o locatogli in leasing, o di proprietà del coniuge in regime patrimoniale di comunione dei beni, della classe di merito maturata alla data del furto purché quest'ultimo veicolo venga assicurato **entro il periodo di validità dell'attestazione sullo stato del rischio rilasciata dal precedente assicuratore per il veicolo rubato.** La medesima disposizione si applica anche a seguito di furto di veicolo intestato al P.R.A. ad una pluralità di soggetti e sostituito da altro veicolo intestato ad uno soltanto di essi.

Qualora l'Assicurato si sia avvalso di tale facoltà ed il veicolo rubato venga successivamente ritrovato, per l'assicurazione dello stesso dovrà essere stipulato un nuovo contratto che sarà assegnato alla classe di merito risultante dall'ultima attestazione sullo stato del rischio conseguita sul veicolo rubato, purché in corso di validità.

6 - Rinnovo del contratto - Evoluzione della classe di merito nelle annualità successive

Per le annualità successive a quella della stipulazione, all'atto del rinnovo nella medesima forma di tariffa, il contratto è assegnato alla classe di merito di pertinenza in base alla seguente Tabella di regole evolutive a seconda che la Società nel periodo di osservazione abbia o meno effettuato pagamenti, anche a titolo parziale, per il risarcimento di danni conseguenti a sinistri con responsabilità avvenuti nel corso di detto periodo o in periodi precedenti.

Per **responsabilità principale** deve intendersi, nel caso in cui il sinistro coinvolga due veicoli, la responsabilità prevalente attribuita ad uno dei conducenti dei veicoli stessi. Per i sinistri con più di due veicoli coinvolti, l'ipotesi di responsabilità principale ricorre per il conducente al quale sia attribuito un grado di responsabilità superiore a quello attribuito agli altri conducenti. Qualora la responsabilità sia da attribuirsi in pari misura a carico dei conducenti dei veicoli coinvolti, nessuno dei contratti relativi ai veicoli medesimi subirà l'applicazione del malus; tuttavia la corresponsabilità paritaria darà luogo ad annotazione del grado di responsabilità nell'attestazione di rischio ai fini del peggioramento della classe di merito in caso di successivi sinistri in cui vi sia la responsabilità del conducente del veicolo assicurato. Ai fini dell'eventuale variazione di classe a seguito di più sinistri, la percentuale di **responsabilità "cumulata"** che può dar luogo all'applicazione del malus deve essere pari ad almeno il 51%. Ai medesimi fini viene considerato un periodo temporale coincidente con l'ultimo quinquennio di osservazione della sinistralità.

Nel caso di pagamento a titolo parziale, con conseguente applicazione della penalizzazione, i successivi pagamenti, riferiti allo stesso sinistro, non determinano l'applicazione delle penalizzazioni contrattuali.

In mancanza di pagamenti, anche a titolo parziale, per il risarcimento di danni il contratto, anche in presenza di denuncia di sinistro o di richiesta di risarcimento, è considerato immune da sinistri agli effetti dell'applicazione delle regole evolutive di cui alla seguente Tabella:

Classe di merito	Regole evolutive - classe di collocazione in base ai sinistri osservati			
	0 sinistri	1 sinistro	2 sinistri	3 o più sinistri
1	1	4	6	8
2	1	5	7	9
3	2	6	8	10
4	3	7	9	11
5	4	8	10	12
6	5	9	11	13
7	6	10	12	14
8	7	11	13	15
9	8	12	14	16
10	9	13	15	17
11	10	14	16	18
12	11	15	17	19
13	12	16	18	20
14	13	17	19	20
15	14	18	20	20
16	15	19	20	20
17	16	20	20	20
18	17	20	20	20
19	18	20	20	20
20	19	20	20	20

7 - Facoltà di rimborso dei sinistri

È data facoltà al Contraente di evitare le maggiorazioni di premio o di fruire delle riduzioni conseguenti all'applicazione delle regole evolutive di cui alla Tabella sopra riportata, offrendo alla Società il rimborso degli importi dalla stessa liquidati per tutti o per parte dei sinistri avvenuti nel periodo di osservazione precedente la scadenza contrattuale.

Tale facoltà è riconosciuta al Contraente anche per i sinistri rientranti nella procedura di Risarcimento Diretto di cui all'art. 149 della Legge; in questo caso il Contraente deve rimborsare direttamente CONSAP – Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici SpA – Servizio Stanza di compensazione – Via Yser, 14 – 00198 Roma (www.consap.it).

8- Riapertura di sinistro

Nel caso in cui un sinistro già eliminato come "senza seguito" venga riaperto per effettuare pagamenti, anche a titolo parziale, a favore delle controparti, al rinnovo contrattuale successivo si procederà alla ricostruzione della posizione assicurativa, secondo i criteri indicati nella Tabella delle regole evolutive riportata al precedente punto 6, con i conseguenti conguagli del premio.

Nuova Bonus/Malus per motocicli e ciclomotori adibiti al trasporto persone

1 - Definizione della forma di tariffa - Classi di merito

La presente assicurazione è stipulata nella forma Bonus/Malus, che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente in assenza od in presenza di sinistri nei periodi di osservazione definiti al seguente punto 2, e che si articola in 14 classi di merito corrispondenti a livelli di premio crescenti dalla classe 1 alla classe 14, determinati come segue:

Classi di merito	Coefficienti	Classi di merito	Coefficienti
1	0,750	8	0,925
2	0,775	9	0,950
3	0,800	10	0,975
4	0,825	11	1,000
5	0,850	12	1,250
6	0,875	13	1,500
7	0,900	14	1,750

2 - Periodi di osservazione

Per l'applicazione delle regole evolutive di cui alla relativa Tabella riportata al punto 6 si considerano i seguenti periodi di osservazione:

- **1° periodo:** inizia dal giorno di decorrenza dell'assicurazione nella presente forma di tariffa e termina due mesi prima della scadenza annuale;
- **periodi successivi:** hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

3 - Stipulazione del contratto - Assegnazione della classe di merito

3.1 - Prima assicurazione di veicolo dopo immatricolazione o voltura al P.R.A.

All'atto della stipulazione il contratto è assegnato alla **classe di merito 11** (corrispondente alla classe di Conversione Universale 14 di cui al Regolamento ISVAP n. 4 del 9/8/2006, di seguito denominata CU) se relativo a:

- a) motociclo assicurato per la prima volta dopo immatricolazione al Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.);
- b) motociclo assicurato per la prima volta dopo voltura al P.R.A.;
- c) ciclomotore di nuova autorizzazione alla circolazione assicurato per la prima volta;
- d) ciclomotore assicurato per la prima volta dopo passaggio di proprietà.

Nei predetti casi a), b), c) e d), quando il contratto si riferisce a motociclo o ciclomotore di proprietà di persona fisica che risulti Intestataria al PRA di altro motociclo o ciclomotore della medesima tipologia assicurato con la Società in forma di tariffa Bonus/Malus o assimilata oppure di proprietà di suo familiare convivente (risultante da stato di famiglia o da autocertificazione resa dal Contraente ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892-1893 del Codice Civile), all'atto della stipulazione **il contratto è assegnato alle medesime classi Bonus/Malus Helvetia e CU del contratto di riferimento o, se il contratto risulta scaduto,**

alle classi di merito di assegnazione risultanti dall'ultima attestazione sullo stato del rischio. In caso di altro motociclo o ciclomotore di proprietà di persona fisica che risulti intestataria al PRA di altro motociclo o ciclomotore della medesima tipologia assicurato con diversa Impresa in forma di tariffa Bonus/Malus o assimilata oppure di proprietà di suo familiare convivente (risultante da stato di famiglia o da autocertificazione resa dal Contraente ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892-1893 del Codice Civile), il nuovo contratto è **assegnato alla classe di merito Helvetia di pertinenza indicata nella Tabella di corrispondenza tra classi CU e Helvetia in vigore** e determinata in base alla classe CU di assegnazione ed alla sinistrosità pregressa, risultanti dall'ultima attestazione sullo stato del rischio (originale o duplicato) conseguita per tale veicolo, che il Contraente è tenuto a consegnare o **alla medesima classe di merito CU di assegnazione risultante dalla predetta attestazione sullo stato del rischio**, in base a quanto previsto nelle Norme Tariffarie in vigore per **"classe Bonus/Malus garantita"**.

Per la stipulazione di contratti relativi ai veicoli sopra indicati il Contraente è tenuto a:

- a) per motocicli assicurati per la prima volta dopo immatricolazione al P.R.A.: esibire la carta di circolazione del veicolo ed il relativo foglio complementare o certificato di proprietà;**
- b) per motocicli assicurati per la prima volta dopo voltura al P.R.A.: esibire la carta di circolazione del veicolo ed il relativo foglio complementare o certificato di proprietà ovvero appendice di cessione del contratto;**
- c) per ciclomotori di nuova autorizzazione alla circolazione assicurati per la prima volta: presentare il certificato di circolazione e fattura o ricevuta fiscale di acquisto;**
- d) per ciclomotori assicurati per la prima volta dopo passaggio di proprietà: presentare certificato di circolazione e dichiarare, ai sensi degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, che il ciclomotore viene assicurato per la prima volta dopo passaggio di proprietà ovvero esibire appendice di cessione del contratto.**

In difetto di quanto sopra il contratto è assegnato alla classe di merito 14 (classe CU 18).

3.2 - Veicolo precedentemente assicurato presso Helvetia o presso altra Impresa

3.2.1 All'atto della stipulazione, il Contraente consegna l'attestazione sullo stato del rischio rilasciata dal precedente assicuratore ed il nuovo contratto relativo a **veicolo precedentemente assicurato presso Helvetia o presso altra Impresa con forme tariffarie Bonus/Malus o assimilate**, è assegnato alla classe Bonus/Malus Helvetia di pertinenza indicata nella seguente Tabella di corrispondenza, in base alla classe CU di assegnazione ed al Numero Sinistri Totale (NST), risultanti dalla attestazione sullo stato del rischio rilasciata dal precedente assicuratore:

Tabella di corrispondenza classi di merito				
Classe Bonus/Malus di assegnazione CU	Classe Bonus/Malus di assegnazione Helvetia			
	Numero Sinistri Totale (NST) nell'attestazione sullo stato del rischio			
	0	1		2 o più
Nell'ultima annualità solare*		In annualità precedenti		
1	5	11	7	14
2	5	11	7	14
3	5	11	7	14
4	5	11	7	14
5	5	11	7	14
6	6	11	7	14
7	6	11	7	14
8	6	11	7	14
9	7	12	8	14
10	8	12	9	14
11	9	12	10	14
12	10	12	11	14
13	11	12	12	14
14	11	13	13	14
15	13	13	13	14
16	13	13	13	14
17	13	13	13	14
18	13	13	13	14

NST = Numero Sinistri Totale Pagati (P) o Riservati a persona (RP) o Pagati, anche a titolo parziale, con responsabilità principale o paritaria, risultante dall'Attestazione sullo stato del rischio

* = Più frazione anno corrente

3.2.2 Il contratto relativo a **veicolo in precedenza assicurato in forma Franchigia** è assegnato alla classe Bonus/Malus Helvetia di pertinenza indicata nella Tabella di corrispondenza sopra riportata, determinata in base alla classe CU di assegnazione ed al Numero Sinistri Totale (NST), risultanti dall'attestazione sullo stato del rischio rilasciata dal precedente assicuratore.

3.2.3 In mancanza di consegna dell'attestazione sullo stato del rischio il contratto è assegnato alla classe Bonus/Malus Helvetia 14 (classe CU 18).

3.2.4 In caso di documentata cessazione del rischio assicurato o in caso di sospensione o in caso di mancato rinnovo del contratto di assicurazione per mancato utilizzo del veicolo, risultante da apposita dichiarazione rilasciata dal Contraente ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892-1893 del Codice Civile, l'ultima **attestazione sullo stato del rischio conseguita conserva validità per un periodo di cinque anni**, a decorrere dalla scadenza del contratto al quale tale attestazione si riferisce.

3.3 - Assicurazione di veicolo in sostituzione di altro alienato, consegnato in conto vendita, rubato, demolito, esportato definitivamente o cessato dalla circolazione

La disposizione di cui al precedente punto 3.2.1. si applica anche per la stipulazione di nuovo contratto relativo ad altro veicolo di proprietà del Contraente da assicurare in sostituzione di altro precedentemente

assicurato, presso Helvetia o altra Impresa, in caso di documentata alienazione, consegna in conto vendita, esportazione definitiva, furto, demolizione o cessazione della circolazione **purché la stipulazione del contratto avvenga entro il periodo di validità dell'attestazione sullo stato del rischio rilasciata dal precedente assicuratore per il veicolo alienato, consegnato in conto vendita, rubato, demolito, esportato definitivamente o cessato dalla circolazione, che il Contraente deve consegnare unitamente alla documentazione comprovante uno di tali eventi. In caso di furto, il Contraente è tenuto a consegnare anche copia della denuncia di furto rilasciata dall'Autorità competente.**

3.4 - Veicolo precedentemente assicurato con contratto risolto anticipatamente

In caso di precedente contratto risolto anticipatamente per esercizio del diritto di ripensamento, **il Contraente è tenuto ad esibire la dichiarazione rilasciata dal precedente assicuratore attestante la risoluzione anticipata del contratto** ed il nuovo contratto è assegnato alla classe di Bonus/Malus Helvetia di cui al precedente punto 3.2.1 in base alla classe CU ed al Numero Sinistri Totale (NST) risultanti da tale dichiarazione; in assenza di indicazioni circa le annualità senza sinistri pagati, anche a titolo parziale, con responsabilità principale, il nuovo contratto è assegnato alla classe Bonus/Malus Helvetia 12 o, **qualora il Contraente dichiari l'assenza di sinistri penalizzanti nell'ultima annualità più frazione dell'anno corrente**, alla classe di merito 11. In ogni caso resta ferma la classe CU indicata dal precedente assicuratore.

3.5 - Veicolo precedentemente assicurato con contratto di durata inferiore all'anno

Nel caso in cui il contratto si riferisca a veicolo già assicurato per durata inferiore all'anno, **il Contraente è tenuto ad esibire il precedente contratto temporaneo** ed il nuovo contratto è assegnato:

- alla classe Bonus/Malus Helvetia 12 o, qualora il Contraente dichiari l'assenza di sinistri penalizzanti nell'ultima annualità più frazione dell'anno corrente, alla classe di merito 11. In ogni caso resta ferma la classe CU indicata dal precedente assicuratore;
- alla classe di merito Helvetia 11 (classe CU 18), qualora il precedente contratto risulti scaduto da più di cinque anni ed il Contraente dichiari di non aver circolato dalla data di scadenza dello stesso;
- alla classe di merito Helvetia 11 (classe CU 14), qualora il precedente contratto fosse in forma Franchigia.

3.6 - Veicolo precedentemente assicurato presso Impresa posta in liquidazione coatta amministrativa

Qualora il contratto precedente sia stato stipulato presso un'Impresa alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari o che sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa ed **il Contraente provi di aver fatto richiesta dell'attestazione all'Impresa o al Commissario**

liquidatore, non si applica quanto disposto al precedente punto 3.2.3. **Il Contraente deve dichiarare, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile, gli elementi che avrebbero dovuto essere indicati nell'attestazione o, se il precedente contratto si è risolto prima della scadenza annuale, la classe di merito CU alla quale era stato assegnato ed i sinistri verificatisi nel periodo assicurativo precedente la risoluzione.** In base alle annualità senza sinistri pagati, anche a titolo parziale, con responsabilità principale, risultanti da tale dichiarazione il nuovo contratto è assegnato alla classe Bonus/Malus Helvetia di cui al precedente punto 3.2.1.

3.7 - Veicolo precedentemente assicurato all'estero

Nel caso in cui il contratto si riferisca a veicolo già assicurato all'estero, il contratto stesso è assegnato alla classe di merito 11 (classe CU 14), **a meno che il Contraente consegni attestazione sullo stato del rischio valevole per tutta l'Unione Europea o dichiarazione equipollente, rilasciata dal precedente assicuratore estero** che consenta l'assegnazione ad una diversa classe di merito determinata applicando i criteri stabiliti dal Regolamento ISVAP n. 4 del 9/8/2006, di seguito riportati:

a. viene determinata la classe di merito sulla base del numero delle annualità, tra le ultime 5 complete (ad eccezione, pertanto, dell'annualità in corso), senza sinistri pagati, anche a titolo parziale, con responsabilità principale, come da prospetto sotto riportato:

Anni senza sinistri	Classe di merito
5	9
4	10
3	11
2	12
1	13
0	14

NB: Non sono considerati "anni senza sinistri" quelli riportanti l'indicazione N.A. (non assicurato) o N.D. (non disponibile).

b. alla classe di merito così determinata viene applicata una maggiorazione di 2 classi per ogni eventuale sinistro pagato, anche a titolo parziale, con responsabilità principale provocato nell'ultimo quinquennio (compresa l'annualità in corso), giungendo così a determinare la classe CU di assegnazione.

La dichiarazione si considera, a tutti gli effetti, attestazione sullo stato del rischio.

3.8 - Acquisto da parte dell'utilizzatore di veicolo concesso con contratto di leasing o di noleggio a lungo termine

In occasione della scadenza di contratti di leasing o di noleggio a lungo termine di durata non inferiore ad un anno, qualora il veicolo sia acquisito in proprietà dall'utilizzatore mediante esercizio di riscatto o sia sostituito da altro veicolo di proprietà di tale soggetto, **il Contraente è tenuto a consegnare duplicato dell'attestazione sullo stato del rischio in corso di validità e dichiarazione rilasciata dal Contraente del precedente contratto attestante la concessione del veicolo in**

utilizzo; il nuovo contratto è assegnato alla classe Bonus/Malus Helvetia di cui alla Tabella riportata al punto 3.2.1.

3.9 - Consegna dell'attestazione di rischio successiva alla stipulazione del contratto

L'assegnazione alla classe di merito 14, effettuata ai sensi delle disposizioni di cui al precedente punto 3.2.3, è soggetta a riclassificazione sulla base delle risultanze dell'**attestazione che sia consegnata** in data successiva a quella della stipulazione del contratto, purché ciò avvenga **non oltre tre mesi** da quest'ultima data. L'eventuale differenza di premio risultante a credito del Contraente sarà rimborsata dalla Società entro la data di scadenza del contratto.

4 - Sostituzione del contratto

In caso di sostituzione del contratto è mantenuta ferma la scadenza annuale del contratto sostituito. Il periodo di osservazione in corso non si interrompe e la relativa classe di merito è conservata, purché:

- non vi sia sostituzione del proprietario assicurato o del locatario nel caso di contratti di leasing, salvo che si tratti di coniuge in regime patrimoniale di comunione dei beni o di mutamento della proprietà da una pluralità di intestatari ad uno soltanto di essi;
- non vi sia sostituzione del veicolo assicurato con altro, appartenente a diverso settore tariffario, cui non sia applicabile la medesima forma di tariffa.

La sostituzione del veicolo dà luogo a sostituzione del contratto nel caso di alienazione e nei casi di demolizione, esportazione definitiva all'estero o cessazione definitiva della circolazione del veicolo, **attestati da certificazione del P.R.A.**, nonché nei casi di consegna del veicolo in conto vendita **regolarmente documentata** e di furto del veicolo **attestato da copia della denuncia presentata all'Autorità competente**. In ogni altro caso si procede alla stipulazione di un nuovo contratto.

Qualora l'Assicurato abbia beneficiato della sostituzione di veicolo dato in conto vendita e l'incarico non dovesse andare a buon fine, per l'assicurazione dello stesso dovrà essere stipulato un nuovo contratto che sarà assegnato alla classe di merito risultante dall'ultima attestazione sullo stato del rischio conseguita sul veicolo già assicurato, purché in corso di validità.

5 - Furto del veicolo

In caso di furto del veicolo assicurato, il proprietario, o il locatario nel caso di contratto di leasing, può beneficiare per altro veicolo di sua proprietà, o locatogli in leasing, o di proprietà del coniuge in regime patrimoniale di comunione dei beni, della classe di merito maturata alla data del furto purché quest'ultimo veicolo venga assicurato **entro il periodo di validità dell'attestazione sullo stato del rischio rilasciata dal precedente assicuratore per il veicolo rubato**. La medesima disposizione si applica anche a seguito di furto di veicolo intestato al P.R.A. ad una pluralità di soggetti e sostituito da altro veicolo intestato ad uno soltanto di essi.

Qualora l'Assicurato si sia avvalso di tale facoltà ed il veicolo rubato venga successivamente ritrovato, per l'assicurazione dello stesso dovrà essere stipulato un nuovo contratto che sarà assegnato alla classe di merito risultante

dall'ultima attestazione sullo stato del rischio conseguita sul veicolo rubato, purché in corso di validità.

6 - Rinnovo del contratto - Evoluzione della classe di merito nelle annualità successive

Per le annualità successive a quella della stipulazione, all'atto del rinnovo nella medesima forma di tariffa, il contratto è assegnato alla classe di merito di pertinenza in base alla seguente Tabella di regole evolutive a seconda che la Società nel periodo di osservazione abbia o meno effettuato pagamenti, anche a titolo parziale, per il risarcimento di danni conseguenti a sinistri con responsabilità avvenuti nel corso di detto periodo o in periodi precedenti.

Per **responsabilità principale** deve intendersi, nel caso in cui il sinistro coinvolga due veicoli, la responsabilità prevalente attribuita ad uno dei conducenti dei veicoli stessi. Per i sinistri con più di due veicoli coinvolti, l'ipotesi di responsabilità principale ricorre per il conducente al quale sia attribuito un grado di responsabilità superiore a quello attribuito agli altri conducenti. Qualora la responsabilità sia da attribuirsi in pari misura a carico dei conducenti dei veicoli coinvolti, nessuno dei contratti relativi ai veicoli medesimi subirà l'applicazione del malus; tuttavia la corresponsabilità paritaria darà luogo ad annotazione del grado di responsabilità nell'attestazione di rischio ai fini del peggioramento della classe di merito in caso di successivi sinistri in cui vi sia la responsabilità del conducente del veicolo assicurato. Ai fini dell'eventuale variazione di classe a seguito di più sinistri, la percentuale di **responsabilità "cumulata"** che può dar luogo all'applicazione del malus deve essere pari ad almeno il 51%. Ai medesimi fini viene considerato un periodo temporale coincidente con l'ultimo quinquennio di osservazione della sinistralità.

Nel caso di pagamento a titolo parziale, con conseguente applicazione della penalizzazione, i successivi pagamenti, riferiti allo stesso sinistro, non determinano l'applicazione delle penalizzazioni contrattuali.

In mancanza di pagamenti, anche a titolo parziale, per il risarcimento di danni il contratto, anche in presenza di denuncia di sinistro o di richiesta di risarcimento, è considerato immune da sinistri agli effetti dell'applicazione delle regole evolutive di cui alla seguente Tabella:

Classe di merito	Regole evolutive - classe di collocazione in base ai sinistri osservati		
	0 sinistri	1 sinistro	2 o più sinistri
1	1	4	7
2	1	5	8
3	2	6	9
4	3	7	10
5	4	8	11
6	5	9	12
7	6	10	13
8	7	11	14
9	8	12	14
10	9	13	14
11	10	14	14
12	11	14	14
13	12	14	14
14	13	14	14

7 - Facoltà di rimborso dei sinistri

È data facoltà al Contraente di evitare le maggiorazioni di premio o di fruire delle riduzioni conseguenti all'applicazione delle regole evolutive di cui alla Tabella sopra riportata, offrendo alla Società il rimborso degli importi dalla stessa liquidati per tutti o per parte dei sinistri avvenuti nel periodo di osservazione precedente la scadenza contrattuale.

Tale facoltà è riconosciuta al Contraente anche per i sinistri rientranti nella procedura di Risarcimento Diretto di cui all'art. 149 della Legge; in questo caso il Contraente deve rimborsare direttamente CONSAP – Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici SpA – Servizio Stanza di compensazione – Via Yser, 14 – 00198 Roma (www.consap.it).

8 - Riapertura di sinistro

Nel caso in cui un sinistro già eliminato come "senza seguito" venga riaperto per effettuare pagamenti, anche a titolo parziale, a favore delle controparti, al rinnovo contrattuale successivo si procederà alla ricostruzione della posizione assicurativa, secondo i criteri indicati nella Tabella delle regole evolutive riportata al precedente punto 6, con i conseguenti conguagli del premio.

Forma di tariffa

Bonus/Malus con Franchigia

L'assicurazione è stipulata nella forma di tariffa "Bonus/Malus con Franchigia" che prevede:

1. riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente in assenza od in presenza di sinistri nei periodi di osservazione, così come stabilito per la forma di tariffa Bonus/Malus per il tipo di veicolo assicurato, che qui si intende integralmente richiamata ed applicata;
2. franchigia fissa ed assoluta, per ogni sinistro, dell'importo precisato in polizza.

In caso di sinistro il Contraente e l'Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare alla Società l'importo del risarcimento rientrante nei limiti della franchigia.

Conseguentemente, nel caso in cui l'importo totale del risarcimento rientri nei limiti della franchigia, il sinistro non sarà considerato agli effetti delle regole evolutive del Bonus/Malus.

La Società conserva il diritto di gestire il sinistro anche nel caso in cui la domanda del danneggiato rientri nei limiti della franchigia.

All'atto della stipulazione e per le annualità successive, il contratto è assegnato alla classe di merito di pertinenza secondo le regole stabilite per la forma Bonus/Malus già richiamata.

La modifica della forma tariffaria può essere effettuata unicamente alla scadenza annuale del contratto e deve essere richiesta dal Contraente nei termini contrattualmente previsti per la disdetta.

Qualora il Contraente chiedesse il passaggio alla forma di tariffa Bonus/Malus, il contratto sarà assegnato alla medesima classe di merito cui sarebbe stato assegnato in base alla presente forma Bonus/Malus con Franchigia.

Forma di tariffa

Franchigia fissa ed assoluta

L'assicurazione è stipulata con «franchigia fissa ed assoluta» per ogni sinistro nell'ammontare precisato in polizza. Il Contraente e l'Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare alla Società l'importo del risarcimento rientrante nei limiti della franchigia. La Società conserva il diritto di gestire il sinistro anche nel caso in cui la domanda del danneggiato rientri nei limiti della franchigia. È fatto divieto al Contraente di assicurare o, comunque, di pattuire sotto qualsiasi forma il rimborso della franchigia indicata in polizza.

Resta comunque fermo il disposto dell'art. 0.5 - Adeguamento del premio, previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione applicabili a tutte le garanzie.

Forma di tariffa

Fissa

L'assicurazione, stipulata nella forma «tariffa fissa», non prevede alcuna riduzione o maggiorazione del premio, rispettivamente in assenza o in presenza di sinistri nel corso del contratto.

Forma di tariffa

Maggiorazione del premio per sinistrosità - Pejus, per veicoli adibiti al trasporto di cose (esclusi carrelli), per usi speciali o per trasporti specifici.

L'assicurazione, stipulata nella forma a «tariffa con Pejus», riferita a veicoli adibiti al trasporto di cose (esclusi i carrelli), per usi speciali o per trasporti specifici, prevede che, **se nel periodo di osservazione quale definito al comma seguente vengono pagati, anche a titolo parziale, due sinistri con responsabilità principale e/o responsabilità cumulate pari ad almeno il 51%, il premio dovuto per l'annualità immediatamente successiva sarà aumentato del 15%.**

Se nello stesso periodo di osservazione vengono pagati, anche a titolo parziale, tre o più sinistri con responsabilità principale e/o responsabilità cumulate pari ad almeno il 51%, il premio dovuto per l'annualità immediatamente successiva sarà aumentato del 25%.

Per l'applicazione delle maggiorazioni di Pejus, sono da considerare, ai fini dell'osservazione, i seguenti periodi di effettiva copertura:

- **1° periodo:** inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina due mesi prima della scadenza annuale;

- **periodi successivi:** hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

Nel caso in cui un sinistro già eliminato come "senza seguito" venga riaperto per effettuare pagamenti, anche a titolo parziale, a favore delle controparti, al primo rinnovo contrattuale successivo si procederà alla ricostruzione della posizione assicurativa, applicando eventualmente la maggiorazione del premio precedentemente non applicata.

In caso di sostituzione del contratto è mantenuta ferma la scadenza annuale del contratto sostituito. Il periodo di osservazione in corso non si interrompe e la relativa classe di merito di Conversione Universale CU di cui al Regolamento ISVAP n. 4 del 9/8/2006 è conservata, purché non vi sia sostituzione del proprietario assicurato o del locatario nel caso di contratti di leasing, salvo che si tratti di coniuge in regime patrimoniale di comunione dei beni o di mutamento della proprietà da una pluralità di intestatari ad uno soltanto di essi e non vi sia sostituzione del veicolo assicurato con altro, appartenente a diverso settore tariffario, cui non sia applicabile la medesima forma di tariffa.

La sostituzione del veicolo dà luogo a sostituzione del contratto nel caso di alienazione e nei casi di demolizione, esportazione definitiva all'estero o cessazione definitiva della circolazione del veicolo, **attestati da certificazione del P.R.A.**, nonché nei casi di consegna del veicolo in conto vendita **regolarmente documentata** e di furto del veicolo **attestato da copia della denuncia presentata all'Autorità competente.**

In ogni altro caso, anche qualora l'Assicurato abbia beneficiato della sostituzione di veicolo dato in conto vendita e l'incarico non dovesse andare a buon fine, per l'assicurazione del nuovo veicolo dovrà essere stipulato un nuovo contratto, con applicazione delle forme tariffarie in vigore al momento della sottoscrizione.

Sezione 2

Condizioni Generali

Responsabilità civile natanti a motore

Art. 2.1 - Oggetto dell'assicurazione

La Società assicura, in conformità alle norme della Legge e del Regolamento, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, **entro i limiti convenuti**, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni da lesioni personali involontariamente cagionati a terzi dalla navigazione o dalla giacenza in acqua del natante descritto in contratto.

L'assicurazione copre anche la responsabilità per i danni causati dalla navigazione o giacenza del natante in acque private.

La Società inoltre assicura, sulla base delle Condizioni Particolari, quando siano richiamate in polizza le relative clausole o quando queste siano già previste per rischi specifici, i rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria.

La garanzia è estesa al RICORSO TERZI DA INCENDIO: la Società si obbliga a tenere indenne l'assicurato, fino alla concorrenza di € 150.000 per ogni sinistro, delle somme che sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile - per i danni materiali e diretti cagionati a terzi o a cose di terzi, in conseguenza di incendio del natante assicurato nonché scoppio o esplosione del serbatoio o dell'impianto di alimentazione dello stesso, non conseguenti a navigazione o giacenza in acqua e per cui non sia operante la garanzia obbligatoria.

In questi casi i massimali indicati in polizza sono destinati anzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle Condizioni Particolari.

Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del natante a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, salvo che si tratti di regate veliche. Nel caso di regate veliche non sono considerati "terzi" i membri dell'equipaggio.

Art. 2.2 - Esclusioni e rivalsa

L'assicurazione non è operante:

- a) se il conducente non è abilitato alla navigazione a norma delle disposizioni in vigore;
- b) nel caso di natanti adibiti a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi delle disposizioni vigenti;
- c) nel caso di natanti con «autorizzazione alla navigazione temporanea (D.M. 19.11.1992 n. 56)», se la navigazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;
- d) per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni del certificato o licenza di navigazione;

- e) nel caso di natante condotto da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti;
- f) nel caso di natante con targa prova, se la navigazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo.

Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 144 della Legge, la Società eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

Art. 2.3 - Limiti della navigazione

L'assicurazione vale per il mare Mediterraneo entro gli stretti, nonché per le acque interne degli Stati europei.

Art. 2.4 - Trasferimento della proprietà del natante

Il trasferimento di proprietà del natante, o la consegna dello stesso natante in conto vendita regolarmente documentata, comporta la cessione del contratto di assicurazione, salvo che l'alienante chieda che il contratto sia reso valido per altro natante di sua proprietà o di proprietà del coniuge in regime di comunione dei beni. Nel caso in cui il natante alienato sia intestato ad una pluralità di soggetti, il Contraente ha facoltà di richiedere che il contratto sia reso valido per altro natante intestato ad uno soltanto di essi.

- a) Nel caso in cui l'alienante, **previa restituzione del certificato e del contrassegno relativi al natante alienato,** chieda che il contratto sia reso valido per altro natante di sua proprietà o di proprietà del coniuge in regime di comunione dei beni, la Società rilascerà il certificato ed il contrassegno per il nuovo natante, **previo eventuale conguaglio del premio.** La medesima disposizione si applica anche nel caso di sostituzione del natante intestato ad una pluralità di soggetti con altro natante intestato ad uno soltanto di essi.
- b) Nel caso di alienazione del natante assicurato, anche successiva a consegna dello stesso in conto vendita regolarmente documentata, senza cessione del contratto all'acquirente, **il contratto si risolve** e la Società rimborsa al Contraente la parte di premio corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia residua **dal momento della restituzione del certificato e del contrassegno.**
- c) Nel caso di trasferimento di proprietà del natante assicurato che comporti la **cessione del contratto** di assicurazione, **il Contraente è tenuto a darne immediata comunicazione all'acquirente del natante e alla Società,** la quale, **previa restituzione del certificato e del contrassegno,** prenderà atto della cessione mediante emissione di appendice rilasciando all'acquirente i predetti nuovi documenti.
Il cedente è tenuto al pagamento dei premi successivi fino al momento di detta comunicazione. Il contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza.

Per l'assicurazione dello stesso natante il cessionario dovrà stipulare un nuovo contratto.

Nel caso in cui l'acquirente del natante documenti di essere già Contraente di polizza di assicurazione riguardante lo stesso natante, la Società rinuncerà a pretendere dallo stesso di subentrare nel contratto ceduto. Quest'ultimo sarà annullato dal giorno in cui venga restituito il certificato di assicurazione ed il contrassegno.

Per i contratti con frazionamento del premio, ove previsto, la Società rinuncerà ad esigere le eventuali rate successive alla data di scadenza del certificato di assicurazione.

Art. 2.5 - Modalità per la denuncia dei sinistri

La denuncia del sinistro deve contenere il numero di polizza, la data, il luogo e le modalità del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome dei danneggiati e degli eventuali testimoni.

La predetta denuncia deve essere presentata entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato (art. 1913 Codice Civile).

Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.

A fronte di omissione dolosa o colposa nella presentazione della denuncia di sinistro, **nonché nell'invio di documentazione o atti giudiziari**, la Società ha diritto di rivalersi in tutto o in parte per le maggiori somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato in ragione del pregiudizio sofferto (art. 1915 Codice Civile).

Art. 2.6 - Gestione delle vertenze

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici.

Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale, sino all'atto della tacitazione dei danneggiati.

La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penali.

Art. 2.7 - Furto del natante o della targa prova

In caso di furto del natante assicurato o della targa prova, il Contraente deve fornire alla Società copia della denuncia di furto presentata all'Autorità competente ed il contratto si risolve a decorrere dalla data di scadenza del premio o della rata del premio successiva alla data del furto stesso. La Società rinuncia ad esigere le eventuali rate di premio successive.

Condizioni Particolari

Art. 2.8 - Natanti adibiti a scuola guida

L'assicurazione copre anche la responsabilità dell'istruttore. Sono considerati terzi l'esaminatore, l'allievo conducente anche quando è alla guida, tranne che durante l'effettuazione dell'esame, e l'istruttore soltanto durante l'esame dell'allievo conducente.

Art. 2.9 - Unità adibite ad uso privato o da diporto - Danni a cose ed animali di terzi

La Società assicura la responsabilità per i danni involontariamente cagionati dalla navigazione o giacenza in acqua del natante a cose ed animali di terzi. L'assicurazione è stipulata con una **franchigia fissa ed assoluta** nella misura di:

- **€ 150,00 per ogni sinistro**
per le unità con potenza fiscale fino a 90 CV;
- **€ 300,00 per ogni sinistro**
per le unità con potenza fiscale di oltre 90 CV.

La Società conserva il diritto di gestire la vertenza nei confronti del danneggiato, anche nel caso che la domanda di quest'ultimo rientri nei limiti della franchigia.

Sono esclusi dalla garanzia i danni alle cose ed animali che si trovino a bordo della barca, alle cose indossate o portate con sé dalle persone trasportate.

Condizioni Particolari valide se espressamente richiamate in polizza

E - Attività idrosciatoria; traino di paracadute ascensionale o di deltaplano

La Società assicura la responsabilità per i danni involontariamente cagionati a terzi, compresa la persona trainata, dall'esercizio dell'attività di traino.

F - Estensione dei limiti di navigazione

L'assicurazione vale anche per il Mar Nero e per le coste orientali dell'Atlantico fra Oporto e Casablanca, incluse le Isole Canarie.

M - Rinuncia totale della Società al diritto di rivalsa

A parziale deroga di quanto indicato all'art. 2.2 - Esclusioni e rivalsa della Sezione 2 - Responsabilità civile natanti a motore - Condizioni Generali ed alla successiva Condizione Particolare "N" se espressamente richiamata relativamente al natante indicato in polizza, la Società rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Proprietario/Locatario nonché del Conducente del natante, quando:

- lo stesso risulti condotto da persona non abilitata alla guida a norma delle disposizioni in vigore; tuttavia la Società conserva il diritto di rivalsa qualora il Proprietario/Locatario o il Conducente del natante fosse a conoscenza delle circostanze che hanno determinato la mancata abilitazione;
- lo stesso risulti condotto da persona in stato di ebbrezza.

N - Rinuncia della Società al diritto di rivalsa per somme pagate in conseguenza dell'inopponibilità al terzo di eccezioni previste dalle Condizioni Generali di Assicurazione

A parziale deroga di quanto indicato all'art. 2.2 - Esclusioni e rivalsa della Sezione 2 - Responsabilità civile natanti a motore - Condizioni Generali, relativamente al natante indicato in polizza:

1. La Società rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Proprietario/Locatario, sia esso persona fisica o giuridica, nel caso di:
 - natante utilizzato per ragioni di servizio o concesso in uso, locazione o comodato a soggetti diversi, quando sia condotto da persona non abilitata alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
 - danni subiti da terzi trasportati, quando il trasporto non sia effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni del certificato o licenza di navigazione.

Qualora il Proprietario/Locatario del natante fosse a conoscenza delle suddette circostanze, la Società conserva il diritto di rivalsa.

La Società, inoltre, per i casi sopraindicati, rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Conducente, qualora si tratti di figli o di familiari conviventi maggiorenni del Proprietario/Locatario.

2. La Società, inoltre, rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Proprietario/Locatario del natante indicato in polizza, quando lo stesso risulti condotto da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti.

Nei confronti del Conducente medesimo, anche se si trattasse del Proprietario/Locatario, la Società conserva il diritto di rivalsa, limitatamente ad un importo pari al 10% del sinistro liquidato, con il massimo di € 500,00.

3. La Società rinuncia altresì all'azione di rivalsa nei confronti del Proprietario/Locatario e del Conducente quando alla guida del natante indicato in polizza risulti una persona:
 - che abbia superato con esito positivo gli esami di abilitazione alla guida e non sia in possesso della regolare patente, a condizione che: la patente venga successivamente rilasciata; la data di superamento dell'esame sia anteriore al sinistro; la guida sia conforme alle prescrizioni del documento; non penda, al momento del sinistro, procedimento penale per il reato di guida senza patente nei confronti del Conducente;
 - con patente scaduta, a condizione che la medesima venga successivamente rinnovata entro tre mesi dalla data del sinistro.

P - Responsabilità Civile dei passeggeri

La garanzia è estesa alla responsabilità civile personale dei passeggeri verso terzi.

Sezione 3 Definizioni

Incendio e Furto veicoli o natanti a motore

Per **“accessori”** si intendono le dotazioni di serie comprese nel modello identificabile del veicolo;

per **“optional”** si intendono le dotazioni non di serie il cui valore complessivo sia indicato in polizza;

per **“apparecchi”** si intendono apparati elettronici quali autoradio, audiofonovisivi, navigatori satellitari, telefoni veicolari e similari nonché, per i natanti, ecoscandaglio, radar, ricetrasmittente e pilota automatico. Se non sono dotazioni di serie devono essere separatamente assicurati e descritti in polizza;

per **“veicolo”** si intendono veicolo o natante.

Condizioni Generali

Art. 3.1 - Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga, **nei limiti ed alle condizioni che seguono**, ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato, inclusi gli «accessori» e, se specificato in polizza, gli «optional» e gli «apparecchi» stabilmente fissati sul veicolo, contro i rischi:

- **incendio** con sviluppo di fiamma, esplosione, scoppio ed azione del fulmine;
- **furto** (consumato o tentato) e **rapina**, compresi i danni prodotti al veicolo nell'esecuzione od in conseguenza del furto o rapina del veicolo stesso.

Sono altresì compresi i danni da circolazione conseguenti al furto od alla rapina, **con esclusione dei danni alle parti meccaniche che non siano conseguenti a collisione, urto o ribaltamento.**

Sono esclusi dalla garanzia gli «apparecchi» non stabilmente fissati sul veicolo. La somma assicurata per gli «apparecchi» s'intende in aggiunta alla somma assicurata per il veicolo.

Art. 3.2 - Esclusioni

L'assicurazione non comprende i danni:

- a) **avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo, occupazioni militari, invasioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, grandine, trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);**
- b) **determinati od agevolati da dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato nonché da dolo dei trasportati;**
- c) **causati da semplici bruciature non seguite da incendio, nonché quelli agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi;**

d) verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive ed alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, salvo che si tratti, per i natanti, di regate veliche.

Art. 3.3 - Validità territoriale

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

L'assicurazione è estesa ai danni che avvengono negli stessi Stati esteri per i quali è operante l'assicurazione R.C.

Per i natanti l'assicurazione vale:

- in acqua: per il mare Mediterraneo, entro gli stretti, e per le acque interne degli Stati europei, nonché, se richiamata in polizza la condizione particolare «F» della sez. 2, per il Mar Nero e per le coste orientali dell'Atlantico fra Oporto e Casablanca incluse le Isole Canarie;
- a terra: negli Stati bagnati dalle predette acque sia marine che interne.

Art. 3.4 - Modalità per la denuncia dei sinistri

Fermo quanto già stabilito dall'art. 0.7 delle Condizioni Generali, nei casi di furto e rapina o altri atti dolosi dovrà essere fatta denuncia immediata all'Autorità, inoltrando alla Società l'originale della denuncia o copia autenticata dall'Autorità stessa.

Se il furto o la rapina avvengono all'estero, la denuncia già presentata all'Autorità estera dovrà essere reiterata anche all'Autorità italiana.

Art. 3.5 - Riparazioni - Sostituzione in natura delle cose rubate o danneggiate

Salvo che per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il veicolo danneggiato nell'autorimessa o nell'officina, **l'Assicurato non deve provvedere a riparazione alcuna prima di aver ricevuto il consenso dalla Società, purché detto consenso sia dato entro il termine di 8 giorni non festivi dal ricevimento della denuncia di sinistro.**

La Società ha peraltro facoltà di far eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo danneggiato nonché di sostituire il veicolo stesso, o le sue parti, invece di pagare l'indennizzo, come pure di subentrare nella proprietà di quanto residua del veicolo dopo il sinistro, corrispondendone il valore. In tali casi deve darne comunicazione all'Assicurato entro il termine di cui al 1° comma.

Art. 3.6 - Determinazione dell'ammontare del danno

L'ammontare del danno è dato dal valore che il veicolo o le parti di esso, sottratte o danneggiate, avevano al momento del sinistro ovvero, se inferiore, dal costo della loro riparazione.

Non sono indennizzabili le spese di ricovero del veicolo, i danni da mancato godimento od uso dello stesso ed altri eventuali pregiudizi nonché le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione.

Se l'assicurazione copre soltanto una parte del valore che il veicolo aveva al momento del sinistro, la Società risponde dei danni in proporzione al rapporto tra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.

Nella determinazione dell'ammontare del danno si terrà conto:

- della quotazione Quattroruote/Infocar per le autovetture; in mancanza della stessa, della quotazione media dei listini Eurotax (giallo/vendita e blu/acquisto);
- della quotazione media dei listini Eurotax (giallo/vendita e blu/acquisto) per gli altri veicoli;
- in caso di ulteriore difetto, della quotazione di altre riviste specializzate di settore, per tutti i veicoli;
- dell'incidenza dell'IVA ove l'Assicurato (o il Locatario in caso di risarcimento autorizzato dall'Ente vincolante) la tenga a suo carico e l'importo di tale imposta sia compreso nella somma assicurata.

Valore a nuovo limitato alle autovetture

I danni saranno liquidati nella misura del 100% del prezzo di acquisto risultante da fattura, in caso di perdita totale del veicolo. In caso di danni parziali, il risarcimento verrà invece riferito ai prezzi di listino in corso al momento del sinistro. **Quanto sopra è applicabile nei tre mesi successivi alla prima immatricolazione.**

Art. 3.7 - Liquidazione dei danni - Nomina dei periti

La determinazione dell'ammontare del danno ha luogo mediante accordo diretto fra le parti, ovvero, quando una di queste lo richieda, mediante periti nominati rispettivamente dalla Società e dall'Assicurato.

I periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le loro decisioni sono prese a maggioranza. Se una delle parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta su istanza anche di una sola delle parti sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione si trova la residenza dell'Assicurato.

I periti devono:

- 1. verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro;**
- 2. procedere alla stima e alla liquidazione del danno sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 3.6 - Determinazione dell'ammontare del danno.**

I risultati sono vincolanti per le parti le quali rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di errore, violenza, dolo nonché di violazione di patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono a carico della Società e dell'Assicurato in parti uguali.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 3.8 - Scoperto e franchigia

In caso di furto o rapina, la Società corrisponderà all'Assicurato la somma liquidata a termini di polizza, previa deduzione della franchigia o dello scoperto con gli eventuali minimi, se indicati sulla polizza stessa.

Art. 3.9 - Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia e concordato il danno, la Società provvederà al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni. In caso di furto totale senza ritrovamento, il pagamento dell'indennizzo avverrà a condizione che l'Assicurato, a richiesta della Società, abbia prodotto il Certificato cronologico ed il Certificato di proprietà con annotazione di perdita di possesso, rilasciati dal P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico).

La Società, sia in caso di furto parziale o totale che di rapina, ha facoltà, prima di pagare l'indennizzo, di richiedere eccezionalmente il certificato di chiusa istruttoria.

Art. 3.10 - Recuperi

L'Assicurato è tenuto ad informare la Società non appena abbia notizia del recupero del veicolo rubato o di parti di esso.

Il valore del recupero realizzato prima del pagamento dell'indennizzo sarà computato in detrazione dell'indennizzo stesso.

In caso di recupero dopo il pagamento dell'indennizzo, l'Assicurato si obbliga a rilasciare alla Società la procura a vendere di quanto sia stato recuperato autorizzandola a trattenere il ricavato della vendita stessa; qualora l'indennizzo fosse stato parziale, i recuperi saranno ripartiti fra l'Assicurato e la Società in proporzione del danno sopportato.

L'Assicurato ha facoltà di riacquistare quanto venisse recuperato, restituendo alla Società l'indennizzo ricevuto al netto di eventuali danni computati a termini di contratto.

Le spese di recupero e custodia restano sempre a carico dell'Assicurato, salvo il caso che la Società subentri nella proprietà del veicolo.

Condizioni Complementari

“Super 6” - valide se espressamente richiamate in polizza

L'assicurazione viene estesa - limitatamente alle autovetture ad uso proprio (compreso uso promiscuo), agli autoveicoli trasporto cose fino a t. 3,5 di peso complessivo a pieno carico e camper - al gruppo di condizioni complementari denominate **“Super 6”**.

Per gli autoveicoli trasporto cose fino a t. 3,5 e camper, dalla presente estensione si intende esclusa la garanzia Super 3 - Estensione del valore a nuovo.

Super 1 - Danni da tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo

A parziale deroga dell'art. 3.2 delle Condizioni Incendio e Furto, la garanzia è prestata per i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in occasione e per conseguenza degli eventi di cui sopra, **con esclusione dei danni da circolazione, non configurabili come atti di vandalismo**. La Società corrisponderà all'Assicurato la somma liquidata a termini di polizza, previa deduzione di uno **scoperto del 10% sul danno con il minimo di € 250,00 che resta a carico dell'Assicurato stesso**. Restano ferme ed invariate tutte le altre condizioni e pattuizioni di polizza in quanto non espressamente derogate dalla presente clausola.

Super 2 - Fenomeni atmosferici e tellurici

A parziale deroga dell'art. 3.2 delle Condizioni Incendio e Furto, la garanzia è prestata per i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in occasione e per conseguenza di:

- a) trombe d'aria, uragani, grandine, frane e caduta neve;
- b) alluvioni, inondazioni e terremoti **solo in quanto non sia stato dichiarato dalle competenti Autorità lo stato di calamità naturale**.

La Società corrisponderà all'Assicurato la somma liquidata a termini di polizza, previa deduzione di uno **scoperto del 10% sul danno con il minimo di € 250,00 che resta a carico dell'Assicurato stesso**. Restano ferme ed invariate tutte le altre condizioni e pattuizioni di polizza in quanto non espressamente derogate dalla presente clausola.

Super 3 - Estensione del valore a nuovo limitato alle autovetture

A deroga dell'art. 3.6 ultimo comma delle Condizioni Incendio e Furto, si conviene che i danni saranno liquidati come segue:

1) perdita totale del veicolo

in misura del 100% del prezzo di acquisto risultante da fattura **purché non siano trascorsi oltre sei mesi dalla data di prima immatricolazione**.

2) danni parziali

- a) per il **primo anno** dalla data di prima immatricolazione: in base ai prezzi di listino in corso al momento del sinistro;
- b) oltre il primo e **fino al terzo anno**: in base ai prezzi di listino in corso al momento del sinistro, **con esclusione dei ricambi tipicamente soggetti ad usura quali, ad esempio, batteria, pneumatici, freni, frizione, ammortizzatori, sui quali verrà applicato il degrado d'uso**.

In ogni caso l'ammontare globale del danno non potrà superare, nel limite della somma assicurata, il valore del veicolo al momento del sinistro.

3) apparecchi stabilmente fissati sul veicolo

in base al prezzo effettivamente pagato al momento dell'acquisto di ciascun apparecchio, **purché non siano trascorsi oltre sei mesi dalla data dell'acquisto stesso.**

Super 4 - Estensione ricorso terzi e rischio locativo

In eccedenza a quanto indicato nella Sezione 1 - Responsabilità civile veicoli a motore, art. 1.1 - Oggetto dell'Assicurazione, la garanzia è estesa ai danni cagionati a terzi, a persone e cose, **esclusi i danni alle cose dei familiari conviventi**, dall'incendio del veicolo assicurato nonché scoppio o esplosione del serbatoio o impianto di alimentazione, nei casi di responsabilità del Contraente, **fino alla concorrenza di € 100.000,00.**

Super 5 - Cristalli

La Società rimborsa le spese documentate che l'Assicurato ha sostenuto per sostituire o riparare i cristalli del veicolo assicurato (parabrezza, lunotto posteriore, cristalli laterali, tetto apribile) a seguito di rottura per causa accidentale, **fino alla concorrenza di € 1.000,00 per evento e per anno assicurativo. Non sono indennizzabili le rigature, segnature, screpolature e simili.**

Super 6 - Collisione con veicoli non identificati

La Società indennizza, **in proporzione al grado di responsabilità del terzo ai sensi dell'art. 2054 del Codice Civile e per gli importi non risarcibili da parte del "Fondo di garanzia per le vittime della strada"** ai sensi della normativa vigente, i danni subiti dal veicolo assicurato a seguito di collisione con altro veicolo targato non identificato, **qualora si siano verificati anche danni gravi alla persona.**

Condizioni Aggiuntive

"Super 5" - valide se espressamente richiamate in polizza

L'assicurazione viene estesa - limitatamente alle autovetture ad uso proprio (compreso uso promiscuo), agli autoveicoli per trasporto di cose di qualunque peso a pieno carico e camper - al gruppo di condizioni aggiuntive denominate **"Super 5"**.

Super 1 - Spese di immatricolazione o di passaggio di proprietà

In caso di incendio, furto totale o rapina, che comportino la perdita totale del veicolo, la Società rimborsa, **fino alla concorrenza di € 500,00 per evento e per anno assicurativo**, le spese documentate di immatricolazione o di passaggio di proprietà che l'Assicurato abbia sostenuto, **entro un anno dal sinistro**, per l'acquisto di altro veicolo.

Super 2 - Spese di recupero e parcheggio

La Società rimborsa, in caso di furto o rapina del veicolo assicurato, le spese documentate che l'Assicurato ha sostenuto per il recupero, parcheggio o rimessaggio del veicolo - disposti dall'Autorità - dal giorno del ritrovamento a

quello dell'avvenuta comunicazione all'Assicurato del ritrovamento stesso, **fino alla concorrenza di € 250,00 per evento e per anno assicurativo.**

Super 3 - Rimborso dei danni all'interno della carrozzeria per soccorso vittime della strada

La garanzia viene estesa ai danni riportati all'interno della carrozzeria del veicolo assicurato, subiti in conseguenza del trasporto di vittime di incidenti stradali dal luogo del fatto al posto di pronto soccorso, **fino alla concorrenza di € 250,00 per evento e per anno assicurativo. È escluso qualsiasi danno diretto per mancato uso, deprezzamento, ecc.**

Super 4 - Danni da incendio al box

La Società rimborsa **fino alla concorrenza di € 3.000,00 per evento e per anno assicurativo**, le spese sostenute e documentate per il ripristino del locale adibito a rimessa, di proprietà dell'Assicurato o suoi familiari conviventi, in conseguenza di incendio del veicolo assicurato nonché scoppio o esplosione del serbatoio o impianto di alimentazione, **documentati da copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti, o da dichiarazione equivalente.**

Super 5 - Danni ad autovetture conseguenti a furto di beni non assicurati

Limitatamente alle autovetture, l'assicurazione è estesa ai danni al veicolo assicurato conseguenti a furto, tentato o consumato, di cose anche non assicurate che si trovino all'interno dello stesso.

Sezione 4

Guasti accidentali

Definizioni

Per **“accessori”** si intendono le dotazioni di serie comprese nel modello identificabile del veicolo;

per **“optional”** si intendono le dotazioni non di serie il cui valore complessivo sia indicato in polizza;

per **“apparecchi”** si intendono apparati elettronici quali autoradio, audiofonovisivi, navigatori satellitari, telefoni veicolari e similari.

Condizioni

**Art. 4.1 - Oggetto dell'assicurazione
(è operante solo la garanzia espressamente richiamata in polizza)**

MaxiKasko

La Società si obbliga, **nei limiti delle condizioni che seguono**, ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato, inclusi gli «accessori» e, **se specificato in polizza**, gli «optional» e gli «apparecchi» stabilmente fissati sul veicolo, in conseguenza ad **urto, ribaltamento, uscita di strada o collisione, verificatisi durante la circolazione. Sono esclusi dalla garanzia gli «apparecchi» non stabilmente fissati sul veicolo.**

KaskoTotale

La Società si obbliga, **nei limiti delle condizioni che seguono**, ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato, inclusi gli «accessori» e, **se specificato in polizza**, gli «optional» e gli «apparecchi» stabilmente fissati sul veicolo, in conseguenza ad **urto, ribaltamento, uscita di strada o collisione, verificatisi durante la circolazione, qualora il veicolo assicurato abbia subito danneggiamenti di entità superiore all'80% del suo valore commerciale al momento del sinistro. Sono esclusi dalla garanzia gli «apparecchi» non stabilmente fissati sul veicolo.**

SempreRagione

La Società si obbliga, **nei limiti delle condizioni che seguono**, ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato, inclusi gli «accessori» e, **se specificato in polizza**, gli «optional» e gli «apparecchi» stabilmente fissati sul veicolo, in conseguenza di **collisione con altro veicolo targato o ciclomotore, purché identificati, verificatisi durante la circolazione. Sono esclusi dalla garanzia gli «apparecchi» non stabilmente fissati sul veicolo.**

Art. 4.2 - Esclusioni e rivalsa

L'assicurazione non vale se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore.

L'assicurazione non è altresì operante per i danni:

a) cagionati da cose od animali trasportati sul veicolo, nonché da operazioni di carico e scarico;

- b) subiti a causa di traino attivo o passivo, di manovre a spinta od a mano o di circolazione fuori strada;**
- c) conseguenti a furto (consumato o tentato) e rapina, nonché ad incendio, salvo che questo non si sviluppi a seguito di uno degli eventi previsti all'art. 4.1;**
- d) alle ruote (cerchioni, coperture e camere d'aria) se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile a termini della presente garanzia;**
- e) avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo, occupazioni militari, invasioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, grandine, trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);**
- f) determinati od agevolati da dolo del Contraente, dell'Assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato, nonché dei trasportati;**
- g) verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive ed alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;**
- h) subiti dal veicolo se il conducente si trova in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero gli sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del vigente Nuovo Codice della Strada.**

Art. 4.3 - Validità territoriale

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

L'assicurazione è estesa ai danni che avvengono negli stessi Stati esteri per i quali è operante l'assicurazione R.C.

Art. 4.4 - Riparazioni - Sostituzione in natura delle cose danneggiate

Salvo che per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il veicolo danneggiato nell'autorimessa o nell'officina, l'Assicurato non deve provvedere a riparazione alcuna prima di aver ricevuto il consenso dalla Società, purché detto consenso sia dato entro il termine di 8 giorni non festivi dal ricevimento della denuncia di sinistro.

La Società ha peraltro facoltà di far eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo danneggiato nonché di sostituire il veicolo stesso, o le sue parti, invece di pagare l'indennizzo, come pure di subentrare nella proprietà di quanto residua del veicolo dopo il sinistro, corrispondendone il valore.

In tali casi deve darne comunicazione all'Assicurato entro il termine di cui al 1° comma.

Art. 4.5 - Determinazione dell'ammontare del danno

L'ammontare del danno è dato dal valore che il veicolo o le parti danneggiate di esso, avevano al momento del sinistro ovvero, se inferiore, dal costo della loro riparazione.

Non sono indennizzabili le spese di ricovero del veicolo, i danni da mancato godimento od uso dello stesso ed altri eventuali pregiudizi nonché le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione.

Se l'assicurazione copre soltanto una parte del valore che il veicolo aveva al momento del sinistro, la Società risponde dei danni in proporzione al rapporto tra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.

Nella determinazione dell'ammontare del danno si terrà conto:

- della quotazione Quattroruote/Infocar per le autovetture; in mancanza della stessa, della quotazione media dei listini Eurotax (giallo/vendita e blu/acquisto);
- della quotazione media dei listini Eurotax (giallo/vendita e blu/acquisto) per gli altri veicoli;
- in caso di ulteriore difetto, della quotazione di altre riviste specializzate di settore, per tutti i veicoli;
- dell'incidenza dell'IVA ove l'Assicurato (o il Locatario in caso di risarcimento autorizzato dall'Ente vincolante) la tenga a suo carico e l'importo di tale imposta sia compreso nella somma assicurata.

Valore a nuovo limitato alle autovetture

I danni saranno liquidati nella misura del 100% del prezzo di acquisto risultante da fattura, in caso di danno totale. In caso di danni parziali, il risarcimento verrà invece riferito ai prezzi di listino in corso al momento del sinistro.

Quanto sopra **è applicabile nei tre mesi successivi alla prima immatricolazione.**

Qualora siano previste in polizza le garanzie Incendio e Furto estese alle Condizioni Complementari "Super 6", l'ammontare del danno sarà determinato in base a quanto stabilito dalla Condizione "Super 3" – Estensione del valore a nuovo.

Art. 4.6 - Liquidazione dei danni - Nomina dei periti

La determinazione dell'ammontare del danno ha luogo mediante accordo diretto fra le parti, ovvero, quando una di queste lo richieda, mediante periti nominati rispettivamente dalla Società e dall'Assicurato.

I periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le loro decisioni sono prese a maggioranza. Se una delle parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta su istanza anche di una sola delle parti sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione si trova la residenza dell'Assicurato.

I periti devono:

- 1. verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro;**
- 2. procedere alla stima e alla liquidazione del danno sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 4.5 - Determinazione dell'ammontare del danno.**

I risultati sono vincolanti per le parti le quali rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di errore, violenza, dolo nonché di violazione di patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono a carico della Società e dell'Assicurato in parti uguali.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 4.7 - Scoperto e franchigia

In caso di sinistro, la Società corrisponderà all'Assicurato la somma liquidata a termini di polizza, previa deduzione della franchigia o dello scoperto con gli eventuali minimi indicati sulla polizza stessa per la forma di garanzia scelta.

Art. 4.8 - Azione diretta di risarcimento

In caso di sinistro rientrante nella fattispecie di cui all'art. 148 della Legge (procedura di "Risarcimento NO CARD"), l'Assicurato si obbliga ad esercitare l'azione diretta di risarcimento nei confronti di terzi responsabili del danno, prevista dall'art. 144 della Legge; decorsi 60 giorni dalla domanda ai terzi, rimasta senza esito, la Società eseguirà la prestazione della presente garanzia.

In caso di sinistro rientrante nella fattispecie di cui all'art. 149 della Legge (procedura di "Risarcimento Diretto CARD"), l'Assicurato deve rivolgere richiesta di risarcimento alla Società, che, decorsi 30 giorni dalla denuncia del sinistro, eseguirà la prestazione della presente garanzia, senza deduzione della franchigia o dello scoperto ed eventuali minimi, previsti dall'art. 4.7 - Scoperto e franchigia.

Art. 4.9 - Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia e concordato il danno, la Società provvederà al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni.

Art. 4.10 - Diritto di surrogazione

In caso di sinistro rientrante nella fattispecie di cui all'art. 148 della Legge (procedura di "Risarcimento NO CARD"), la Società si riserva il diritto di esercitare l'azione di surrogazione che le compete ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile nei confronti dei terzi responsabili, mentre rinuncia a tale azione nei confronti del conducente autorizzato alla guida del

veicolo, delle persone trasportate sul veicolo stesso, dei genitori, figli e coniuge dell'Assicurato purché con lui conviventi.

Art. 4.11 - Riduzione della somma assicurata a seguito di sinistro
In caso di sinistro la somma assicurata si intende ridotta, con effetto immediato e fino al termine del periodo annuale di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno indennizzabile a termini della presente garanzia.

Sezione 5

Infortunati del Conducente

Definizioni "specifiche"

Infortunio

Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili.

Indennizzo

La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

Condizioni Generali

Art. 5.1 - Oggetto dell'assicurazione

Gli **infortunati** da circolazione che può subire il **Conducente** del veicolo assicurato quando si trova alla guida del veicolo stesso oppure quando ne sale o ne discende, carica o scarica bagagli o mentre effettua controlli o riparazioni di guasti durante il viaggio.

Sono compresi gli infortunati conseguenti a **malore** o **colpa grave del Conducente**.

La Società **rinuncia** a favore dell'Assicurato **alla rivalsa** verso terzi responsabili.

Altre garanzie - valide se espressamente richiamate in polizza:

- **Diaria da ricovero per infortunio** – Se l'infortunio determina il ricovero dell'Assicurato in ospedale o clinica, intervenuta la guarigione, la Società liquiderà in base alla documentazione ricevuta ed agli accertamenti compiuti **la somma di € 26,00 per ciascuna giornata di degenza e per un periodo non superiore a 300 giorni. È onere dell'Assicurato inviare il certificato dell'ospedale o clinica attestante il periodo di degenza, nonché copia della cartella clinica.**

Non sono indennizzabili le spese di qualsiasi natura relative alla produzione di certificati medici o di altra documentazione.

La garanzia è estesa al periodo di immobilizzazione, a seguito di infortunio, con apparecchio gessato o tutore equivalente purché rigido e inamovibile.

La presente estensione è prestata per **la somma di € 13,00 al giorno e per la durata massima di 300 giorni** successivi al ricovero o, in mancanza di ricovero, dal giorno dell'applicazione dell'apparecchio sino al giorno della rimozione.

- **Rimborso spese mediche da infortunio** – Se l'infortunio determina il ricovero dell'Assicurato in ospedale o clinica, la Società rimborserà le relative spese documentate **sino alla concorrenza di € 1.000,00.**

Sono escluse le spese per protesi ed interventi di natura estetica.

Il rimborso sarà effettuato a guarigione clinica ultimata, su presentazione delle ricevute quietanzate, tenendo conto dei seguenti limiti:

- la retta di degenza è indennizzabile **sino alla concorrenza di € 100,00 al giorno;**

- le spese di pronto soccorso, anche senza ricovero, e quelle di trasporto in autoambulanza, sono rimborsabili **sino alla concorrenza di € 275,00.**

Qualora l'Assicurato benefici di assistenza sanitaria o di altre forme di rimborso delle spese sopra indicate, la garanzia è prestata, nei limiti assicurati, per la parte di spese sostenute e non rimborsategli da Enti, Mutue, ecc.

Art. 5.2 - Somme assicurate

Le somme assicurate sono quelle riportate in polizza.

Qualora il Conducente del veicolo risultasse risarcibile da parte della Società per il medesimo evento sia in base alla presente polizza che ad **altra copertura Infortuni, prestata dalla Società stessa, gli indennizzi sono cumulabili entro il limite di € 775.000,00.**

Art. 5.3 - Delimitazioni ed esclusioni

Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni:

- avvenuti quando il conducente si trova in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero quando sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D. Lgs. 30/4/92, n. 285 (Nuovo Codice della Strada);**
- derivanti dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, salvo che si tratti di regolarità pura;**
- da ernie o conseguenze di sforzi in genere;**
- da infarti;**
- avvenuti in conseguenza di eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);**
- da proprie provocazioni od azioni delittuose;**
- derivanti da:**
 - **atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni;**
 - **tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo, ai quali l'Assicurato abbia partecipato.**

L'assicurazione non è inoltre operante:

- se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;**
- se il veicolo è posto in circolazione non in conformità alle norme vigenti, alle indicazioni della carta di circolazione e all'uso dichiarato in polizza.**
- per il conducente che usa il veicolo arbitrariamente o contro la volontà di chi ne dispone legittimamente.**

Art. 5.4 - Validità territoriale

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città' del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

La garanzia è estesa ai Paesi esteri per i quali è operante l'assicurazione R.C. per il veicolo assicurato.

Art. 5.5 - Criteri di indennizzabilità

L'indennizzo è corrisposto per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio che siano indipendenti da condizioni fisiche patologiche preesistenti. **Se, al momento dell'infortunio, l'Assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l'infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali previste dalla tabella richiamata all'art. 5.7 - Invalidità permanente sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.**

Art. 5.6 - Caso di morte

L'indennizzo per il caso di morte è dovuto se la stessa si verifica anche successivamente alla scadenza della polizza - entro due anni dal giorno dell'infortunio ed in rapporto causale con esso.

Tale indennizzo viene liquidato ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi dell'Assicurato in parti uguali.

L'indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per invalidità permanente.

In caso di morte dell'Assicurato entro due anni dal giorno dell'infortunio ed in conseguenza di questo, se avvenuta successivamente alla liquidazione di indennizzo per invalidità permanente, la Società:

- non richiederà alcun rimborso della somma liquidata per invalidità permanente, se tale somma è superiore all'indennizzo dovuto per il caso morte;
- corrisponderà la differenza agli aventi diritto, se la somma liquidata per invalidità permanente è inferiore all'indennizzo dovuto per il caso di morte.

Art. 5.7 - Invalidità permanente

a) Se l'infortunio ha per conseguenza una invalidità permanente, la Società liquida per tale titolo una indennità calcolata sulla somma assicurata per invalidità permanente secondo la tabella di cui all'allegato 1 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modifiche (escluse le malattie professionali) con applicazione delle seguenti franchigie:

- **per invalidità permanente non superiore al 3% non è dovuto alcun indennizzo;**
- **per invalidità permanente superiore al 3% ma non al 20% l'indennizzo viene liquidato solo per l'aliquota di invalidità permanente eccedente al 3%;**
- **per invalidità permanente superiore al 20% l'indennizzo viene liquidato per l'aliquota riconosciuta, senza detrazioni;**

- per invalidità permanente superiore al 70% viene liquidata l'intera somma assicurata (100%).
- b) Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi od arti, le percentuali previste sono addizionabili fino al massimo del 100%.
- c) La perdita anatomica o funzionale di una falange del pollice o dell'alluce è stabilita nella metà, e quella di qualunque altro dito delle mani o dei piedi in un terzo della percentuale fissata per la perdita totale del rispettivo dito. Nei casi di invalidità permanente non specificati nella predetta tabella l'indennità viene stabilita tenendo conto della misura in cui è per sempre diminuita la capacità generica dell'Assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo.
- d) Il grado di invalidità permanente viene stabilito al momento in cui le condizioni dell'Assicurato sono divenute permanentemente immutabili; in caso di controversia vale l'art. 5.10 - Valutazione del danno.
- e) L'indennità per il caso di invalidità permanente è dovuta se l'invalidità stessa si concreta – anche dopo la scadenza della polizza – entro due anni dal giorno dell'infortunio, regolarmente denunciato e coperto dalla garanzia.

Art. 5.8 - Obblighi dell'Assicurato/Contraente in caso di sinistro
L'Assicurato/Contraente deve:

- fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno, sottoponendosi subito alle cure mediche, seguendone le prescrizioni ed evitando di compiere atti che possano ostacolare la cura e la capacità a riprendere il lavoro;
- darne avviso all'Agenzia cui è assegnata la polizza o alla Direzione della Società entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza (art. 1913 Codice Civile). La denuncia deve indicare luogo, giorno, ora e modalità dell'infortunio ed essere corredata di certificato medico.

Art. 5.9 - Obblighi dell'Assicurato

L'Assicurato, i beneficiari od eventuale diritto devono consentire alla visita di medici della Società ed a qualsiasi indagine (compresa l'autorizzazione all'autopsia, con l'assistenza di un medico scelto dalla Società) che questa ritenga necessaria, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l'Assicurato stesso. L'inadempimento doloso a tale obbligo comporta la perdita dei benefici dell'assicurazione o la riduzione dell'indennizzo in proporzione al pregiudizio arrecato alla Società. L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 Codice Civile).

Art. 5.10 - Valutazione del danno

La valutazione del danno ha luogo mediante accordo diretto fra le Parti o fra due periti nominati l'uno dall'Assicurato, l'altro dalla Società. In caso di disaccordo, le divergenze sono demandate ad un terzo perito, nominato dai due precedenti o, in difetto, dal Segretario del Consiglio dell'ordine dei medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio dei medici.

Tale luogo viene stabilito dalle Parti o presso la Direzione della Società o dell'Agenzia cui è assegnata la polizza o, di comune accordo, altrove. Le decisioni sono prese a maggioranza di voto e sono obbligatorie per entrambe le Parti. Ciascuna delle Parti sopporta le spese del proprio perito e per la metà quelle del terzo perito.

È data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, che può - nel frattempo - concedere un anticipo sull'indennizzo con criteri di equità.

Art. 5.11 - Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, ricevuta la documentazione necessaria e concordato l'indennizzo, la Società si impegna a provvedere al pagamento entro 30 giorni.

Sezione 6

Definizioni "specifiche"

Assistenza

Assicurato

Veicoli a motore: Il conducente del veicolo e le persone autorizzate all'uso dello stesso, nonché, per le prestazioni previste agli artt. 6.5, 6.6, 6.12, 6.13, 6.14, 6.15, 6.22, 6.23, 6.25, 6.26, 6.29, 6.30 e 6.31, le persone trasportate a bordo del veicolo stesso.

Natanti: Le persone che si trovano a bordo dell'imbarcazione a titolo di equipaggio o di passeggeri, fino al numero massimo di persone trasportabili riportato sui documenti di navigazione.

Avaria

Si intende il sinistro subito dal natante per usura, difetto, rottura, incaglio, collisione, urto contro oggetti fissi e/o mobili, sommersione. Tale sinistro deve rendere impossibile per l'assicurato l'utilizzo dell'imbarcazione in condizioni normali.

Contraente

Persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione.

Decorrenza e durata

Dalla data di pagamento del premio di polizza e per tutta la validità della stessa.

Estensione territoriale

Veicoli a motore: L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

L'assicurazione è estesa ai danni che avvengono nei Paesi esteri per i quali è operante l'assicurazione R.C., anche se non prestata dalla Società.

Natanti: L'assicurazione vale per i porti e gli approdi di:

- **coste del Mar Mediterraneo;**
- **acque interne, laghi e corsi d'acqua dolce italiani;**
- **Corsica;**
- **Costa Azzurra francese da Ventimiglia a Tolone;**
- **Slovenia.**

Fa eccezione la prestazione "Invio di personale tecnico", per la quale vale la limitazione ai porti e agli approdi di:

- **Italia;**
- **Corsica;**
- **Costa Azzurra francese da Ventimiglia a Tolone;**
- **Slovenia.**

Furto

Il reato, previsto dall'art. 624 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per gli altri.

Guasto

Danno subito dal veicolo per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di sue parti, tale da rendere impossibile per l'Assicurato l'utilizzo dello stesso in condizioni normali.

Incendio

La combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi. Non sono da considerarsi a nessun fine come incendio le bruciate non accompagnate da sviluppo di fiamma.

Incidente

Sinistro dovuto a caso fortuito, imperizia, negligenza, inosservanza di norme o regolamenti, connesso con la circolazione stradale, che provochi danni al veicolo tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali.

Infortunio

Sinistro dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili e sia connesso alla circolazione del veicolo o natante.

Malattia

Alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.

Prestazione

L'assistenza da erogarsi in natura e cioè l'aiuto che deve essere fornito all'Assicurato, nel momento del bisogno in caso di sinistro, da parte della Società Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA, tramite la Struttura Organizzativa di Europ Assistance Service S.p.A.

Rapina

Il reato, previsto all'art. 628 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi, mediante violenza alla persona o minaccia, della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

Sinistro

Il singolo fatto o avvenimento (guasto, incidente, incendio, furto tentato/ parziale/ consumato, rapina o infortunio) che si può verificare nel corso di validità della polizza e che determina la richiesta delle prestazioni da parte dell'Assicurato.

Struttura Organizzativa

La struttura di Europ Assistance Service S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano, costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non) - in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno o entro i diversi limiti previsti dal contratto - che, in virtù di specifica convenzione sottoscritta con Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia provvede, per incarico di quest'ultima, al contatto telefonico con l'Assicurato,

all'organizzazione ed erogazione delle prestazioni di assistenza previste in polizza, con costi a carico di Helvetia stessa.

Veicolo

- Autovettura in genere, autoveicolo e motoveicolo per trasporto di cose e/o persone, roulotte, rimorchio campeggio, che non superi il peso complessivo a pieno carico di 3,5 t.;
- Autocasa, caravan e camper che non superi il peso complessivo a pieno carico di 6 t. per trasporto promiscuo di cose e/o persone. Nel caso delle prestazioni previste agli artt. 6.1, 6.3, 6.19 e 6.21, i veicoli superiori a 3 m. di altezza, potrebbero incontrare difficoltà nello svolgimento dell'Assistenza;
- Motociclo, triciclo, motocarozzetta e quadriciclo di oltre 50 cc.;
- Imbarcazione destinata alla navigazione da diporto avente lunghezza fuori tutto inferiore a 24 m.,
regolarmente assicurati per la Responsabilità Civile/Assicurazione Rischi Diversi, come descritto in polizza.

Prestazioni assicurative

Le prestazioni di seguito specificate sono fornite dalla Società Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA tramite la **Struttura Organizzativa di Europ Assistance Service S.p.A. che risponde ai numeri telefonici 800.01.69.10 e 02.58.28.61.71** come meglio precisato nelle Istruzioni per la richiesta di assistenza.

HELVETIA AUTO NO PROBLEM (Cod. ELBN)

Art. 6.1 - Traino

Qualora, in conseguenza di sinistro, il veicolo abbia subito danni tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali, la Struttura Organizzativa procurerà direttamente all'Assicurato il mezzo di soccorso per trainare il veicolo stesso al più vicino punto di assistenza della casa costruttrice o, qualora ciò fosse impossibile o antieconomico, all'officina più vicina, tenendo Helvetia a proprio carico il relativo costo **fino ad un importo massimo di € 700,00 per sinistro.**

La garanzia è operante anche in caso di foratura del pneumatico (degonfiamento e/o distruzione, scoppio, lacerazione, deterioramento improvviso e non dovuto ad usura del pneumatico tale da renderlo inutilizzabile in condizioni di piena sicurezza), mancanza di carburante e smarrimento chiavi.

Sono a carico dell'Assicurato le spese per il traino qualora il veicolo abbia subito il sinistro durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad esse equiparate (percorsi fuoristrada).

Sono altresì escluse le spese concernenti l'intervento di mezzi eccezionali, anche se indispensabili per il recupero del veicolo.

La presente garanzia non è operante qualora il veicolo assicurato superi l'altezza di mt. 2,90.

Art. 6.2 - Officina Mobile in Italia - Depannage

Qualora a seguito di guasto, il veicolo risulti danneggiato in modo tale da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, la Struttura Organizzativa, valutata l'entità, il tipo di guasto e la possibilità di effettuare la riparazione sul posto, verificherà la disponibilità di una Officina Mobile nel territorio dove si è verificato il sinistro ed invierà la stessa per la riparazione.

La garanzia è operante anche in caso di foratura del pneumatico (degonfiamento e/o distruzione, scoppio, lacerazione, deterioramento improvviso e non dovuto ad usura del pneumatico tale da renderlo inutilizzabile in condizioni di piena sicurezza), mancanza di carburante, smarrimento chiavi e montaggio catene da neve.

Qualora durante l'intervento, l'Officina Mobile riscontrasse l'impossibilità di riparare il veicolo, l'Officina Mobile stessa procederà al traino nel rispetto della procedura prevista dalla precedente prestazione.

Helvetia terrà a proprio carico il relativo costo **fino ad un importo massimo di € 700,00 per sinistro.**

Restano a carico dell'Assicurato il costo dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per l'intervento d'urgenza e ogni altra spesa di riparazione effettuata dal mezzo di soccorso.

Art. 6.3 - Recupero del veicolo fuori strada

Qualora in caso di sinistro il veicolo sia fuoriuscito dalla sede stradale e risulti danneggiato in modo tale da non potervi ritornare autonomamente, la Struttura Organizzativa procurerà direttamente all'Assicurato il mezzo di soccorso per riportare il veicolo danneggiato nell'ambito della sede stradale, tenendo Helvetia a proprio carico il relativo costo **fino ad un importo massimo di € 1.200,00 per sinistro.**

L'eventuale eccedenza rimane a carico dell'Assicurato.

Sono a carico dell'Assicurato le spese per il recupero qualora il veicolo abbia subito il sinistro durante la circolazione al di fuori della sede stradale pubblica o di aree ad essa equiparate (percorsi fuoristrada).

Art. 6.4 - Demolizione del veicolo in Italia

Qualora l'Assicurato, a seguito di sinistro, in ottemperanza alle disposizioni di legge vigenti (D.P.R. n. 915 del 10.09.1982 art. 15 e Nuovo Codice della Strada D. Lgs. n. 285 del 30.04.1992 art. 103; D. Lgs. n. 22 del 05.02.1997 art. 46), debba procedere alla cancellazione al P.R.A. ed alla successiva demolizione del veicolo, la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato, organizzerà il recupero del veicolo mediante carro attrezzi e la sua demolizione.

Qualora il recupero richieda l'intervento di mezzi eccezionali, il relativo costo rimane a carico dell'Assicurato che dovrà provvedere direttamente al pagamento.

L'Assicurato deve produrre, al momento della consegna del veicolo, la seguente documentazione:

- libretto di circolazione (originale);
- foglio complementare / certificato di proprietà (originale);
- targhe autoveicolo;

(in caso di assenza di uno o più dei suddetti documenti l'Assicurato deve produrre l'originale della denuncia sostitutiva e/o il verbale di ritiro, rilasciati dalle Autorità competenti e copia dell'estratto cronologico rilasciato dal P.R.A.)

- codice fiscale (fotocopia);
- documento di riconoscimento valido dell'intestatario al P.R.A. (fotocopia carta d'identità o equivalente);
- documento di riconoscimento valido dell'incaricato alla consegna del veicolo, qualora questi sia diverso dall'intestatario al P.R.A. (fotocopia).

La mancata produzione dei documenti di cui sopra o di altri necessari per la demolizione del veicolo, comporta la decadenza del diritto alla prestazione.

La Struttura Organizzativa organizza il recupero per la demolizione del veicolo entro 15 giorni dalla data in cui l'Assicurato ha reso disponibili i sopra citati documenti.

Il demolitore convenzionato prenderà in carico il veicolo, rilasciando al momento del recupero apposita dichiarazione di presa in carico del veicolo e copia produttore a norma di legge; successivamente invierà al domicilio dell'Assicurato la documentazione relativa all'avvenuta cancellazione al P.R.A. tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. L'Assicurato prende atto che il veicolo sarà demolito in conformità alle disposizioni vigenti che regolano lo smaltimento dei veicoli considerati a tutti gli effetti "rifiuti solidi a raccolta differenziata". Helvetia terrà a proprio carico i costi relativi al recupero del veicolo con carro-attrezzi, alla sua demolizione ed alla cancellazione al Pubblico Registro Automobilistico. **Gli eventuali costi di deposito del veicolo rimangono a carico dell'Assicurato che dovrà provvedere direttamente al pagamento.**

Art. 6.5 - Consulenza medica

Qualora a seguito di infortunio o malattia l'Assicurato necessiti di una consulenza medica, può mettersi in contatto direttamente o tramite il proprio medico curante oppure il medico che l'ha in cura sul posto con i medici della Struttura Organizzativa, che valuteranno quale sia la prestazione più opportuna da effettuare in suo favore.

Art. 6.6 - Invio di autoambulanza in Italia

Qualora a seguito di infortunio causato da incidente stradale in cui sia stato coinvolto il veicolo assicurato, l'Assicurato, successivamente al ricovero di primo soccorso, necessiti di un trasporto in autoambulanza in Italia, la Struttura Organizzativa invierà direttamente l'autoambulanza, tenendo Helvetia a proprio carico la relativa spesa **fino alla concorrenza di un importo pari a quello necessario per compiere 300 Km. di percorso complessivo (andata/ritorno).**

Art. 6.7 - Supporto alla Compilazione del modulo CID/CAI

Qualora l'Assicurato necessitasse di supporto a seguito di incidente stradale avvenuto in Italia, potrà contattare la Struttura Organizzativa al fine di ricevere consulenza nella compilazione del modello CID/CAI. Il servizio è attivo 24 ore su 24.

Art. 6.8 - Richiesta di documenti in caso di furto totale del veicolo

Qualora, a seguito di furto totale del veicolo, l'Assicurato desideri avvalersi della Struttura Organizzativa per la richiesta dei seguenti documenti:

- estratto cronologico generale di possesso;
- perdita di possesso;

potrà contattare la Struttura Organizzativa stessa comunicando la targa del veicolo ed inviando l'originale della denuncia rilasciata all'Assicurato dall'Autorità competente.

In seguito la Struttura Organizzativa tramite i propri incaricati, provvederà a richiedere agli uffici preposti i citati documenti ed una volta ottenuti li invierà all'Assicurato.

La Struttura Organizzativa potrà richiedere all'Assicurato e lo stesso è tenuto a fornirli integralmente ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'assistenza.

Helvetia terrà direttamente a proprio carico i relativi costi.

Prestazioni accessorie

Art. 6.9 - Assistenza telefonica (garanzia prestata a titolo gratuito)

Prestazione operante dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00, esclusi i festivi infrasettimanali.

Qualora l'Assicurato necessiti di informazioni relative a:

- cliniche private, ospedali, centri di pronto soccorso;
 - centri sanitari appropriati per la cura di proprie affezioni;
 - viabilità e percorribilità autostrade e strade principali extraurbane;
 - tempo sulle strade, interruzioni stradali, motel, autogrill, officine autostradali, rifornimenti di carburante in autostrada;
 - codice della strada, tassa di possesso, normative R.C. Auto, imposta di proprietà, patente, carta di circolazione, modalità burocratiche inerenti a pratiche automobilistiche;
 - traghetti, formalità per viaggi all'estero, itinerari, alberghi, ristoranti, musei,
- potrà rivolgersi alla Struttura Organizzativa che gli fornirà telefonicamente tutte le informazioni richieste.

La Struttura Organizzativa non fornirà pareri o valutazioni su quesiti che riguardano procedure legali già affidate dall'Assicurato a un proprio legale.

Prestazioni operanti quando il sinistro si verifica fuori dal comune di residenza dell'Assicurato

Art. 6.10 - Autovettura in sostituzione in Italia

Qualora, in conseguenza di guasto, incidente, incendio, furto o rapina tentati o parziali, il veicolo resti immobilizzato e ciò comporti una riparazione che richieda oltre 8 ore di manodopera (intendendosi per manodopera il tempo necessario alla riparazione dell'autovettura ad esclusione dei tempi di attesa dei pezzi di ricambio e quant'altro non di pertinenza diretta alla riparazione) certificate da una officina autorizzata dalla casa costruttrice, facendo fede i tempi ufficiali della casa stessa, oppure in caso di furto o rapina totali, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell'Assicurato, presso una stazione di noleggio convenzionata, compatibilmente con le disponibilità e

con le modalità applicate dalla stessa e durante il normale orario di apertura, **un'autovettura di cilindrata equivalente a quella del veicolo assicurato (indipendentemente dalla tipologia ed uso dello stesso e comunque non superiore ai 2.000 cc.),** con percorrenza illimitata e **per un massimo per sinistro di 10 giorni consecutivi.** Helvetia terrà a proprio carico le relative spese.

Restano a carico dell'Assicurato le spese per il carburante, i pedaggi in genere, le franchigie relative alle assicurazioni facoltative, nonché ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio. Tali spese potranno essere oggetto di deposito cauzionale richiesto dalla Società di autonoleggio, e lo stesso dovrà essere versato direttamente dall'Assicurato.

La prestazione non è operante per:

- **immobilizzo del veicolo dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla casa costruttrice;**
- **operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare;**
- **immobilizzo di roulotte e rimorchi in genere.**

Art. 6.11 - Invio taxi per il ritiro dell'autovettura sostitutiva

Qualora, a seguito della prestazione di cui all'articolo precedente, l'Assicurato debba recarsi alla stazione di autonoleggio per il ritiro dell'auto in sostituzione messa a disposizione dalla Struttura Organizzativa, la stessa, **su precisa richiesta dell'Assicurato,** metterà disposizione un taxi per permettere all'Assicurato di raggiungere la società di autonoleggio. Helvetia terrà a proprio carico **fino ad un massimo di € 50,00 per sinistro.**

Non sono previste spese di taxi diverse da quelle sopra indicate.

Art. 6.12 - Trasferimento in centro ospedaliero attrezzato

Qualora a seguito di infortunio causato da incidente stradale in cui risulti coinvolto il veicolo assicurato, l'Assicurato sia affetto da una patologia non curabile nell'ambito degli istituti di cura ubicati nella sua Regione di residenza per caratteristiche obiettive accertate dai medici della Struttura Organizzativa, previa analisi del quadro clinico effettuata con il suo medico curante, la Struttura Organizzativa stessa provvede a:

- a) individuare e prenotare, secondo le disponibilità esistenti, l'istituto di cura italiano o estero ritenuto più attrezzato per la patologia da cui affetto l'Assicurato;
- b) organizzare il trasporto dell'Assicurato con il mezzo ritenuto più idoneo alle sue condizioni di salute:
 - aereo sanitario **(la Struttura Organizzativa utilizzerà l'aereo sanitario solo nel caso in cui il trasferimento avvenga in Paesi Europei);**
 - aereo di linea, classe economica, eventualmente barellato;
 - treno, prima classe e occorrendo, il vagone letto;
 - autoambulanza, senza limiti di percorso.

c) assistere l'Assicurato, durante il trasporto, con personale medico o paramedico, secondo le necessità valutate dai medici della Struttura Organizzativa.

Helvetia terrà a proprio carico le relative spese.

Non danno luogo alla prestazione le lesioni che a giudizio dei medici possono essere curate presso l'unità ospedaliera della Regione di residenza dell'Assicurato, nonché le terapie riabilitative.

Art. 6.13 - Rientro dal centro ospedaliero attrezzato.

Quando l'Assicurato, in conseguenza della prestazione di cui all'6.12 - Trasferimento in centro ospedaliero attrezzato, viene dimesso dal centro ospedaliero dopo la degenza, la Struttura Organizzativa provvederà al suo rientro con il mezzo che i medici della Struttura Organizzativa stessa riterranno più idoneo alle condizioni dell'Assicurato:

- aereo di linea, classe economica, eventualmente barellato;
- treno prima classe, e, occorrendo, il vagone letto;
- autoambulanza, senza limiti di percorso.

Il trasporto è interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa ed effettuato a spese di Helvetia, inclusa l'assistenza medica ed infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai medici della Struttura Organizzativa.

Art. 6.14 - Spese d'albergo

Qualora in conseguenza di sinistro, il veicolo resti immobilizzato e ciò comporti una sosta forzata degli Assicurati per almeno una notte, la Struttura Organizzativa provvederà a ricercare e prenotare un albergo, tenendo Helvetia a proprio carico il costo di pernottamento e prima colazione **fino ad un importo massimo di € 600,00 per sinistro complessivamente per tutte le persone coinvolte nel medesimo sinistro (Assicurato e trasportati).**

Art. 6.15 - Rientro dei passeggeri / prosecuzione del viaggio

Qualora il veicolo in conseguenza di incendio, guasto, incidente, furto tentato o parziale, rapina tentata, sia rimasto immobilizzato in Italia per 36 ore o all'estero per 4 giorni, oppure in caso di furto o rapina del veicolo medesimo, la Struttura Organizzativa metterà in condizione gli Assicurati di continuare il viaggio fino al luogo di destinazione oppure di rientrare al luogo di residenza in Italia, mettendo a loro disposizione:

- un biglietto aereo di classe economica o ferroviario di prima classe;

oppure:

- un veicolo ad uso noleggio, nel rispetto delle condizioni richieste dal noleggiatore. **Restano in questo caso a carico dell'Assicurato le spese per il carburante, i pedaggi in genere, le franchigie relative alle assicurazioni facoltative, nonché ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio. Tali spese potranno essere oggetto di deposito cauzionale richiesto dalla Compagnia di autonoleggio, e lo stesso dovrà essere versato direttamente dall'Assicurato.**

Helvetia terrà a proprio carico il relativo costo fino ad un importo massimo di € 1.000,00 per sinistro complessivamente per tutte le persone a bordo del veicolo (Assicurato e trasportati).

Art. 6.16 - Invio pezzi di ricambio

Qualora, in conseguenza di sinistro, **i pezzi di ricambio indispensabili al funzionamento del veicolo ed occorrenti alla sua riparazione non possano essere reperiti sul posto**, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviarli con il mezzo più rapido, tenuto conto delle norme locali che regolano il trasporto delle merci in genere e dei pezzi di ricambio di veicoli in particolare, sempre che siano reperibili presso i concessionari ufficiali in Italia.

Al rientro dal viaggio l'Assicurato dovrà rimborsare soltanto il costo dei pezzi di ricambio e le eventuali spese doganali, mentre i costi relativi alla ricerca ed alla spedizione restano a carico di Helvetia.

Art. 6.17 - Autista a disposizione

Qualora l'Assicurato non sia in condizioni di guidare il veicolo a seguito di infortunio causato da incidente stradale nel quale sia rimasto coinvolto il veicolo assicurato, oppure per ritiro della patente e nessuno degli eventuali passeggeri sia in grado di sostituirlo per ragioni obiettive, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione un autista per ricondurre il veicolo ed eventualmente i passeggeri fino alla città di residenza dell'Assicurato, secondo l'itinerario più breve.

Helvetia terrà a proprio carico il costo dell'autista.

Sono a carico dell'Assicurato le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.).

Art. 6.18 - Viaggio per il recupero del veicolo

Qualora il veicolo, in conseguenza di incendio, guasto, incidente, furto tentato o parziale, rapina tentata, sia rimasto immobilizzato in Italia per oltre 36 ore o all'estero per 4 giorni oppure in caso di furto o rapina sia stato ritrovato nel medesimo paese dove stato perpetrato il furto o la rapina stessi, e comunque in tutti i casi in cui il veicolo sia in grado di circolare autonomamente, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell'Assicurato un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di sola andata per consentire il recupero del veicolo riparato o ritrovato, tenendo Helvetia a proprio carico il relativo costo.

In alternativa, su richiesta dell'Assicurato, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione un autista per ricondurre il veicolo al luogo di residenza o al domicilio dell'assicurato stesso.

Helvetia tiene a proprio carico l'onorario dell'autista.

Sono a carico dell'Assicurato le spese per il carburante, i pedaggi in genere e i traghetti.

Art. 6.19 - Recupero del veicolo a mezzo pianale

Qualora in conseguenza di incendio, guasto, incidente, furto tentato o parziale, rapina tentata, il veicolo resti immobilizzato e ci comporti un tempo di riparazione superiore a 4 giorni lavorativi, oppure in caso di furto il veicolo

venga ritrovato in condizioni tali da non poter essere guidato, la Struttura Organizzativa, dopo aver preso contatto con l'officina incaricata della riparazione, organizza il trasporto del veicolo dal luogo di giacenza al luogo preventivamente concordato con l'Assicurato.

Le spese relative al trasporto stesso nonché quelle della giacenza dalla data di comunicazione del sinistro alla Struttura Organizzativa sono a carico di Helvetia, **fino ad un importo massimo di € 500,00 per sinistro e per anno assicurativo.**

Qualora il valore commerciale del veicolo dopo il sinistro risultasse inferiore all'ammontare delle spese previste per il suo trasporto, la Struttura Organizzativa provvede al suo recupero, tenendo Helvetia a proprio carico l'importo massimo corrispondente al valore commerciale del relitto dopo il sinistro.

L'eventuale eccedenza rimane a carico dell'Assicurato.

Le spese relative ai costi di riparazione o di sostituzione di parti di ricambio e di accessori sono a carico dell'assicurato.

Art. 6.20 - Anticipo spese di prima necessità

Qualora a seguito di sinistro l'Assicurato debba sostenere delle spese impreviste e non gli sia possibile provvedere direttamente e immediatamente, la Struttura Organizzativa provvederà al pagamento sul posto, per conto dell'Assicurato, di fatture **fino ad un importo massimo di € 1.500,00 per sinistro.**

Prestazioni operanti esclusivamente quando il sinistro si verifica all'estero

Art. 6.21 - Rimpatrio del veicolo a mezzo pianale

Qualora in conseguenza di incendio, guasto, incidente, furto tentato o parziale, rapina tentata, il veicolo resti immobilizzato e ciò comporti un tempo di riparazione superiore a 4 giorni lavorativi, oppure in caso di furto o rapina, il veicolo venga ritrovato nel medesimo paese ove stato perpetrato il furto o la rapina stessa in condizioni tali da non poter essere guidato, la Struttura Organizzativa, dopo aver preso contatto con l'officina incaricata della riparazione, organizza il trasporto del veicolo dal luogo di giacenza al luogo preventivamente concordato con l'Assicurato.

Le spese relative al trasporto stesso nonché quelle della giacenza all'estero dalla data di comunicazione del sinistro alla Struttura Organizzativa sono a carico di Helvetia.

Le spese relative ai diritti doganali, ai costi di riparazione o di sostituzione di parti di ricambio e di accessori sono a carico dell'Assicurato.

Qualora il valore commerciale del veicolo dopo il sinistro risulti inferiore all'ammontare delle spese previste per il suo trasporto in Italia, la Struttura Organizzativa provvede al suo rimpatrio, tenendo Helvetia a proprio carico il relativo costo fino alla concorrenza di un importo massimo corrispondente al valore commerciale del relitto dopo il sinistro.

L'eventuale eccedenza rimane a carico dell'Assicurato.

Art. 6.22 - Viaggio di un familiare

Qualora a seguito di infortunio l'Assicurato necessiti di un ricovero in istituto di cura per un periodo superiore a sette giorni, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione di un componente della famiglia residente in Italia un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di andata e ritorno, per consentire al familiare stesso di raggiungere l'Assicurato ricoverato. Helvetia terrà a proprio carico il relativo costo.

Non sono previste le spese di soggiorno del familiare.

Art. 6.23 - Accompagnamento minori

Qualora l'Assicurato accompagnato da minori di 15 anni, si trovi nell'impossibilità di occuparsi di loro in seguito ad infortunio causato da incidente stradale nel quale sia rimasto coinvolto il veicolo assicurato, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione di un familiare convivente dell'Assicurato, residente in Italia, un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di andata e ritorno, per consentirgli di raggiungere i minori, prendersene cura e ricondurli alla loro residenza in Italia. Helvetia terrà a proprio carico il relativo costo.

Non sono previste le spese di soggiorno del familiare.

L'Assicurato deve comunicare nome, indirizzo e recapito telefonico del familiare affinché la Struttura Organizzativa possa contattarlo e organizzare il viaggio.

Art. 6.24 - Abbandono legale

Qualora il valore commerciale del veicolo, dopo il sinistro, risultasse inferiore all'ammontare delle spese previste per il suo trasporto in Italia, la Struttura Organizzativa, nei casi previsti dalla precedente prestazione di cui all'art. 6.21 - Rimpatrio del veicolo a mezzo pianale - ed in alternativa alla stessa, provvederà ad organizzare la demolizione del veicolo ed eventualmente, qualora non fosse possibile in loco, a trasportare lo stesso al di fuori del confine dello Stato in cui si trova al fine di poter procedere alla demolizione, tenendo Helvetia a proprio carico i relativi costi amministrativi, organizzativi e le eventuali spese di trasporto.

Restano a carico dell'Assicurato i costi per la documentazione eventualmente necessaria al disbrigo delle pratiche inerenti la perdita di possesso e tutti gli altri documenti da richiedersi in Italia a cura dell'Assicurato stesso.

Art. 6.25 - Prolungamento soggiorno

Qualora l'Assicurato a seguito di infortunio o malattia improvvisa come risultante da prescrizione medica scritta, non sia in grado di intraprendere il viaggio di rientro alla propria residenza in Italia alla data stabilita, la Struttura Organizzativa, ricevuta la comunicazione, organizzerà il prolungamento del suo soggiorno in albergo (pernottamento e prima colazione) tenendo Helvetia a proprio carico le relative spese fino ad un massimo di dieci giorni successivi alla data stabilita per il rientro dal viaggio e **fino ad un importo massimo di € 600,00 per sinistro.**

Al suo rientro l'Assicurato deve fornire tutta la documentazione necessaria a giustificare il prolungamento del soggiorno.

Art. 6.26 - Interprete a disposizione

Qualora, in caso di fermo, di arresto o di minaccia d'arresto dell'Assicurato in seguito ad incidente oppure in seguito ad infortunio, l'Assicurato stesso necessiti di un interprete, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviarlo, tenendo Helvetia a proprio carico l'onorario **fino ad un importo massimo di € 600,00 per sinistro.**

Art. 6.27 - Anticipo spese legali

In caso di fermo, di arresto o di minaccia di arresto dell'Assicurato in conseguenza di incidente, la Struttura Organizzativa, qualora l'Assicurato non vi possa provvedere direttamente, verserà per suo conto a titolo di anticipo l'onorario di un legale **fino ad un importo massimo di € 2.500,00 per sinistro.**

Art. 6.28 - Anticipo delle cauzioni penale e civile.

In caso di fermo, di arresto o di minaccia di arresto dell'Assicurato in conseguenza di incidente, la Struttura Organizzativa, qualora l'Assicurato non vi possa provvedere direttamente, verserà per suo conto a titolo di anticipo la cauzione fissata dall'Autorità **fino ad un importo massimo di € 6.000,00 per sinistro** tanto per la cauzione penale che per la cauzione civile.

Art. 6.29 - Rimpatrio sanitario

Qualora a seguito di infortunio causato da incidente stradale nel quale sia rimasto coinvolto il veicolo assicurato, le condizioni dell'Assicurato, accertate tramite contatti diretti e/o con altri mezzi di telecomunicazione, tra i medici della Struttura Organizzativa ed il medico curante sul posto, rendano necessario il suo trasporto in un ospedale attrezzato in Italia o alla sua residenza in Italia, la Struttura Organizzativa provvederà ad effettuare il trasporto con il mezzo dai medici della stessa ritenuto più idoneo alle condizioni dell'Assicurato:

- aereo sanitario;
- aereo di linea classe economica, eventualmente in barella;
- treno prima classe e, occorrendo, il vagone letto;
- autoambulanza (senza limiti di chilometraggio).

Il trasporto è interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa ed effettuato con costi a carico di Helvetia, inclusa l'assistenza medica od infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai medici della Struttura Organizzativa stessa.

La Struttura Organizzativa utilizzerà l'aereo sanitario esclusivamente nel caso di sinistri verificatisi in Paesi Europei.

Helvetia, qualora abbia provveduto al rientro dell'Assicurato a proprie spese, ha il diritto di richiedere a quest'ultimo, se ne fosse in possesso, il biglietto aereo, ferroviario, ecc., non utilizzato.

Non danno luogo alla prestazione le infermità o lesioni che a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa possono essere curate sul posto o che non impediscono all'Assicurato di proseguire il viaggio.

La prestazione non è altresì operante nel caso in cui l'Assicurato od i suoi familiari addiventano a dimissioni volontarie contro il parere dei sanitari che lo hanno in cura.

Art. 6.30 - Rientro salma

Qualora, a seguito di infortunio causato da incidente stradale nel quale sia rimasto coinvolto il veicolo assicurato, l'Assicurato sia deceduto, la Struttura Organizzativa organizzerà ed effettuerà il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia, tenendo Helvetia a proprio carico i relativi costi **fino ad un importo massimo di € 5.000,00 per sinistro, ancorché siano coinvolti più Assicurati. Se la prestazione comportasse un esborso maggiore di tale importo, la stessa diventerà operante dal momento in cui la Struttura Organizzativa avrà ricevuto garanzie bancarie o di altro tipo ritenute da essa adeguate. Sono escluse le spese relative alla cerimonia funebre e l'eventuale recupero della salma.**

Art. 6.31 - Trasmissione messaggi urgenti

Qualora l'Assicurato sia impossibilitato a comunicare con persone in Italia, la Struttura Organizzativa si impegna, su richiesta dell'Assicurato, a trasmettere loro i messaggi urgenti. **Resta esclusa ogni responsabilità della Struttura Organizzativa in merito al contenuto dei messaggi.**

**HELVETIA FULL CAR
(Cod. ELAN)**

Sono operanti tutte le prestazioni previste dalla garanzia "Helvetia Auto no problem" (cod. ELBN) con esclusione dell'art. 6.10 - Autovettura in sostituzione in Italia - che si intende sostituito dal seguente articolo.

Prestazione operante in Italia per sinistro verificatosi anche nel comune di residenza dell'Assicurato

Art. 6.32 - Autovettura in sostituzione in Italia

Qualora il veicolo abbia subito un incidente, un incendio, un guasto, un furto tentato o parziale, una rapina tentata, tali da comportare una riparazione superiore ad 8 ore di manodopera (intendendosi per manodopera il tempo necessario alla riparazione dell'autovettura ad esclusione dei tempi di attesa dei pezzi di ricambio e quant'altro non di pertinenza diretta alla riparazione) certificate da una officina autorizzata dalla casa costruttrice, facendo fede i tempi ufficiali della casa stessa, oppure in caso di furto o rapina totali, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell'Assicurato, presso una stazione di noleggio convenzionata, compatibilmente con le disponibilità e con le modalità applicate dalla stessa e durante il normale orario di apertura, **un'autovettura di cilindrata equivalente a quella del veicolo assicurato (indipendentemente dalla tipologia ed uso dello stesso e comunque non superiore ai 2.000 cc.), con percorrenza illimitata, per un massimo di:**

- **15 giorni consecutivi in caso di guasto, incidente, incendio, furto parziale o tentato, rapina tentata;**
- **40 giorni consecutivi in caso di furto totale o rapina o distruzione totale del mezzo.**

Helvetia terrà a proprio carico le relative spese.

Restano a carico dell'Assicurato le spese per il carburante, i pedaggi in genere, le franchigie relative alle assicurazioni facoltative, nonché ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio. Tali spese potranno essere oggetto di deposito cauzionale richiesto dalla Società di autonoleggio, e lo stesso dovrà essere versato direttamente dall'Assicurato.

La prestazione non è operante per:

- **immobilizzo del veicolo dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla casa costruttrice;**
- **operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare;**
- **immobilizzo di roulotte e rimorchi in genere**

HELVETIA FULL CAMPER (Cod. HCAM)

Sono operanti tutte le prestazioni previste dalla garanzia "Helvetia Auto no problem" (cod. ELBN) con esclusione dell'art. 6.10 - Autovettura in sostituzione in Italia - che si intende sostituito dal seguente articolo.

Prestazione operante in Italia per sinistro verificatosi anche nel comune di residenza dell'Assicurato

Art. 6.33 - Veicolo in sostituzione in Italia

Qualora, in conseguenza di guasto, incidente, incendio, furto o rapina tentati o parziali, il veicolo resti immobilizzato e ciò comporti una riparazione che richieda oltre 8 ore di manodopera (intendendosi per manodopera il tempo necessario alla riparazione del veicolo ad esclusione dei tempi di attesa dei pezzi di ricambio e quant'altro non di pertinenza diretta alla riparazione) certificate da una officina autorizzata dalla casa costruttrice, facendo fede i tempi ufficiali della casa stessa, oppure in caso di furto o rapina totali, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell'Assicurato, presso una stazione di noleggio convenzionata, **compatibilmente con le disponibilità** e con le modalità applicate dalla stessa e durante il normale orario di apertura, con percorrenza illimitata, in funzione del numero degli occupanti il veicolo:

- **un autoveicolo capace di contenere al massimo 9 posti compreso quello del conducente oppure**
- **una o due autovetture di cilindrata non superiore ai 1.600 cc., senza autista,**

in caso di incidente, incendio, guasto, furto tentato o parziale, rapina tentata, per un massimo di 7 giorni consecutivi;

- **un'autovettura di cilindrata non superiore ai 2.000 cc., senza autista, in caso di furto totale o rapina o distruzione totale del mezzo, per un massimo di 40 giorni consecutivi.**

Helvetia terrà a proprio carico le relative spese.

Restano a carico dell'Assicurato le spese per il carburante, i pedaggi in genere, le franchigie relative alle assicurazioni

facoltative, nonché ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio. Tali spese potranno essere oggetto di deposito cauzionale richiesto dalla Società di autonoleggio, e lo stesso dovrà essere versato direttamente dall'Assicurato.

La prestazione non è operante per:

- **immobilizzo del veicolo dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla casa costruttrice;**
- **operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare.**

HELVETIA ASSISTANCE NATANTI (Cod. ELAI)

Art. 6.34 - Invio di personale tecnico

Qualora l'imbarcazione resti immobilizzata in seguito ad avaria e, tramite consulto tecnico tra la Struttura Organizzativa e l'Assicurato, venga rilevata la necessità dell'intervento di personale tecnico specializzato, in quanto non reperibile entro 48 ore sul posto, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare un tecnico qualificato con il mezzo più rapido (auto, aereo, ecc.). Le spese di viaggio andata e ritorno, vitto, alloggio e retribuzione delle ore di viaggio del tecnico sono a carico di Helvetia **fino ad un importo massimo di € 1.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.**

L'assicurato è tenuto a dare opportune istruzioni per le riparazioni al tecnico inviato dalla Struttura Organizzativa e ad accertarsi che le riparazioni vengano eseguite accuratamente.

La retribuzione delle ore di manodopera necessarie per effettuare la riparazione dell'imbarcazione sul posto resta a carico dell'Assicurato, che provvederà direttamente a saldare il tecnico.

L'assicurato deve comunicare alla Struttura Organizzativa i dati dell'imbarcazione.

Art. 6.35 - Invio pezzi di ricambio

Qualora i pezzi di ricambio necessari per effettuare la riparazione dell'apparato di propulsione o della timoneria dell'imbarcazione e ritenuti dalla Struttura Organizzativa, in accordo con l'assicurato, indispensabili alla navigazione, non siano reperibili sul posto, la Struttura Organizzativa provvederà al reperimento ed invio degli stessi con il mezzo più rapido, tenuto conto delle norme locali che regolano il trasporto dei pezzi di ricambio. Le spese di spedizione restano a carico di Helvetia **fino ad un importo massimo di € 500,00 per sinistro, mentre il costo dei pezzi dovrà essere rimborsato dall'Assicurato al rientro e, comunque, entro 30 giorni dall'invio. La Struttura Organizzativa non assume responsabilità per eventuali ritardi dovuti alla momentanea irreperibilità dei pezzi richiesti presso i concessionari italiani. Sono altresì esclusi i pezzi di ricambio di cui la casa costruttrice abbia cessato la fabbricazione o che richiedano l'impiego di mezzi di trasporto eccezionali e le spese doganali per il ritiro dei pezzi a destinazione.**

L'Assicurato dovrà comunicare alla Struttura Organizzativa i seguenti dati:

- cantiere costruttore, tipo, modello, numero di matricola e anno di costruzione dell'imbarcazione;
- tipo, numero di matricola, anno di costruzione, potenza HP del motore;
- ogni altra informazione necessaria ad identificare con precisione i particolari richiesti: e.g. numero di riferimento della casa costruttrice.

La Struttura Organizzativa provvederà a comunicare tempestivamente le informazioni necessarie per il ritiro dei pezzi spediti.

Art. 6.36 - Rimorchio dell'imbarcazione

Prestazione operante entro le 20 miglia dal litorale italiano purché tale limite non invada acque territoriali di un altro Stato.

Qualora l'imbarcazione, a seguito di avaria, resti immobilizzata in un porto dove non sia possibile effettuare la riparazione, la Struttura Organizzativa provvederà ad organizzare il rimorchio dell'imbarcazione per il trasferimento dell'imbarcazione stessa fino al porto o punto più vicino dove possano essere effettuate le riparazioni necessarie, tenendo Helvetia a proprio carico la relativa spesa **fino ad un importo massimo di € 500,00 per sinistro.**

La prestazione non è fornita per le avarie risolvibili con la forma di assistenza di cui all'art. 6.34 - Invio di personale tecnico.

Art. 6.37 - Consulenze mediche

Qualora a seguito di infortunio o malattia l'Assicurato necessiti di una consulenza medica, può mettersi in contatto direttamente o tramite il proprio medico curante oppure il medico che l'ha in cura sul posto con i medici della Struttura Organizzativa, che valuteranno quale sia la prestazione più opportuna da effettuare in suo favore.

Prestazioni operanti quando il sinistro si verifica ad oltre 50 Km. dal luogo di residenza dell'Assicurato e/o dal porto di stazionamento dell'imbarcazione

Art. 6.38 - Rientro sanitario

Qualora a seguito di infortunio o malattia le condizioni dell'Assicurato, accertate tramite contatti diretti e/o con altri mezzi di telecomunicazione, tra i medici della Struttura Organizzativa ed il medico curante sul posto, rendano necessario il suo trasporto in un ospedale attrezzato in Italia o alla sua residenza in Italia, la Struttura Organizzativa provvederà ad effettuare il trasporto con il mezzo dai medici della stessa ritenuto più idoneo alle condizioni dell'Assicurato:

- l'aereo sanitario;
- l'aereo di linea classe economica, eventualmente in barella;
- il treno prima classe e, occorrendo, il vagone letto;
- l'autoambulanza (senza limiti di chilometraggio).

Il trasporto è interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa ed effettuato a spese di Helvetia che terrà a carico le relative spese **fino ad un importo massimo di € 1.000,00, inclusa l'assistenza medica od**

infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai medici della Struttura stessa.

Non danno luogo alla prestazione:

- **le infermità o lesioni che a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa possono essere curate sul posto o che non impediscono all'assicurato di proseguire il viaggio;**
- **le malattie infettive nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie nazionali o internazionali.**

Art. 6.39 - Rientro con un accompagnatore assicurato

In caso di fornitura all'Assicurato della prestazione di cui al precedente art. 6.38 - Rientro sanitario, qualora i medici della Struttura Organizzativa non ritengano necessaria l'assistenza di un medico o di un infermiere durante il viaggio, la Struttura Organizzativa organizzerà il rientro dell'accompagnatore con il mezzo utilizzato per il trasporto sanitario dell'Assicurato, fino al luogo di ricovero in Italia, tenendo Helvetia a proprio carico il relativo costo **fino ad un importo massimo di € 1.000,00 per sinistro.**

Non sono previste le spese di soggiorno dell'accompagnatore.

Art. 6.40 - Viaggio di un familiare

Qualora l'Assicurato sia ricoverato in ospedale a seguito di infortunio o malattia ed i medici ritengano che non sia trasferibile prima di 10 giorni, la Struttura Organizzativa provvederà a fornire un biglietto aereo di classe economica o ferroviario di prima classe, di andata e ritorno, per permettere ad un familiare convivente residente in Italia di recarsi presso l'Assicurato ricoverato, tenendo Helvetia a proprio carico la spesa relativa **fino ad un importo massimo di € 1.000,00 per sinistro.**

Non sono previste le spese di soggiorno del familiare.

Art. 6.41 - Interprete a disposizione all'estero

Qualora l'Assicurato, in caso di ricovero in ospedale per infortunio o malattia improvvisa o in caso di arresto o minaccia di arresto in seguito ad incidente della navigazione, trovi difficoltà a comunicare nella lingua locale, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare un interprete, tenendone Helvetia a proprio carico l'onorario **fino ad un massimo di 8 ore lavorative.**

Art. 6.42 - Anticipi di denaro

Qualora l'Assicurato:

- in seguito a furto oppure a guasto o danneggiamento dell'imbarcazione, non possa provvedere direttamente e immediatamente a pagare le spese che ne derivano;
 - in caso di arresto o minaccia di arresto all'estero, in seguito ad incidente della navigazione in cui sia coinvolta l'imbarcazione assicurata, sia tenuto a versare alle Autorità straniere una cauzione penale per essere rimesso in libertà e non possa provvedere immediatamente e direttamente;
 - in caso di arresto o minaccia di arresto all'estero, in seguito ad incidente della navigazione, necessiti di assistenza legale,
- la Struttura Organizzativa provvederà a:

- pagare in nome e per conto dell'Assicurato, a titolo di prestito gratuito, le spese **fino ad un importo massimo di € 500,00 complessive per sinistro;**
- versare all'estero la cauzione penale per conto dell'assicurato, a titolo di prestito gratuito, **fino ad un massimo di € 3.500,00 per sinistro;**
- anticipare l'onorario di un legale **fino ad un importo massimo di € 500,00 per sinistro.**

La prestazione non è operante nei casi in cui il trasferimento di valuta all'estero comporti violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel paese in cui si trova l'Assicurato, e qualora l'Assicurato non sia in grado di fornire alla Struttura Organizzativa garanzie bancarie di restituzione.

L'Assicurato deve comunicare la causa della richiesta, l'ammontare della cifra necessaria, il suo recapito e le **indicazioni delle referenze che consentano di verificare i termini della garanzia di restituzione dell'importo anticipato.**

L'assicurato, al suo rientro, deve provvedere a rimborsare la somma anticipata entro due mesi dalla data dell'anticipo stesso. Trascorso tale termine dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, l'ammontare degli interessi al tasso legale corrente.

Prestazioni accessorie

Art. 6.43 - Assistenza telefonica (garanzia prestata a titolo gratuito)

Prestazione operante dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00, esclusi i giorni festivi infrasettimanali.

Qualora l'Assicurato abbia bisogno di un consiglio per risolvere problemi o quesiti relativi a:

- informazioni meteorologiche;
- informazioni varie sui porti italiani;
- informazioni sulla rete di assistenza delle maggiori case costruttrici di natanti e/o di motori fuoribordo;
- informazioni turistiche;
- supporto per prenotazione o verifica disponibilità di posti-barca nei porti (Italia, Costa Azzurra, Corsica, Slovenia);
- supporto per prenotazione a terra di alberghi, aerotaxi, aerei, ecc.;

potrà rivolgersi alla Struttura Organizzativa che gli fornirà telefonicamente tutte le informazioni ed i consigli richiesti.

Art. 6.44 - Informazioni turistiche (garanzia prestata a titolo gratuito)

Prestazione operante dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00, esclusi i giorni festivi infrasettimanali.

Qualora l'Assicurato desiderasse ricevere le seguenti informazioni relative al paese in cui intende recarsi:

- informazioni sul clima e le temperature;
- informazioni sugli indirizzi e i numeri telefonici delle Ambasciate italiane all'estero;
- informazioni sulle attrazioni locali del paese,

potrà contattare la Struttura Organizzativa che gli fornirà telefonicamente le informazioni richieste.

Delimitazioni

Delimitazioni ed effetti giuridici relativi a tutte le prestazioni previste da ogni tipologia di garanzia:

Ferme restando le esclusioni riportate nelle singole prestazioni, sono inoltre operanti le seguenti Condizioni:

- 1. Il diritto alle assistenze fornite da Helvetia decade qualora l'Assicurato non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del sinistro.**
- 2. Tutte le prestazioni non possono essere fornite per ciascun Assicurato più di tre volte per ogni tipo entro ciascun anno di validità della polizza, fatta eccezione per le "Assistenze telefoniche".**
- 3. La durata massima della copertura per ogni periodo di permanenza continuata all'estero nel corso dell'anno di validità della polizza è di 60 giorni.**
- 4. Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri avvenuti durante e per effetto di: gare automobilistiche, motociclistiche, motonautiche e relative prove ed allenamenti; stato di guerra, rivoluzione, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo o vandalismo, scioperi, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale, trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.); dolo dell'Assicurato, ivi compreso il suicidio o il tentato suicidio; uso improprio cui l'Assicurato sottopone il veicolo; malattie nervose e mentali, malattie dipendenti dalla gravidanza dopo il sesto mese e dal puerperio; malattie insorte anteriormente alla stipulazione della polizza e già conosciute dall'assicurato (malattie preesistenti); malattie e infortuni conseguenti e derivanti da abuso di alcolici o psicofarmaci nonché uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni. Le prestazioni non sono altresì fornite in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.**
- 5. Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, Helvetia non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.**
- 6. La Struttura Organizzativa non assume responsabilità per danni conseguenti a mancato o ritardato intervento determinato da caso fortuito e/o causa di forza maggiore, compreso l'intervento delle Autorità del Paese nel quale è prestata l'assistenza.**
- 7. Ogni diritto nei confronti di Helvetia si prescrive entro il termine di due anni dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione, ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile modificato dalla L. n. 166 del 27 ottobre 2008.**

- 8. Relativamente ai sinistri formanti oggetto della presente garanzia, l'Assicurato libera dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato o curato dopo (o anche prima) del sinistro, nei confronti della Struttura Organizzativa e/o dei Magistrati eventualmente investiti dell'esame del sinistro stesso.**
- 9. Tutte le eccedenze ai massimali così come tutti gli anticipi di denaro previsti nelle singole prestazioni verranno concessi compatibilmente con le disposizioni, in materia di trasferimento di valuta, vigenti in Italia e nel Paese dove momentaneamente si trova l'Assicurato e a condizione che l'Assicurato, anche tramite persona da lui indicata, possa fornire alla Struttura Organizzativa adeguate garanzie per la restituzione di ogni somma anticipata.**
- 10. L'Assicurato deve provvedere al rimborso della somma anticipata entro 30 giorni dalla data dell'anticipo stesso. Trascorso tale termine dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, anche l'ammontare degli interessi al tasso legale corrente. Per tutto quanto non è espressamente disciplinato nella presente Sezione, valgono le Condizioni Generali che regolano il contratto in generale, in quanto compatibili.**
- 11. A parziale deroga di quanto previsto all'art. 1910 del Codice Civile, all'Assicurato che godesse di prestazioni analoghe alle presenti, anche a titolo di mero risarcimento, in forza dei contratti sottoscritti con altra Impresa di assicurazione, è fatto obbligo di dare comunque avviso del sinistro ad ogni Impresa assicuratrice e specificatamente ad Helvetia nel termine di tre giorni a pena di decadenza. Nel caso in cui attivasse altra Impresa, le presenti prestazioni saranno operanti, nei limiti ed alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso all'Assicurato degli eventuali maggiori costi lui addebitati dall'Impresa di assicurazione che ha erogato la prestazione.**
- 12. Per tutto quanto non è qui espressamente disciplinato si applicano le disposizioni di legge (Codice Civile e Codice della Navigazione).**

Istruzioni

Istruzioni per la richiesta di assistenza, valide per ogni tipologia di garanzia:

Dovunque si trovi ed in qualsiasi momento, l'Assicurato potrà telefonare alla Struttura Organizzativa in funzione 24 ore su 24:

dall'Italia al Numero Verde 800.01.69.10

dall'estero al numero 02-58.28.61.71 di Milano

Se impossibilitato a telefonare, potrà inviare un telegramma o una raccomandata a:



EUROP ASSISTANCE SERVICE S.p.A.
Piazza Trento, 8 - 20135 MILANO

oppure inviare un fax al numero 02-58.47.72.01 di Milano.

In ogni caso dovrà comunicare con precisione:

- 1. Il tipo di assistenza di cui necessita;**
- 2. Cognome e Nome;**
- 3. Numero di polizza e/o targa preceduti dal Codice della garanzia posseduta, riportato sulla tessera;**
- 4. Indirizzo del luogo in cui si trova;**
- 5. Il recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa provvederà a richiamarlo nel corso dell'assistenza.**

Le spese telefoniche successive alla prima chiamata sono a carico della Struttura Organizzativa.

La Struttura Organizzativa potrà richiedere all'Assicurato - e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente - ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione della assistenza; in ogni caso è necessario inviare gli originali (non le fotocopie) dei giustificativi, fatture, ricevute delle spese. In ogni caso l'intervento dovrà sempre essere richiesto alla Struttura Organizzativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l'effettuazione.

Sezione 7

Tutela Legale della Circolazione e Recupero Punti Patente

La Società si avvale per la gestione dei sinistri dell'Impresa:



TUTELA LEGALE
Più forza alle vostre ragioni

ARAG - Assicurazioni Rischi Automobilistici Generali S.p.A.
con Sede e Direzione Generale in Viale delle Nazioni, 9 - 37135 VERONA
Tel. 045.8290411 - Fax 045.8290557 (per invio denuncia sinistro)
Fax 045.8290449 (per invio successiva documentazione)

alla quale l'Assicurato può rivolgersi direttamente.

Definizioni "specifiche"

Assicurato

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Rischio

La probabilità che si verifichi il sinistro.

Sinistro o caso assicurativo

Il verificarsi dei casi di controversie per i quali è prestata l'assicurazione e per i quali l'Assicurato può rivolgersi direttamente ad ARAG.

Società

Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA
Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia
via G.B. Cassinis, 21
20139 Milano - Italia.

Tutela Legale

L'assicurazione di Tutela Legale ai sensi del D.Lgs. n. 209/2005 artt. 163,164,173,174 e correlati.

Unico caso assicurativo

Il fatto dannoso e/o la controversia che coinvolge più assicurati.

Condizioni Generali

Art. 7.1 - Massimale di garanzia

Le garanzie previste vengono prestate **fino al massimale di €11.000,00 per sinistro**, senza limite per anno assicurativo.

Art. 7.2 - Oggetto dell'assicurazione

Avvalendosi di ARAG per la gestione e la liquidazione dei sinistri, la Società assume a proprio carico, alle condizioni della presente Sezione e **nel limite del massimale convenuto**, l'onere delle spese - comprese quelle non ripetibili dalla controparte - occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, conseguenti ai casi indicati all'art. 7.4 - Prestazioni garantite.

Tali oneri sono:

- le spese per l'intervento del legale incaricato della gestione del caso assicurativo **nel rispetto di quanto previsto dal tariffario nazionale forense, con esclusione dei patti conclusi tra il Contraente e/o l'Assicurato ed il legale che stabiliscono compensi professionali;**
- le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato, o di transazione autorizzata da ARAG ai sensi dell'Art. 7.11 - Gestione del caso assicurativo;
- le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con ARAG ai sensi dell'Art. 7.11 - Gestione del caso assicurativo;
- le spese processuali nel processo penale (art. 535 Codice di Procedura Penale);
- le spese di giustizia;
- Il contributo unificato (D.L.11/03/2002 n°28), se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima.

E' garantito l'intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, territorialmente competente ai sensi dell'Art. 7.9 - Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del legale.

Nel caso di controversie tra assicurati con la stessa polizza, la garanzia viene prestata unicamente a favore dell'Assicurato-Contraente.

Art. 7.3 - Delimitazioni dell'oggetto dell'assicurazione

1. L'Assicurato è tenuto a:

- regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme relative alla registrazione degli atti giudiziari e non, i documenti necessari per la gestione del caso assicurativo;
- ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa.

2. **La Società non si assume il pagamento di :**

- **multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;**
- **spese liquidate a favore delle parti civili** costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale).

3. **Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi.**

Art. 7.4 - Prestazioni garantite

Le garanzie valgono per le seguenti prestazioni:

➤ **Tutela Legale della Circolazione**

1. Sostenere l'esercizio di pretese al **risarcimento danni extra-contrattuali** a persone e/o cose subiti **per fatti illeciti di terzi.**
La presente prestazione opera a parziale deroga di quanto disposto dall'art. 7.6 - Esclusioni lett. I) nei soli casi di violazione dell'art. 186 NCdS (guida sotto l'influenza dell'alcool);
2. Sostenere la **difesa in procedimenti penali** per delitti colposi e contravvenzioni connessi ad incidente stradale. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale di reato;

3. **Assistenza nei procedimenti di dissequestro** del veicolo assicurato, sequestrato in seguito ad incidente stradale;
4. Sostenere controversie nascenti da pretese inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, derivanti da contratti riguardanti il veicolo assicurato, **sempreché il valore in lite sia superiore a € 100,00**; la presente garanzia, in deroga all'art. 7.7 - Estensione Territoriale, punto 2, opera per i casi assicurativi che insorgono e devono essere trattati **nei Paesi dell'Unione Europea, nel Principato di Monaco, in Svizzera e nel Liechtenstein; in quest'ultimo caso il valore in lite deve essere superiore a € 200,00.**
5. **Proporre opposizione, in ogni ordine e grado, avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione, revoca della patente di guida irrogata in seguito ad incidente stradale** e connesse allo stesso. La Società provvederà, su richiesta dell'assicurato, alla redazione e presentazione dell'opposizione e/o del ricorso.
L'assicurato deve far pervenire alla Direzione Generale il provvedimento in originale entro 5 giorni dalla data di notifica dello stesso. La presente garanzia opera a parziale deroga dell'art. 7.6 - Esclusioni, lettera a) e limitatamente alla materia amministrativa.
6. **Proporre opposizione o ricorso avverso accertamenti e provvedimenti che dispongono le sanzioni amministrative accessorie** di ritiro, sospensione, revoca del documento di guida **derivanti da violazioni di norme di comportamento del Nuovo Codice della Strada.**

➤ **Recupero Punti Patente**

7. **Indennità Autoscuola.** La Società rimborserà **entro il limite di € 500,00** il costo sostenuto per il pagamento di un corso valido al recupero dei punti decurtati all'Assicurato/Conducente quale conseguenza di una violazione del Codice della Strada **avvenuta in costanza di polizza**, previa **esibizione della documentazione** comprovante la frequenza al corso ed il pagamento dello stesso. La presente prestazione opera **a parziale deroga di quanto disposto dall'art. 7.6 - Esclusioni lett. I)** per quanto attiene alla decurtazione punti conseguente alla violazione dell'art. 186 del NCdS (guida sotto l'influenza dell'alcool);
8. **Indennità Zero Punti.** La Società garantirà **entro il limite di € 1.000,00** il costo sostenuto per il pagamento della revisione e per il riottenimento del documento di guida qualora l'Assicurato/Conducente, in costanza di polizza, commetta infrazioni al Codice della Strada che azzerino il punteggio. La presente prestazione opera a condizione che **l'Assicurato/Conducente abbia avuto almeno 10 punti effettivi in costanza di polizza.** E' onere dell'Assicurato **fornire documentazione** comprovante la sussistenza di quest'ultima condizione e la ricevuta dell'avvenuto pagamento dell'esame.

In caso di modifiche alle attuali norme di legge, al Nuovo Codice della Strada e/o al relativo Regolamento, ARAG si riserva il diritto di intervenire sulle Condizioni di polizza.

Art. 7.5 - Persone assicurate

Le garanzie vengono prestate in favore del proprietario, del locatario in base ad un contratto di noleggio/leasing, **del conducente autorizzato, dei trasportati**, per i casi assicurativi connessi alla circolazione **del veicolo indicato in polizza.**

In caso di sostituzione del veicolo indicato in polizza, ferma la validità e la continuazione del contratto, le garanzie vengono trasferite al nuovo veicolo, di cui **il Contraente deve comunicare tempestivamente alla Società i dati anche per l'eventuale adeguamento del premio.**

Le garanzie valgono altresì in favore del Contraente come persona fisica, del coniuge e dei figli minori, dei conviventi risultanti dal certificato anagrafico di residenza, quando -in veste di pedoni, ciclisti, alla guida di veicoli non soggetti all'assicurazione obbligatoria o come passeggeri di un qualsiasi veicolo pubblico o privato- siano coinvolti in incidenti stradali.

Art. 7.6 - Esclusioni

Le garanzie non sono valide:

- a) **in materia fiscale ed amministrativa;**
- b) **per fatti conseguenti a: terremoto, eventi bellici, trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);**
- c) **per fatti conseguenti a: atti di terrorismo, atti di vandalismo, scioperi e serrate. La garanzia è invece operativa qualora l'assicurato non abbia partecipato a tali fatti e i responsabili siano stati identificati;**
- d) **per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;**
- e) **per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;**
- f) **per fatti dolosi delle persone assicurate;**
- g) **per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;**
- h) **per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l'Assicurato viene perseguito in sede penale;**
- i) **se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA, salvo che l'Assicurato, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione dell'obbligo di assicurazione R.C.A.;**
- l) **nei confronti del conducente che guida sotto l'influenza dell'alcool (art. 186 NCdS), ovvero guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti (art. 187 NCdS);**
- m) **nel caso di violazione dell'art. 189, comma 1, NCdS (comportamento in caso di incidente);**

- n) per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità;
- o) se il provvedimento di ritiro, sospensione o revoca della patente di guida viene emesso per motivi diversi da quelli previsti dalle condizioni di polizza;
- p) se il provvedimento di ritiro, sospensione o revoca viene adottato per la perdita dei requisiti fisici e psichici, dei requisiti morali, ovvero per non essersi l'Assicurato sottoposto ad accertamenti sanitari o esami di idoneità in sede di revisione del documento di abilitazione alla guida, nei tre mesi successivi alla scadenza della sua validità;
- q) limitatamente all'art. 7.4 - Prestazioni garantite, punto 6 per violazioni agli artt. 6, 10, 62, 164, 179 NCdS.

Art. 7.7 - Estensione territoriale

La garanzia è operante:

1. nell'ipotesi di diritto al risarcimento di danni extracontrattuali da fatti illeciti di terzi nonché di procedimento penale, **per i casi assicurativi che insorgano in Europa o negli stati extraeuropei posti nel Bacino del Mare Mediterraneo sempreché il Foro competente, ove procedere, si trovi in questi territori;**
2. **in tutte le altre ipotesi - compresa l'indennità autoscuola e l'indennità zero punti, per i casi assicurativi che insorgano e debbano essere trattati nella Repubblica Italiana, nella Città Stato del Vaticano e nella Repubblica di San Marino.**

Art. 7.8 - Insorgenza del caso assicurativo

1. Ai fini della presente sezione, per insorgenza del caso assicurativo si intende:
 - per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali: **il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;**
 - per tutte le restanti ipotesi: **il momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.**
 - in presenza di più violazioni della stessa natura: si fa riferimento alla data della **prima violazione.**
2. La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti:
 - **durante il periodo di validità della polizza**, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, di procedimento penale e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative;
 - **trascorsi 3 (tre) mesi dalla decorrenza della polizza**, in tutte le restanti ipotesi.
3. La garanzia si estende ai casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del contratto e che siano stati denunciati alla Società, nei modi e nei termini dell'art. 7.9 - Denuncia del caso assicurativo e libera

scelta del legale, entro 12 (dodici) mesi dalla cessazione del contratto stesso.

4. **La garanzia non ha luogo** nei casi insorgenti da contratti che nel momento della stipulazione dell'assicurazione fossero stati già **disdetti** da uno dei contraenti o la cui **rescissione, risoluzione o modificazione** fosse già stata chiesta da uno dei contraenti.
5. Si considerano a tutti gli effetti come **unico caso assicurativo**:
 - vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
 - indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.

In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

Art. 7.9 - Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del legale

1. **L'Assicurato deve immediatamente denunciare alla Società o ad ARAG** qualsiasi caso assicurativo nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza.
2. In ogni caso deve **fare pervenire alla Società o ad ARAG notizia di ogni atto a lui notificato in tempo** utile perché possano essere attivate tutte le iniziative idonee a tutelare gli interessi dell'Assicurato stesso.
3. Contemporaneamente alla denuncia, l'Assicurato ha il diritto di indicare ad ARAG un **unico legale residente nel luogo dove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia**. Non costituisce oggetto di garanzia assicurativa ulteriore incarico ad altri legali, sia che fungano in qualità di dominus che di domiciliatari, nello stesso grado di giudizio.
4. In caso di omissione di tale indicazione, se non sussiste conflitto di interessi con la Società e/o ARAG, quest'ultima lo invita a scegliere il proprio legale e, **nel caso in cui l'Assicurato non vi provveda, si intende delegata a provvedere direttamente alla nomina di un legale al quale l'Assicurato deve conferire mandato**.
5. L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con la Società e/o ARAG.

Art. 7.10 - Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa

Se l'Assicurato richiede la copertura assicurativa è tenuto a:

- **informare immediatamente ARAG in modo completo e veritiero** di tutti i particolari del caso assicurativo, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
- **conferire delega al legale incaricato della tutela dei suoi interessi nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari**.

Art. 7.11 - Gestione del caso assicurativo

Ricevuta la denuncia di sinistro, ARAG si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia.

Ove ciò non riesca, **se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo** e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al Legale scelto nei termini dell'art. 7.9 - Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del legale.

La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale soltanto **se l'impugnazione presenti possibilità di successo.**

Dopo la denuncia di sinistro, l'Assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede extragiudiziaria che giudiziaria, senza preventiva autorizzazione di ARAG.

La nomina di eventuali Consulenti Tecnici di Parte e di Periti **viene concordata con ARAG.**

ARAG, così come la Società, non è responsabile dell'operato di Legali, Consulenti Tecnici e Periti.

In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei sinistri tra l'Assicurato e la Società e/o ARAG, la decisione può venire demandata, fermo il diritto dell'Assicurato di adire le vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile. Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato. ARAG avverte l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

Art. 7.12 - Recupero di somme

Spettano integralmente all'Assicurato tutti i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque liquidate dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.

Gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente spettano invece ad ARAG, che le ha sostenute o anticipate.

Art. 7.13 - Prescrizione

Il diritto dell'Assicurato alla garanzia assicurativa si prescrive se il sinistro viene denunciato alla Società decorsi due anni dal momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza, ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile modificato dalla legge n. 166 del 27 ottobre 2008.

Appendice

Clausole di vincolo, valide se espressamente richiamate in polizza

Clausola di vincolo n. 1

Veicoli o natanti venduti ratealmente con ipoteca legale o patto di riservato dominio - pagamento del premio per un periodo di copertura inferiore a quello del contratto di vendita rateale

La presente polizza è vincolata a favore dell'Ente Vincolante sino alla data indicata in polizza e pertanto la Società si obbliga, per la durata della polizza, indipendentemente dalle risultanze al P.R.A. a:

- a) non consentire alcuna riduzione o variazione delle garanzie prestate con il presente contratto se non con il consenso dell'Ente Vincolante, **fatta eccezione per quanto riguarda l'adeguamento della somma assicurata al valore di mercato, come stabilito dall'art. 0.8;**
- b) comunicare all'Ente Vincolante ogni sinistro in cui sia stato coinvolto il veicolo o il natante indicato in polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia;
- c) comunicare all'Ente Vincolante con lettera raccomandata, qualsiasi ritardo nel pagamento del premio di assicurazione scaduto, nonché l'eventuale mancata proroga del contratto alla scadenza naturale di questo;
- d) non pagare, in caso di sinistro incendio, furto o guasti accidentali, l'indennizzo che fosse liquidato a termini di polizza senza il consenso scritto dell'Ente Vincolante e, sino alla concorrenza del residuo suo credito rateale, versare a quest'ultima l'indennità liquidata contro quietanza liberatoria al cui rilascio l'Ente Vincolante è fin d'ora autorizzato dal Contraente.

Clausola di vincolo n. 2

Veicoli o natanti concessi in leasing - pagamento del premio per un periodo di copertura inferiore a quello del contratto di leasing

Premesso che il veicolo o natante assicurato, di proprietà dell'Ente Vincolante ed immatricolato al P.R.A. a suo nome è stato concesso in «leasing» al Contraente sino alla data indicata in polizza, la Società si impegna nei confronti dell'Ente Vincolante stesso a:

- a) non consentire alcuna riduzione delle garanzie prestate con il presente contratto se non con il consenso dell'Ente Vincolante, **fatta eccezione per quanto riguarda l'adeguamento della somma assicurata al valore di mercato, come stabilito dall'art. 0.8;**
- b) comunicare all'Ente Vincolante ogni sinistro in cui sia stato coinvolto il veicolo o natante indicato in polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia;
- c) comunicare all'Ente Vincolante, con lettera raccomandata, qualsiasi ritardo nel pagamento del premio di assicurazione scaduto, nonché l'eventuale mancata proroga del contratto alla scadenza naturale di questo, fermo restando che il mancato pagamento del premio comporterà comunque sospensione della garanzia ai sensi della legge.

Resta inteso che la Società potrà dare regolare disdetta del presente contratto da inoltrarsi al Contraente ai sensi di polizza e da comunicarsi contestualmente all'Ente Vincolante stesso con lettera raccomandata.

Resta inteso altresì che, in caso d'incendio, furto o guasti accidentali del veicolo o del natante assicurato, l'indennizzo da liquidarsi ai sensi di polizza verrà corrisposto, a norma dell'art. 1891, secondo comma del Codice Civile, all'Ente Vincolante nella sua qualità di proprietario di detto veicolo o natante, e che, pertanto da esso verrà sottoscritta la relativa quietanza liberatoria.



Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia

Anno di fondazione 1861 - Capitale Sociale franchi svizzeri 77.480.000 interamente versato - Numero di iscrizione del Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e Part. I.V.A. 01462690155 - R.E.A. n. 370476 - Imp. Autor. all'eser. delle ass. con D. di ric. del M. Ind., Comm. ed Artig. del 26/11/1984 pubbl. sul suppl. n. 2 G.U. n. 357 del 31/12/1984 e Provv. ISVAP n. 00757 del 19/12/1997 pubbl. su G.U. n. 298 del 23/12/1997
Iscriz. Albo Imprese di Ass. 2.00002 - Iscriz. Albo Gruppi Imprese di Ass. n. ord. 031

Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA
Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia

Via G.B. Cassinis, 21 – 20139 Milano

Tel. 02.5351.1

Fax Assunzione Rischi 02.5351.461

Fax Sinistri 02.5351.264

www.helvetia.it

